



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 47/11

di iniziativa del Consigliere P. MOLINARO recante:

"Modifica dell'articolo 23 della legge regionale 12/10/2012, n. 45"

relatore: P. MOLINARO;

DATI DELL'ITER

| | |
|--|------------|
| NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI | |
| DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA | 29/9/2020 |
| DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE | 29/9/2020 |
| COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO | 30/09/2020 |
| SEDE | MERITO |
| PARERE PREVISTO | Il Comm. |
| NUMERO ARTICOLI | |

Normativa nazionale

- D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34 pag. 3
Testo unico in materia di foreste e filiere forestali
- D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 art. 146 pag. 22
Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.
- D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227 pag. 26
Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57 - abrogato
- L. 21 novembre 2000, n. 353 pag. 27
Legge-quadro in materia di incendi boschivi
- RD 16 maggio 1923 n 1126 art. 68 pag. 33
Approvazione del regolamento per l'applicazione del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani
- RD 30 dicembre 1923 n 3267 pag. 34
Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani

Normativa regionale

- Legge regionale 27 dicembre 2016, n. 43 pag. 60
Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2017)
- Legge regionale 16 ottobre 2014, n. 20 pag. 74
Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 30 ottobre 2012, n. 48, 8 luglio 2002, n. 24, 12 ottobre 2012, n. 45, 7 marzo 2000, n. 10, 17 maggio 1996, n. 9.
- Legge regionale 30 dicembre 2013, n. 56 pag. 83
Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2014).
- Legge regionale 12 ottobre 2012, n. 45 pag. 94
Gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale

D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34 [\(1\)](#).

Testo unico in materia di foreste e filiere forestali.

[\(1\)](#) Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 aprile 2018, n. 92.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;

Visto l'[articolo 5 della legge 28 luglio 2016, n. 154](#), recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale, e, in particolare, il comma 2, lettera h);

Visto il [regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267](#), recante riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani;

Visto il [regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126](#), recante approvazione del regolamento per l'applicazione del [regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267](#), concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani;

Visto il [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#), recante codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'[articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137](#);

Visto il [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), recante norme in materia ambientale;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 1° dicembre 2017;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 dicembre 2017;

Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), espressa nella seduta dell'11 gennaio 2018;

Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione;

Visto il [decreto del Presidente della Repubblica in data 14 marzo 2018](#), con il quale l'on. dott. Paolo Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri, è stato incaricato di reggere, ad interim, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 2018;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e, ad interim, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1. Principi

1. La Repubblica riconosce il patrimonio forestale nazionale come parte del capitale naturale nazionale e come bene di rilevante interesse pubblico da tutelare e valorizzare per la stabilità e il benessere delle generazioni presenti e future.
2. Nel rispetto delle competenze sancite dalla Costituzione, delle potestà attribuite dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano e in attuazione del principio di leale collaborazione, il presente decreto reca le norme fondamentali volte a garantire l'indirizzo unitario e il coordinamento nazionale in materia di foreste e di filiere forestali, nel rispetto degli impegni assunti a livello internazionale ed europeo.
3. Lo Stato e le regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono attraverso il fondamentale contributo della selvicoltura la gestione forestale sostenibile con particolare riferimento a quanto previsto dalle risoluzioni delle Conferenze ministeriali per la protezione delle foreste in Europa del Forest Europe, al fine di riconoscere il ruolo sociale e culturale delle foreste, di tutelare e valorizzare il patrimonio forestale, il territorio e il paesaggio nazionale, rafforzando le filiere forestali e garantendo, nel tempo, la multifunzionalità e la diversità delle risorse forestali, la salvaguardia ambientale, la lotta e l'adattamento al cambiamento climatico, lo sviluppo socio-economico delle aree montane e interne del Paese.
4. Lo Stato, le regioni e gli enti da queste delegati, promuovono in modo coordinato la tutela, la gestione e la valorizzazione attiva del patrimonio forestale anche al fine di garantire lo sviluppo equilibrato delle sue filiere, nel rispetto degli impegni assunti a livello internazionale ed europeo.
5. Ogni intervento normativo incidente sul presente testo unico o sulle materie dallo stesso disciplinate va attuato mediante esplicita modifica, integrazione, deroga o sospensione delle specifiche disposizioni in esso contenute ai sensi dell'[articolo 13-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400](#).

Art. 2. Finalità

1. Le disposizioni del presente decreto sono finalizzate a:
 - a) garantire la salvaguardia delle foreste nella loro estensione, distribuzione, ripartizione geografica, diversità ecologica e bio-culturale;
 - b) promuovere la gestione attiva e razionale del patrimonio forestale nazionale al fine di garantire le funzioni ambientali, economiche e socio-culturali;
 - c) promuovere e tutelare l'economia forestale, l'economia montana e le rispettive filiere produttive nonché lo sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali attraverso la protezione e il razionale utilizzo del suolo e il recupero produttivo delle proprietà fondiari frammentate e dei terreni abbandonati, sostenendo lo sviluppo di forme di gestione associata delle proprietà forestali pubbliche e private;
 - d) proteggere la foresta promuovendo azioni di prevenzione da rischi naturali e antropici, di difesa idrogeologica, di difesa dagli incendi e dalle avversità biotiche ed abiotiche, di adattamento al cambiamento climatico, di recupero delle aree degradate o danneggiate, di sequestro del carbonio e di erogazione di altri servizi ecosistemici generati dalla gestione forestale sostenibile;
 - e) promuovere la programmazione e la pianificazione degli interventi di gestione forestale nel rispetto del ruolo delle regioni e delle autonomie locali;
 - f) favorire l'elaborazione di principi generali, di linee guida e di indirizzo nazionali per la tutela e la valorizzazione del patrimonio forestale e del paesaggio rurale, con riferimento anche agli strumenti di intervento previsti dalla politica agricola comune;
 - g) favorire la partecipazione attiva del settore forestale italiano alla definizione, implementazione e sviluppo della strategia forestale europea e delle politiche ad essa collegate;

- h) garantire e promuovere la conoscenza e il monitoraggio del patrimonio forestale nazionale e dei suoi ecosistemi, anche al fine di supportare l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico nel settore forestale e ambientale;
- i) promuovere e coordinare, nel settore, la formazione e l'aggiornamento degli operatori e la qualificazione delle imprese;
- l) promuovere l'attività di ricerca, sperimentazione e divulgazione tecnica nel settore forestale;
- m) promuovere la cultura forestale e l'educazione ambientale.

2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza unificata ed in coordinamento, per quanto di rispettiva competenza, con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, adotta gli atti di indirizzo e assicura il coordinamento delle attività necessarie a garantire il perseguimento unitario e su tutto il territorio nazionale delle finalità di cui al comma 1.

3. Per l'ordinato perseguimento delle finalità di cui al comma 1, lo Stato e le regioni promuovono accordi, intese istituzionali e progetti di valenza interregionale e internazionale.

4. All'attuazione delle finalità di cui al presente articolo si fa fronte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 3. Definizioni

1. I termini bosco, foresta e selva sono equiparati.

2. Si definiscono:

- a) patrimonio forestale nazionale: l'insieme dei boschi, di cui ai commi 3 e 4, e delle aree assimilate a bosco, di cui all'articolo 4, radicati sul territorio dello Stato, di proprietà pubblica e privata;
- b) gestione forestale sostenibile o gestione attiva: insieme delle azioni selvicolturali volte a valorizzare la molteplicità delle funzioni del bosco, a garantire la produzione sostenibile di beni e servizi ecosistemici, nonché una gestione e uso delle foreste e dei terreni forestali nelle forme e ad un tasso di utilizzo che consenta di mantenere la loro biodiversità, produttività, rinnovazione, vitalità e potenzialità di adempiere, ora e in futuro, a rilevanti funzioni ecologiche, economiche e sociali a livello locale, nazionale e globale, senza comportare danni ad altri ecosistemi;
- c) pratiche selvicolturali: i tagli, le cure e gli interventi volti all'impianto, alla coltivazione, alla prevenzione di incendi, al trattamento e all'utilizzazione dei boschi e alla produzione di quanto previsto alla lettera d);
- d) prodotti forestali spontanei non legnosi: tutti i prodotti di origine biologica ad uso alimentare e ad uso non alimentare, derivati dalla foresta o da altri terreni boscati e da singoli alberi, escluso il legno in ogni sua forma;
- e) sistemazioni idraulico-forestali: gli interventi e le opere di carattere intensivo ed estensivo attuati, anche congiuntamente, sul territorio, al fine di stabilizzare, consolidare e difendere i terreni dal dissesto idrogeologico e di migliorare l'efficienza funzionale dei bacini idrografici e dei sistemi forestali;
- f) viabilità forestale e silvo-pastorale: la rete di strade, piste, vie di esbosco, piazzole e opere forestali aventi carattere permanente o transitorio, comunque vietate al transito ordinario, con fondo prevalentemente non asfaltato e a carreggiata unica, che interessano o attraversano le aree boscate e pascolive, funzionali a garantire il governo del territorio, la tutela, la gestione e la valorizzazione ambientale, economica e paesaggistica del patrimonio forestale, nonché le attività di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi;

- g) terreni abbandonati: fatto salvo quanto previsto dalle normative regionali vigenti, i terreni forestali nei quali i boschi cedui hanno superato, senza interventi selvicolturali, almeno della metà il turno minimo fissato dalle norme forestali regionali, ed i boschi d'alto fusto in cui non siano stati attuati interventi di sfollo o diradamento negli ultimi venti anni, nonché i terreni agricoli sui quali non sia stata esercitata attività agricola da almeno tre anni, in base ai principi e alle definizioni di cui al [regolamento \(UE\) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013](#) e relative disposizioni nazionali di attuazione, ad esclusione dei terreni sottoposti ai vincoli di destinazione d'uso;
- h) terreni silenti: i terreni agricoli e forestali di cui alla lettera g) per i quali i proprietari non siano individuabili o reperibili a seguito di apposita istruttoria;
- i) prato o pascolo permanente: le superfici non comprese nell'avvicendamento delle colture dell'azienda da almeno cinque anni, in attualità di coltura per la coltivazione di erba e altre piante erbacee da foraggio, spontanee o coltivate, destinate ad essere sfalciate, affienate o insilate una o più volte nell'anno, o sulle quali è svolta attività agricola di mantenimento, o usate per il pascolo del bestiame, che possono comprendere altre specie, segnatamente arbustive o arboree, utilizzabili per il pascolo o che producano mangime animale, purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti;
- l) prato o pascolo arborato: le superfici in attualità di coltura con copertura arborea forestale inferiore al 20 per cento, impiegate principalmente per il pascolo del bestiame;
- m) bosco da pascolo: le superfici a bosco destinate tradizionalmente anche a pascolo con superficie erbacea non predominante;
- n) arboricoltura da legno: la coltivazione di impianti arborei in terreni non boscati o soggetti ad ordinaria lavorazione agricola, finalizzata prevalentemente alla produzione di legno a uso industriale o energetico e che è liberamente reversibile al termine del ciclo colturale;
- o) programmazione forestale: l'insieme delle strategie e degli interventi volti, nel lungo periodo, ad assicurare la tutela, la valorizzazione, la gestione attiva del patrimonio forestale o la creazione di nuove foreste;
- p) attività di gestione forestale: le attività descritte nell'articolo 7, comma 1;
- q) impresa forestale: impresa iscritta nel registro di cui all'[articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580](#), che esercita prevalentemente attività di gestione forestale, fornendo anche servizi in ambito forestale e ambientale e che risulti iscritta negli elenchi o negli albi delle imprese forestali regionali di cui all'articolo 10, comma 2;
- r) bosco di protezione diretta: superficie boscata che per la propria speciale ubicazione svolge una funzione di protezione diretta di persone, beni e infrastrutture da pericoli naturali quali valanghe, caduta massi, scivolamenti superficiali, lave torrentizie e altro, impedendo l'evento o mitigandone l'effetto;
- s) materiale di moltiplicazione: il materiale di cui all'[articolo 2, comma 1, lettera a\), del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386](#);
- s-bis) bosco vetusto: superficie boscata costituita da specie autoctone spontanee coerenti con il contesto biogeografico, con una biodiversità caratteristica conseguente all'assenza di disturbi da almeno sessanta anni e con la presenza di stadi seriali legati alla rigenerazione ed alla senescenza spontanee ⁽²⁾.

3. Per le materie di competenza esclusiva dello Stato, sono definite bosco le superfici coperte da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo ed evoluzione, con estensione non inferiore ai 2.000 metri quadri, larghezza media non inferiore a 20 metri e con copertura arborea forestale maggiore del 20 per cento.

4. Le regioni, per quanto di loro competenza e in relazione alle proprie esigenze e caratteristiche territoriali, ecologiche e socio-economiche, possono adottare una definizione integrativa di bosco rispetto a quella dettata al comma 3, nonché definizioni integrative di aree assimilate a bosco e di aree escluse dalla definizione di bosco di cui, rispettivamente, agli articoli 4 e 5, purché non venga diminuito il livello di tutela e conservazione così assicurato alle foreste come presidio fondamentale della qualità della vita.

[\(2\)](#) Lettera aggiunta dall' [art. 4, comma 4-quater, D.L. 14 ottobre 2019, n. 111](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 12 dicembre 2019, n. 141](#).

Art. 4. Aree assimilate a bosco

1. Per le materie di competenza esclusiva dello Stato, fatto salvo quanto già previsto dai piani paesaggistici di cui agli [articoli 143](#) e [156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#), sono assimilati a bosco:

a) le formazioni vegetali di specie arboree o arbustive in qualsiasi stadio di sviluppo, di consociazione e di evoluzione, comprese le sugherete e quelle caratteristiche della macchia mediterranea, riconosciute dalla normativa regionale vigente o individuate dal piano paesaggistico regionale ovvero nell'ambito degli specifici accordi di collaborazione stipulati, ai sensi dell'[articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#), dalle regioni e dai competenti organi territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per il particolare interesse forestale o per loro specifiche funzioni e caratteristiche e che non risultano già classificate a bosco;

b) i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, di miglioramento della qualità dell'aria, di salvaguardia del patrimonio idrico, di conservazione della biodiversità, di protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale;

c) i nuovi boschi creati, direttamente o tramite monetizzazione, in ottemperanza agli obblighi di intervento compensativo di cui all'articolo 8, commi 3 e 4;

d) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di interventi antropici, di danni da avversità biotiche o abiotiche, di eventi accidentali, di incendi o a causa di trasformazioni attuate in assenza o in difformità dalle autorizzazioni previste dalla normativa vigente;

e) le radure e tutte le altre superfici di estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco, non riconosciute come prati o pascoli permanenti o come prati o pascoli arborati;

f) le infrastrutture lineari di pubblica utilità e le rispettive aree di pertinenza, anche se di larghezza superiore a 20 metri che interrompono la continuità del bosco, comprese la viabilità forestale, gli elettrodotti, i gasdotti e gli acquedotti, posti sopra e sotto terra, soggetti a periodici interventi di contenimento della vegetazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati a garantire l'efficienza delle opere stesse e che non necessitano di ulteriori atti autorizzativi.

2. Ai boschi di sughera di cui alla [legge 18 luglio 1956, n. 759](#), non si applicano le definizioni di cui al comma 1 e di cui all'articolo 3, comma 3, e sono consentiti gli interventi culturali disciplinati dalla medesima legge e da specifiche disposizioni regionali.

Art. 5. Aree escluse dalla definizione di bosco

1. Per le materie di competenza esclusiva dello Stato, fatto salvo quanto previsto dai piani paesaggistici di cui agli [articoli 143](#) e [156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#), non rientrano nella definizione di bosco:

a) le formazioni di origine artificiale realizzate su terreni agricoli anche a seguito dell'adesione a misure agro-ambientali o nell'ambito degli interventi previsti dalla politica agricola comune dell'Unione europea;

b) l'arboricoltura da legno, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera n), le tartufaie coltivate di origine artificiale, i nocioleti e i castagneti da frutto in attualità di coltura o oggetto di ripristino colturale, nonché il bosco ceduo a rotazione rapida di cui all'[articolo 4, paragrafo 1, lettera k\), del regolamento \(UE\) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013](#);

c) gli spazi verdi urbani quali i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i vivai, compresi quelli siti in aree non forestali, gli arboreti da seme non costituiti ai sensi del [decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386](#), e siti in aree non forestali, le coltivazioni per la produzione di alberi di Natale, gli impianti di frutticoltura e le altre produzioni arboree agricole, le siepi, i filari e i gruppi di piante arboree;

d) le aree soggette a misure e piani di eradicazione in attuazione del [regolamento \(UE\) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014](#).

2. Per le materie di competenza esclusiva dello Stato, fatto salvo quanto previsto dai piani paesaggistici di cui agli [articoli 143 e 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#), non sono considerati bosco, esclusivamente ai fini del ripristino delle attività agricole e pastorali o del restauro delle preesistenti edificazioni, senza aumenti di volumetrie e superfici e senza l'edificazione di nuove costruzioni:

a) le formazioni di specie arboree, associate o meno a quelle arbustive, originate da processi naturali o artificiali e insediate su superfici di qualsiasi natura e destinazione anche a seguito di abbandono colturale o di preesistenti attività agro-silvo-pastorali, riconosciute meritevoli di tutela e ripristino dal piano paesaggistico regionale ovvero nell'ambito degli specifici accordi di collaborazione stipulati ai sensi dell'[articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#), dalle strutture regionali competenti in materia agro-silvo-pastorale, ambientale e paesaggistica e dai competenti organi territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, conformemente ai criteri minimi nazionali definiti ai sensi dell'articolo 7, comma 11, e fatti salvi i territori già tutelati per subentrati interessi naturalistici;

b) le superfici di cui alla lettera a) individuate come paesaggi rurali di interesse storico e inserite nel «Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali», istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

c) i manufatti e i nuclei rurali già edificati che siano stati abbandonati e colonizzati da vegetazione arborea o arbustiva a qualunque stadio d'età.

3. Le fattispecie di cui alle lettere a) e b) del comma 2 continuano ad essere considerate bosco sino all'avvio dell'esecuzione degli interventi di ripristino e recupero delle attività agricole e pastorali autorizzati dalle strutture competenti.

Art. 6. Programmazione e pianificazione forestale

1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministro dello sviluppo economico e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, è approvata la Strategia forestale nazionale. La Strategia, in attuazione dei principi e delle finalità di cui agli articoli 1 e 2 e degli impegni assunti a livello internazionale ed europeo, con particolare riferimento alla Strategia forestale dell'Unione europea COM (2013) n. 659 del 20 settembre 2013, ed in continuità con il Programma quadro per il settore forestale, definisce gli indirizzi nazionali per la tutela, la valorizzazione e la gestione attiva del patrimonio forestale nazionale e per lo sviluppo del settore e delle sue filiere produttive, ambientali e socio-culturali, ivi compresa la filiera pioppicola. La Strategia forestale nazionale ha una validità di venti anni ed è soggetta a revisione e aggiornamento quinquennale.

2. In coerenza con la Strategia forestale nazionale adottata ai sensi del comma 1, le regioni individuano i propri obiettivi e definiscono le relative linee d'azione. A tal fine, in relazione alle specifiche esigenze socio-economiche, ambientali e paesaggistiche, nonché alle necessità di prevenzione del rischio idrogeologico, di mitigazione e di adattamento al cambiamento climatico, le regioni adottano Programmi forestali regionali e provvedono alla loro revisione periodica in considerazione delle strategie, dei criteri e degli indicatori da esse stesse individuati tra quelli contenuti nella Strategia forestale nazionale.

3. Le regioni possono predisporre, nell'ambito di comprensori territoriali omogenei per caratteristiche ambientali, paesaggistiche, economico-produttive o amministrative, piani forestali di indirizzo territoriale, finalizzati all'individuazione, al mantenimento e alla valorizzazione delle risorse silvo-pastorali e al coordinamento delle attività necessarie alla loro tutela e gestione attiva, nonché al coordinamento degli strumenti di pianificazione forestale di cui al comma 6. L'attività di cui al presente comma può essere svolta anche in accordo tra più regioni ed enti locali in coerenza con quanto previsto dai piani paesaggistici regionali. I piani forestali di indirizzo territoriale concorrono alla redazione dei piani paesaggistici di cui agli [articoli 143 e 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#), fatto salvo quanto previsto dall'articolo 145 del medesimo decreto legislativo.

4. All'approvazione dei piani forestali di indirizzo territoriale di cui al comma 3, si applicano le misure di semplificazione di cui al punto A.20 dell'[Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31](#).

5. Le regioni, nel rispetto dell'interesse comune, garantiscono e curano l'applicazione dei piani forestali di indirizzo territoriale, anche attraverso le forme di sostituzione diretta o di affidamento della gestione previste all'articolo 12. Con i piani forestali di indirizzo territoriale, le regioni definiscono almeno:

a) le destinazioni d'uso delle superfici silvo-pastorali ricadenti all'interno del territorio sottoposto a pianificazione, i relativi obiettivi e gli indirizzi di gestione necessari alla loro tutela, gestione e valorizzazione;

b) le priorità d'intervento necessarie alla tutela, alla gestione e alla valorizzazione ambientale, economica e socio-culturale dei boschi e dei pascoli ricadenti all'interno del territorio sottoposto a pianificazione;

c) il coordinamento tra i diversi ambiti e livelli di programmazione e di pianificazione territoriale e forestali vigenti, in conformità con i piani paesaggistici regionali e con gli indirizzi di gestione delle aree naturali protette, nazionali e regionali, di cui all'[articolo 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394](#), e dei siti della Rete ecologica istituita ai sensi della [direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992](#);

d) gli interventi strutturali e infrastrutturali al servizio del bosco, compresa la localizzazione della rete di viabilità forestale di cui all'articolo 9, e le azioni minime di gestione, governo e trattamento necessari alla tutela e valorizzazione dei boschi e allo sviluppo delle filiere forestali locali;

e) gli indirizzi di gestione silvo-pastorale per la redazione degli strumenti di pianificazione di cui al comma 6.

6. Le regioni in attuazione dei Programmi forestali regionali di cui al comma 2 e coordinatamente con i piani forestali di indirizzo territoriale di cui al comma 3, ove esistenti, promuovono, per le proprietà pubbliche e private, la redazione di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraaziendale di livello locale, quali strumenti indispensabili a garantire la tutela, la valorizzazione e la gestione attiva delle risorse forestali. Per l'approvazione dei piani di gestione forestale, qualora conformi ai piani forestali di indirizzo territoriale di cui al comma 3, non è richiesto il parere del Soprintendente per la parte inerente la realizzazione o l'adeguamento della viabilità forestale di cui al punto A.20 dell'[Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31](#).

7. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono approvate apposite disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali di elaborazione dei piani forestali di indirizzo territoriale di cui al comma 3 e dei piani di gestione forestale, o strumenti equivalenti, di cui al comma 6, al fine di armonizzare le informazioni e permetterne una informatizzazione su scala nazionale. Le regioni e si adeguano alle disposizioni di cui al periodo precedente entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma.

8. Le regioni, in conformità a quanto statuito al comma 7, definiscono i criteri di elaborazione, attuazione e controllo dei piani forestali di indirizzo territoriale di cui al comma 3 e dei piani di gestione forestale o strumenti equivalenti di cui al comma 6. Definiscono, altresì, i tempi minimi di validità degli stessi e i termini per il loro periodico riesame, garantendo che la loro redazione e attuazione venga affidata a soggetti di comprovata competenza professionale, nel rispetto delle norme relative ai titoli professionali richiesti per l'espletamento di tali attività.

9. Al fine di promuovere la pianificazione forestale e incentivare la gestione attiva razionale del patrimonio forestale, le regioni possono prevedere un accesso prioritario ai finanziamenti pubblici per il settore forestale a favore delle proprietà pubbliche e private e dei beni di uso collettivo e civico dotati di piani di gestione forestale o di strumenti di gestione forestale equivalenti.

10. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali si avvale dell'Osservatorio nazionale del paesaggio rurale di cui al [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105](#), per l'elaborazione degli indirizzi quadro per la tutela e la gestione dei paesaggi rurali e tradizionali iscritti nel «Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali» e ricadenti nei Piani forestali di indirizzo territoriale elaborati dalle regioni. All'attuazione del presente comma si fa fronte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 7. Disciplina delle attività di gestione forestale

1. Sono definite attività di gestione forestale tutte le pratiche selvicolturali a carico della vegetazione arborea e arbustiva di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c) e previste dalle norme regionali, gli interventi colturali di difesa fitosanitaria, gli interventi di prevenzione degli incendi boschivi, i rimboschimenti e gli imboschimenti, gli interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione della viabilità forestale al servizio delle attività agro-silvo-pastorali e le opere di sistemazione idraulico-forestale realizzate anche con tecniche di ingegneria naturalistica, nonché la prima commercializzazione dei prodotti legnosi quali tronchi, ramaglie e cimali, se svolta congiuntamente ad almeno una delle pratiche o degli interventi predetti. Tutte le pratiche finalizzate alla salvaguardia, al mantenimento, all'incremento e alla valorizzazione delle produzioni non legnose, rientrano nelle attività di gestione forestale.

2. Lo Stato e le regioni, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, sostengono e promuovono le attività di gestione forestale di cui al comma 1.

3. Le regioni definiscono e attuano le pratiche selvicolturali più idonee al trattamento del bosco, alle necessità di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del suolo, alle esigenze socio-economiche locali, alle produzioni legnose e non legnose, alle esigenze di fruizione e uso pubblico del patrimonio forestale anche in continuità con le pratiche silvo-pastorali tradizionali o ordinarie.

4. Le regioni disciplinano, anche in deroga alle disposizioni del presente articolo, le attività di gestione forestale coerentemente con le specifiche misure in materia di conservazione di habitat e specie di interesse europeo e nazionale. La disposizione di cui al precedente periodo si applica, ove non già autonomamente disciplinate, anche alle superfici forestali ricadenti all'interno delle aree naturali protette di cui all'[articolo 2](#)

[della legge 6 dicembre 1991, n. 394](#), o all'interno dei siti della Rete ecologica istituita ai sensi della [direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992](#) e di altre aree di particolare pregio e interesse da tutelare.

5. Nell'ambito delle attività di gestione forestale di cui al comma 1, si applicano le seguenti disposizioni selvicolturali secondo i criteri di attuazione e garanzia stabiliti dalle regioni:

a) è sempre vietata la pratica selvicolturale del taglio a raso dei boschi, fatti salvi gli interventi urgenti disposti dalle regioni ai fini della difesa fitosanitaria, del ripristino post-incendio o per altri motivi di rilevante e riconosciuto interesse pubblico, a condizione che sia assicurata la rinnovazione naturale o artificiale del bosco;

b) è sempre vietata la pratica selvicolturale del taglio a raso nei boschi di alto fusto e nei boschi cedui non matricinati, fatti salvi gli interventi autorizzati dalle regioni o previsti dai piani di gestione forestale o dagli strumenti equivalenti, nel rispetto delle disposizioni di cui agli [articoli 146 e 149 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#), purché siano trascorsi almeno cinque anni dall'ultimo intervento, sia garantita un'adeguata distribuzione nello spazio delle tagliate al fine di evitare contiguità tra le stesse, e a condizione che sia assicurata la rinnovazione naturale o artificiale del bosco;

c) è sempre vietata la conversione dei boschi governati o avviati a fustaia in boschi governati a ceduo, fatti salvi gli interventi autorizzati dalle regioni e volti al mantenimento del governo a ceduo in presenza di adeguata capacità di rigenerazione vegetativa, anche a fini ambientali, paesaggistici e di difesa fitosanitaria, nonché per garantire una migliore stabilità idrogeologica dei versanti.

6. Le regioni individuano, nel rispetto delle norme nazionali e regionali vigenti, gli interventi di ripristino obbligatori da attuare in caso di violazioni delle norme che disciplinano le attività di gestione forestale, comprese le modalità di sostituzione diretta o di affidamento, mediante procedura ad evidenza pubblica ovvero mediante affidamento ad enti delegati dalle stesse per la gestione forestale, dei lavori di ripristino dei terreni interessati dalle violazioni, anche previa occupazione temporanea e comunque senza obbligo di corrispondere alcuna indennità. Nel caso in cui dalle violazioni di cui al precedente periodo derivi un danno o un danno ambientale ai sensi della [direttiva 2004/35/CE](#) del Parlamento e del Consiglio del 21 aprile 2004, dovrà procedersi alla riparazione dello stesso ai sensi della medesima direttiva e della relativa normativa interna di recepimento.

7. In attuazione del [regolamento \(UE\) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014](#), è vietata la sostituzione dei soprassuoli di specie forestali autoctone con specie esotiche. Le regioni favoriscono la rinaturalizzazione degli imboschimenti artificiali e la tutela delle specie autoctone rare e sporadiche, nonché il rilascio di piante ad invecchiamento indefinito e di necromassa in piedi o al suolo, senza compromettere la stabilità delle formazioni forestali e in particolare la loro resistenza agli incendi boschivi.

8. Le regioni, coerentemente con quanto previsto dalla Strategia forestale dell'Unione europea COM (2013) n. 659 del 20 settembre 2013, promuovono sistemi di pagamento dei servizi ecosistemici ed ambientali (PSE) generati dalle attività di gestione forestale sostenibile e dall'assunzione di specifici impegni silvo-ambientali informando e sostenendo i proprietari, i gestori e i beneficiari dei servizi nella definizione, nel monitoraggio e nel controllo degli accordi contrattuali. I criteri di definizione dei sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici ed ambientali (PSE) risultano essere quelli di cui all'[articolo 70 della legge 28 dicembre 2015, n. 221](#), con particolare riguardo ai beneficiari finali del sistema di pagamento indicati alla lettera h) del comma 2 del predetto articolo 70.

9. La promozione di sistemi PSE di cui al comma 8, deve avvenire anche nel rispetto dei seguenti principi e criteri generali:

a) la volontarietà dell'accordo, che dovrà definire le modalità di fornitura e di pagamento del servizio;

- b) l'addizionalità degli interventi oggetto di PSE rispetto alle condizioni ordinarie di offerta dei servizi;
- c) la permanenza delle diverse funzioni di tutela ambientale presenti prima dell'accordo.

10. Le pratiche selvicolturali previste dagli strumenti di pianificazione forestale vigenti, condotte senza compromettere la stabilità delle formazioni forestali e comunque senza il ricorso al taglio raso nei governi ad alto fusto, inclusa l'ordinaria gestione del bosco governato a ceduo, finalizzate ad ottenere la rinnovazione naturale del bosco, la conversione del governo da ceduo ad alto fusto e il mantenimento al governo ad alto fusto, sono ascrivibili a buona pratica forestale e assoggettabili agli impegni silvo-ambientali di cui al comma 8.

11. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate disposizioni per la definizione di criteri minimi nazionali per il riconoscimento dello stato di abbandono delle attività agropastorali preesistenti per le superfici di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a). Le regioni si adeguano alle disposizioni di cui al precedente periodo entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma.

12. Con i piani paesaggistici regionali, ovvero con specifici accordi di collaborazione stipulati tra le regioni e i competenti organi territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'[articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#), vengono concordati gli interventi previsti ed autorizzati dalla normativa in materia, riguardanti le pratiche selvicolturali, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione, da eseguirsi nei boschi tutelati ai sensi dell'[articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#), e ritenuti paesaggisticamente compatibili con i valori espressi nel provvedimento di vincolo. Gli interventi di cui al periodo precedente, vengono definiti nel rispetto delle linee guida nazionali di individuazione e di gestione forestale delle aree ritenute meritevoli di tutela, da adottarsi con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

13. Le pratiche selvicolturali, i trattamenti e i tagli selvicolturali di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), eseguiti in conformità alle disposizioni del presente decreto ed alle norme regionali, sono equiparati ai tagli colturali di cui all'[articolo 149, comma 1, lettera c\), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#).

13-bis. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate apposite disposizioni per la definizione delle linee guida per l'identificazione delle aree definibili come boschi vetusti e le indicazioni per la loro gestione e tutela, anche al fine della creazione della Rete nazionale dei boschi vetusti. ⁽³⁾

13-ter. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in accordo con i principi di salvaguardia della biodiversità, con particolare riferimento alla conservazione delle specie dipendenti dalle necromasse legnose, favoriscono il rilascio in bosco di alberi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito. ⁽⁴⁾

⁽³⁾ Comma aggiunto dall' [art. 4, comma 4-quinquies, D.L. 14 ottobre 2019, n. 111](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 12 dicembre 2019, n. 141](#).

⁽⁴⁾ Comma aggiunto dall' [art. 4, comma 4-septies, D.L. 14 ottobre 2019, n. 111](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 12 dicembre 2019, n. 141](#).

Art. 8. Disciplina della trasformazione del bosco e opere compensative

1. Ogni intervento che comporti l'eliminazione della vegetazione arborea e arbustiva esistente, finalizzato ad attività diverse dalla gestione forestale come definita all'articolo 7, comma 1, costituisce trasformazione del bosco.
2. E' vietato ogni intervento di trasformazione del bosco che determini un danno o un danno ambientale ai sensi della [direttiva 2004/35/CE](#) e della relativa normativa interna di recepimento e che non sia stato preventivamente autorizzato, ove previsto, ai sensi dell'[articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#), delle disposizioni dei piani paesaggistici regionali ovvero ai fini del ripristino delle attività agricole tradizionali e della realizzazione di opere di rilevante interesse pubblico e di viabilità forestale connessa alle attività selvicolturali e alla protezione dei boschi dagli incendi, sempre che la trasformazione del bosco risulti compatibile con le esigenze di difesa idrogeologica, di stabilità dei terreni, di regime delle acque, di difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi, di conservazione della biodiversità e di tutela della pubblica incolumità.
3. La trasformazione del bosco disposta nel rispetto del presente articolo deve essere compensata a cura e spese del destinatario dell'autorizzazione alla trasformazione. Le regioni stabiliscono i criteri di definizione delle opere e dei servizi di compensazione per gli interventi di trasformazione del bosco, nonché gli interventi di ripristino obbligatori da applicare in caso di eventuali violazioni all'obbligo di compensazione. Le regioni, sulla base delle linee guida adottate con il decreto di cui al comma 8, stabiliscono inoltre i casi di esonero dagli interventi compensativi. La trasformazione del bosco che determini un danno o un danno ambientale ai sensi del comma 2, deve essere oggetto di riparazione ai sensi della [direttiva 2004/35/CE](#) e della relativa normativa interna di recepimento.
4. Le compensazioni previste dal comma 3 per la trasformazione del bosco che non determini un danno o un danno ambientale ai sensi della [direttiva 2004/35/CE](#), possono essere realizzate con opere e servizi di:
 - a) miglioramento e restauro dei boschi esistenti nonché del paesaggio forestale in ambito rurale, urbano e periurbano;
 - b) rimboschimenti e creazione di nuovi boschi su terreni non boscati e in aree con basso coefficiente di boscosità, tramite l'utilizzo di specie autoctone, preferibilmente di provenienza locale e certificata, anche al fine di ricongiungere cenosi forestali frammentate e comunque in conformità alle disposizioni attuative della [direttiva 1999/105/CE del Consiglio del 22 dicembre 1999](#). I nuovi boschi realizzati a seguito degli interventi di compensazione sono equiparati a bosco;
 - c) sistemazioni idraulico-forestali o idraulico-agrarie o realizzazione e sistemazione di infrastrutture forestali al servizio del bosco e funzionali alla difesa idrogeologica del territorio, che rispettino i criteri e requisiti tecnici adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 2;
 - d) prevenzione di incendi boschivi e di rischi naturali e antropici;
 - e) altre opere, azioni o servizi compensativi di utilità forestale volti a garantire la tutela e valorizzazione socio-economica, ambientale e paesaggistica dei boschi esistenti o il riequilibrio idrogeologico nelle aree geografiche più sensibili.
5. I richiedenti l'autorizzazione alla trasformazione del bosco, presentano i progetti delle opere o dei servizi compensativi alle regioni che individuano le aree dove dovrà essere effettuato l'intervento a cura e spese del destinatario. Ove non diversamente previsto dalla legislazione regionale, tali aree sono individuate all'interno del medesimo bacino idrografico nel quale è stata autorizzata la trasformazione del bosco. Ai fini dell'esecuzione degli interventi compensativi, le regioni prevedono la prestazione di adeguate garanzie.
6. In luogo dell'esecuzione diretta degli interventi compensativi, le regioni possono prevedere, relativamente agli interventi di trasformazione del bosco che non determinino un danno o un danno ambientale ai sensi

della [direttiva 2004/35/CE](#), che il soggetto autorizzato versi in uno specifico fondo forestale regionale una quota almeno corrispondente all'importo stimato dell'opera o al servizio compensativo previsto. Le regioni destinano tale somma alla realizzazione degli interventi di cui al comma 4, anche se ricadenti in altri bacini idrografici, considerando gli eventuali aspetti sperequativi tra l'area in cui è realizzata la trasformazione del bosco e gli interventi compensativi.

7. I boschi aventi funzione di protezione diretta di abitati, di beni e infrastrutture strategiche, individuati e riconosciuti dalle regioni, non possono essere trasformati e non può essere mutata la destinazione d'uso del suolo, fatti salvi i casi legati a motivi imperativi di rilevante interesse pubblico nonché le disposizioni della [direttiva 2004/35/CE](#) e della relativa normativa interna di recepimento.

8. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate linee guida per la definizione di criteri minimi nazionali per l'esonero dagli interventi compensativi di cui al comma 3. Le regioni si adeguano alle disposizioni di cui al precedente periodo entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.

Art. 9. *Disciplina della viabilità forestale e delle opere connesse alla gestione del bosco*

1. La viabilità forestale e silvo-pastorale di cui all'articolo 3, comma 2, lettera f), è volta a garantire la salvaguardia ambientale, l'espletamento delle normali attività agro-silvo-pastorali, la tutela e la gestione attiva del territorio, la sorveglianza, la prevenzione e l'estinzione degli incendi boschivi, il pronto intervento contro eventi calamitosi di origine naturale e antropica, le attività di vigilanza e di soccorso, gli altri compiti di interesse pubblico, la conservazione del paesaggio tradizionale nonché le attività professionali, didattiche e scientifiche.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono approvate disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali inerenti gli scopi, le tipologie e le caratteristiche tecnico-costruttive della viabilità forestale e silvo-pastorale, delle opere connesse alla gestione dei boschi e alla sistemazione idraulico-forestale.

3. Le regioni si adeguano alle disposizioni di cui al comma 2 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2.

Art. 10. *Promozione ed esercizio delle attività selvicolturali di gestione*

1. Le regioni promuovono la crescita delle imprese che operano nel settore forestale e ambientale, della selvicoltura e delle utilizzazioni forestali, nella gestione, difesa, tutela del territorio e nel settore delle sistemazioni idraulico-forestali, nonché nel settore della prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti legnosi quali tronchi, ramaglie e cimali, se svolta congiuntamente ad almeno una delle pratiche o degli interventi di cui all'articolo 7, comma 1. Promuovono altresì la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori, anche al fine di garantire la tutela dell'ambiente e la salvaguardia del territorio.

2. Per i fini di cui al comma 1, le regioni istituiscono elenchi o albi delle imprese che eseguono lavori o forniscono servizi nei settori sopra indicati, articolati per categorie o sezioni distinte a seconda della diversa natura giuridica delle imprese tenendo anche conto delle loro capacità tecnico-economiche e della tipologia di prestazioni e prevedendo in ogni caso una specifica categoria per le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, coerentemente con i criteri minimi nazionali di cui al comma 8, lettera a).

3. Fatti salvi i motivi di esclusione di cui all'[articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#), agli elenchi o albi di cui al comma 2 possono iscriversi le imprese, in forma singola e associata, che siano in possesso dei

requisiti generali, professionali e tecnici necessari per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1. Le imprese di cui al primo periodo possono essere partecipate anche dai proprietari di aree agro-silvo-pastorali. La partecipazione da parte di proprietari pubblici avviene in deroga al disposto di cui all'[articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175](#).

4. Le regioni, conformemente alla disciplina vigente in materia di contratti pubblici, dettano norme per la concessione in gestione delle superfici forestali pubbliche agli operatori iscritti agli elenchi o agli albi di cui al comma 2 o ad altri soggetti pubblici o privati, al fine di favorirne la gestione attiva, assicurandosi che resti inalterata la superficie, la stabilità ecosistemica, la destinazione economica e la multifunzionalità dei boschi. Costituisce titolo preferenziale ai fini della concessione in gestione delle superfici forestali pubbliche, la partecipazione di imprese iscritte negli elenchi o negli albi di cui al comma 2 ed aventi centro aziendale entro un raggio di 70 chilometri dalla superficie forestale oggetto di concessione.

5. Al fine di garantire la tutela e la gestione attiva delle risorse agro-silvo-pastorali, il miglioramento dei fondi abbandonati e la ricostituzione di unità produttive economicamente sostenibili in grado di favorire l'occupazione, la costituzione ed il consolidamento di nuove attività imprenditoriali, le regioni promuovono l'associazionismo fondiario tra i proprietari dei terreni pubblici o privati, anche in deroga al disposto di cui all'[articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175](#), nonché la costituzione e la partecipazione ai consorzi forestali, a cooperative che operano prevalentemente in campo forestale o ad altre forme associative tra i proprietari e i titolari della gestione dei beni terrieri, valorizzando la gestione associata delle piccole proprietà, i demani, le proprietà collettive e gli usi civici delle popolazioni.

6. Le cooperative forestali e i loro consorzi che forniscono in via prevalente, anche nell'interesse di terzi, servizi in ambito forestale e lavori nel settore della selvicoltura, ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali, sono equiparati agli imprenditori agricoli. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le condizioni di equiparazione di cui al presente comma.

7. Le regioni definiscono coerentemente con i criteri nazionali minimi di cui al comma 8, lettera b), i criteri per la formazione professionale degli operatori forestali e i requisiti professionali minimi per l'esecuzione degli interventi di gestione forestale in relazione alla loro natura e complessità.

8. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite apposite disposizioni per la definizione:

- a) dei criteri minimi nazionali per l'iscrizione agli elenchi o albi regionali di cui al comma 2; [\(5\)](#)
- b) dei criteri minimi nazionali per la formazione professionale degli operatori forestali e per l'esecuzione degli interventi di gestione forestale di cui al comma 7, in coerenza con gli indirizzi europei [\(6\)](#).

9. Le regioni si adeguano alle disposizioni emanate ai sensi del comma 8 entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 8. Nelle more della definizione dei predetti criteri, gli elenchi o gli albi già istituiti dalle regioni conservano la propria efficacia.

10. Le regioni promuovono la certificazione volontaria della gestione forestale sostenibile e la tracciabilità dei prodotti forestali, l'utilizzo di prodotti forestali certificati nelle politiche di acquisto pubblico nonché la valorizzazione della bioeconomia forestale e delle produzioni legnose e non legnose di qualità, con particolare attenzione ai servizi ambientali forniti dagli ecosistemi forestali.

11. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con le regioni e le province autonome, intraprende azioni volte a contrastare il commercio di legname e dei prodotti in legno di provenienza illegale in attuazione degli indirizzi internazionali, del [regolamento \(CE\) n. 2173/2005 del Consiglio del 20 dicembre](#)

[2005](#), del [regolamento \(UE\) n. 995/2010](#) del Parlamento e del Consiglio del 20 ottobre 2010 e nel rispetto di quanto previsto agli [articoli 7 e 10 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177](#).

12. Le imprese iscritte agli albi di cui al comma 2 sono esonerate dall'obbligo di iscrizione al registro degli operatori previsto dall'[articolo 4 del decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 178](#).

13. All'attuazione del presente articolo si fa fronte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

14. Continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all'[articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97](#), all'[articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228](#), ed all'[articolo 2, comma 134, della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#).

[\(5\)](#) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il [D.M. 29 aprile 2020](#).

[\(6\)](#) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il [D.M. 29 aprile 2020](#).

Art. 11. Prodotti forestali spontanei non legnosi

1. Le regioni promuovono la valorizzazione economica dei prodotti forestali spontanei non legnosi ad uso alimentare e non alimentare, definiscono adeguate modalità di gestione, garantiscono la tutela della capacità produttiva del bosco e ne regolamentano la raccolta nel rispetto dei diritti riconosciuti ai soggetti titolari di uso civico, differenziando tra raccoglitore per auto-consumo e raccoglitore commerciale, in coerenza con la normativa specifica di settore.

2. I diritti di uso civico di raccolta dei prodotti forestali spontanei non legnosi sono equiparati alla raccolta occasionale non commerciale, qualora non diversamente previsto dal singolo uso civico.

Art. 12. Forme di sostituzione della gestione e di conferimento delle superfici forestali

1. Per la valorizzazione funzionale del territorio agro-silvo-pastorale, la salvaguardia dell'assetto idrogeologico, la prevenzione e il contenimento del rischio incendi e del degrado ambientale, le regioni provvedono al ripristino delle condizioni di sicurezza in caso di rischi per l'incolumità pubblica e di instabilità ecologica dei boschi, e promuovono il recupero produttivo delle proprietà fondiarie frammentate e dei terreni abbandonati o silenti, anche nel caso vi siano edificazioni anch'esse in stato di abbandono.

2. I proprietari e gli aventi titolo di possesso dei terreni di cui al comma 1 provvedono coordinatamente e in accordo con gli enti competenti alla realizzazione degli interventi di gestione necessari per il ripristino o la valorizzazione agro-silvo-pastorale dei propri terreni.

3. Nel caso in cui non siano stati posti in essere gli interventi di cui al comma 2 o non sia possibile raggiungere un accordo o, ancora, nel caso di terreni silenti, le regioni possono procedere all'attuazione degli interventi di gestione previsti conformemente alla disciplina vigente in materia di contratti pubblici, con forme di sostituzione diretta o affidamento della gestione dei terreni interessati e delle strutture ivi presenti a imprese, consorzi, cooperative di cui all'articolo 10, comma 5, ad altri soggetti pubblici o privati ovvero mediante affidamento ad enti delegati dalle stesse per la gestione forestale, privilegiando l'imprenditoria giovanile.

4. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, le regioni provvedono:

a) alla definizione dei criteri e delle modalità per l'individuazione, l'approvazione e l'attuazione degli interventi di gestione necessari al ripristino ed al miglioramento delle condizioni dei boschi e delle loro funzioni protettive, ambientali ed economiche, anche nell'ambito e in attuazione degli strumenti di pianificazione forestale di cui all'articolo 6;

b) alla definizione degli accordi con i proprietari dei terreni interessati e all'individuazione degli strumenti più idonei per la realizzazione degli interventi di gestione forestale da attuare, nonché alla definizione delle eventuali procedure per la sostituzione diretta o l'affidamento della gestione di cui al comma 3 al fine di ripristinare e migliorare le condizioni dei boschi e le loro funzioni protettive, ambientali ed economiche;

c) alla definizione dei criteri e delle modalità per il calcolo e il riconoscimento degli eventuali frutti, al netto dei costi sostenuti, derivati dalla realizzazione degli interventi di gestione forestale previsti per i terreni la cui proprietà non sia individuabile o reperibile e godibile come previsto al comma 5.

5. Le regioni possono accantonare gli eventuali frutti di cui al comma 4, lettera c), per un periodo massimo di 2 anni a decorrere dalla disponibilità degli stessi. Decorso il termine di cui al primo periodo, in assenza di richiesta di liquidazione da parte dei legittimi proprietari delle superfici, i frutti possono essere impiegati dalla regione per la realizzazione di opere e servizi volti garantire la valorizzazione ambientale, paesaggistica e socio-economica dei boschi nell'ambito del bacino o dell'area da cui i frutti sono stati ricavati. Le opere e i servizi di cui al precedente periodo devono prevedere attività di gestione, di prevenzione del dissesto idrogeologico e degli incendi boschivi e di ripristino dei danni causati da calamità naturali o da eventi di eccezionale gravità, nonché interventi fitosanitari in aree colpite da gravi od estese infestazioni.

Art. 13. Materiale forestale di moltiplicazione

1. La provenienza del materiale di moltiplicazione destinato a fini forestali è certificata in conformità alle disposizioni del [decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386](#). Il medesimo materiale di moltiplicazione deve essere in condizioni fito-sanitarie conformi alle normative di settore ed adeguato alle condizioni ambientali della stazione di impianto.

2. Le regioni aggiornano i registri dei materiali di base previsti dall'[articolo 10 del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386](#), in cui vengono iscritti i materiali forestali di base presenti nel proprio territorio. Le regioni alimentano con i dati dei registri di cui al primo periodo il registro nazionale dei materiali di base conservato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

3. Al fine di tutelare la biodiversità del patrimonio forestale nazionale, in relazione alle competenze previste all'[articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143](#), i Centri nazionali biodiversità Carabinieri di Pieve S. Stefano, Peri e Bosco Fontana, sono riconosciuti quali centri nazionali per lo studio e la conservazione della biodiversità forestale. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Ministro della difesa, sono individuati ulteriori centri rispetto a quelli di cui al primo periodo, in numero e modalità sufficienti a rappresentare zone omogenee dal punto di vista ecologico, ed è loro riconosciuta la qualifica di Centri nazionali per lo studio e la conservazione della biodiversità forestale.

4. I centri di cui al comma 3 sono abilitati alla certificazione ufficiale delle analisi sulla qualità dei semi forestali e possono coadiuvare le regioni nell'individuazione delle aree di provenienza e dei materiali di base collaborando con i centri di ricerca e le istituzioni europee e nazionali che operano nel campo della conservazione delle risorse genetiche forestali.

5. La Commissione tecnica di cui all'[articolo 14 del decreto legislativo del 10 novembre 2003, n. 386](#), istituita presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, redige, conserva e aggiorna il registro nazionale dei materiali di base di cui al comma 2 e coordina la filiera vivaistica forestale nazionale, secondo modalità definite con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

6. All'attuazione del presente articolo si fa fronte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 14. Coordinamento

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali elabora specifiche linee di programmazione, di coordinamento e di indirizzo in materia di politica forestale nazionale, in attuazione della Strategia forestale nazionale ed in coerenza con la normativa europea e gli impegni assunti in sede europea e internazionale in materia di ambiente, paesaggio, clima, energia e sviluppo in coordinamento con i Ministeri competenti.
2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in accordo con le regioni, svolge funzioni di coordinamento e indirizzo nazionale in materia di programmazione, di pianificazione, di gestione e di valorizzazione del patrimonio forestale, oltre che di sviluppo delle filiere forestali, anche ai fini della promozione degli interessi nazionali del settore a livello internazionale ed europeo.
3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali può istituire un tavolo di settore al fine di migliorare la governance dei processi decisionali per lo sviluppo delle filiere forestali. Le regioni e le province autonome, possono promuovere, coordinatamente con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'istituzione di specifici tavoli di settore o filiera al fine di garantire il coordinamento territoriale o settoriale per la tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio forestale e per lo sviluppo delle diverse componenti delle filiere forestali. Il Ministero può parteciparvi con un proprio rappresentante incaricato.
4. All'attuazione del presente articolo si fa fronte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In particolare, ai partecipanti agli organismi di cui al comma 3 non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, emolumenti né rimborsi spese comunque denominati.

Art. 15. Monitoraggio, statistiche, ricerca, formazione e informazione

1. A fini statistici, di inventario e di monitoraggio del patrimonio forestale nazionale e delle filiere del settore, nel rispetto degli impegni internazionali e degli standard definiti dall'Unione europea e dalle organizzazioni delle Nazioni Unite, la definizione di foresta è quella adottata dall'Istituto nazionale di statistica e utilizzata per l'Inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio.
2. In attuazione del principio di leale collaborazione, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali promuove il coordinamento, l'armonizzazione e la digitalizzazione delle informazioni statistiche e cartografiche inerenti al patrimonio forestale, la gestione delle attività di settore e le sue filiere produttive, nonché delle informazioni di carattere ambientale inerenti la materia forestale. Tale attività è svolta sentiti il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Ministero dell'interno e di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e con l'Istituto nazionale di statistica. Al fine di facilitare una migliore conoscenza e gestione del patrimonio forestale, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali promuove l'elaborazione di criteri per la realizzazione della cartografia forestale georiferita, da rendere disponibile sul sito istituzionale del Ministero, nel rispetto della [direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2007](#) e della [direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003](#). A tale attività si fa fronte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali predispose altresì un rapporto pubblico periodico sullo stato del patrimonio forestale nazionale, del settore e delle sue filiere produttive coerentemente con gli standard di monitoraggio e valutazione definiti dal processo pan-europeo Forest Europe e con quelli forniti dall'Unione europea e dalle organizzazioni delle Nazioni Unite. Il rapporto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero ed è comunicato alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica.
4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali promuove, anche avvalendosi dei propri enti strumentali ed in collaborazione con le Università, gli enti di ricerca nazionali, europei e internazionali, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, lo sviluppo della ricerca

e della sperimentazione in ambito forestale in conformità al Piano strategico per l'innovazione e la ricerca del settore agricolo, alimentare forestale e alle disposizioni del [decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454](#).

5. Le regioni possono promuovere d'intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, forme di coordinamento interregionale per lo scambio ed il riconoscimento dei programmi, dei titoli e dei crediti formativi nell'ambito della formazione professionale e dell'aggiornamento tecnico degli operatori del settore forestale.

6. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, anche d'intesa con le regioni, può promuovere nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, iniziative e attività di informazione e divulgazione pubblica nonché di educazione e comunicazione sul significato e ruolo del bosco, della gestione forestale, delle filiere produttive e dei servizi generati dalle foreste e della loro razionale gestione, in favore della società.

Art. 16. Disposizioni di coordinamento

1. Alla [legge 14 gennaio 2013, n. 10](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica dell'[articolo 7](#), dopo le parole: «alberi monumentali,», sono inserite le seguenti: «dei boschi vetusti,»;

b) all'[articolo 7](#), dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Sono considerati boschi vetusti le formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate che per età, forme o dimensioni, ovvero per ragioni storiche, letterarie, toponomastiche o paesaggistiche, culturali e spirituali presentino caratteri di preminente interesse, tali da richiedere il riconoscimento ad una speciale azione di conservazione.»;

c) all'[articolo 7](#), il comma 2, è sostituito dal seguente: «2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), sono stabiliti i principi e i criteri direttivi per il censimento degli alberi monumentali e dei boschi vetusti ad opera dei comuni e per la redazione ed il periodico aggiornamento da parte delle regioni e dei comuni degli elenchi di cui al comma 3, ed è istituito l'elenco degli alberi monumentali e dei boschi vetusti d'Italia alla cui gestione provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Dell'avvenuto inserimento di un albero nell'elenco è data pubblicità mediante l'albo pretorio, con la specificazione della località nella quale esso sorge, affinché chiunque vi abbia interesse possa ricorrere avverso l'inserimento. L'elenco degli alberi monumentali e dei boschi vetusti d'Italia è aggiornato periodicamente ed è messo a disposizione, tramite sito internet, delle amministrazioni pubbliche e della collettività.»;

d) all'[articolo 7](#), il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Le regioni recepiscono le definizioni di albero monumentale di cui al comma 1 e di boschi vetusti di cui al comma 1-bis, effettuano la raccolta dei dati risultanti dal censimento operato dai comuni e, sulla base degli elenchi comunali, redigono gli elenchi regionali e li trasmettono al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. L'inottemperanza o la persistente inerzia delle regioni comporta, previa diffida ad adempiere entro un determinato termine, l'attivazione dei poteri sostitutivi da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.».

2. Al [decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'[articolo 11](#), il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Per l'iscrizione dei cloni di pioppo al registro nazionale dei materiali di base, è competente l'Osservatorio nazionale per il pioppo, istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che sostituisce nelle sue funzioni la Commissione nazionale per il pioppo di cui alla [legge 3 dicembre 1962, n. 1799](#), e che riferisce del suo operato alla commissione tecnica. Dalla partecipazione all'Osservatorio nazionale per il pioppo non derivano nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica e comunque ai partecipanti non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, emolumenti né rimborsi spese comunque denominati.»;

b) all'[articolo 13](#), comma 2, le parole: «della Comunità» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Unione europea»; all'[articolo 13](#), comma 3, le parole: «nella Comunità» sono sostituite dalle seguenti: «nell'Unione europea»;

c) l'[articolo 14](#) è sostituito dal seguente:

«Art. 14 (Commissione tecnica). - 1. Con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, la Commissione tecnica che sostituisce la commissione tecnico - consultiva di cui all'[articolo 16 della legge 22 maggio 1973, n. 269](#).

2. La Commissione tecnica di cui al comma 1 è coordinata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

3. La Commissione tecnica di cui al comma 1 supporta il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali nello svolgimento delle funzioni di indirizzo e raccordo generale tra i soggetti istituzionali competenti, garantendo altresì lo svolgimento dei compiti previsti dal presente decreto. La Commissione tecnica in particolare verifica e, se del caso, aggiorna:

a) i modelli di registro di carico e scarico di cui all'articolo 5, comma 2;

b) le modalità di raccolta dei dati sulla consistenza del materiale vivaistico, di cui all'articolo 5, comma 4;

c) i codici delle regioni di provenienza, di cui all'articolo 8, comma 12;

d) i criteri per l'individuazione e la rappresentazione cartografica delle regioni di provenienza, di cui all'articolo 10, comma 4;

e) i criteri, cui devono rispondere i materiali di moltiplicazione importati a garanzia dell'equivalenza qualitativa rispetto ai materiali prodotti nell'Unione europea, di cui all'articolo 13, comma 3;

f) il peso minimo dei campioni di sementi da prelevare per i controlli doganali di cui all'articolo 13, comma 8;

g) il modello per i controlli di cui all'articolo 15, comma 1.

4. I documenti di cui al comma 3 sono adottati, con uno o più decreti, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

5. La commissione di cui al comma 1 è costituita da nove membri, come di seguito specificato:

a) un rappresentante del mondo scientifico universitario esperto in vivaistica forestale designato di concerto tra il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

b) tre rappresentanti delle regioni e delle province autonome, esperti del settore, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

c) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali e due rappresentanti del CREA Centro foresta e legno;

d) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

e) un rappresentante dei produttori privati, nominato dalle associazioni di categoria del settore vivaistico-sementiero forestale maggiormente rappresentative a livello nazionale.

6. I componenti della Commissione tecnica durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Le funzioni di coordinamento e di segreteria senza diritto di voto, sono svolte da un dirigente o da un funzionario della competente struttura del Ministero. I membri della Commissione eleggono al proprio interno il Presidente e definiscono un regolamento di funzionamento.

7. Ai componenti della Commissione tecnica non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, emolumenti né rimborsi spese comunque denominati. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.».

3. I richiami agli articoli del [decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227](#), contenuti in altri testi normativi, sono da intendersi riferiti ai corrispondenti articoli del presente decreto.

Art. 17. Disposizioni applicative e transitorie

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono alle finalità del presente decreto ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti.

2. Nelle more dell'adozione dei decreti ministeriali e delle disposizioni di indirizzo elaborate ai sensi del presente decreto restano valide le eventuali normative di dettaglio nazionali e regionali vigenti.

Art. 18. Abrogazioni

1. Il [decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227](#), è abrogato.

Art. 19. Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 art. 146 [\(1\)](#) [\(2\)](#).

Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'[articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137](#).

[\(1\)](#) Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.

[\(2\)](#) Estremi corretti da [Comunicato 26 febbraio 2004](#), pubblicato nella G.U. 26 febbraio 2004, n. 47.

Capo IV

Controllo e gestione dei beni soggetti a tutela

[\(commento di giurisprudenza\)](#)

Articolo 146 *Autorizzazione* [\(277\)](#) [\(289\)](#)

1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'[articolo 142](#), o in base alla legge, a termini degli [articoli 136, 143](#), comma 1, lettera d), e [157](#), non possono distruggerli, né introdurre modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione.
3. La documentazione a corredo del progetto è preordinata alla verifica della compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato. Essa è individuata, su proposta del Ministro, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, e può essere aggiornata o integrata con il medesimo procedimento.
4. L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui all'[articolo 167](#), commi 4 e 5, l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi. L'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato. [\(279\)](#) [\(287\)](#)
5. Sull'istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la regione, dopo avere acquisito il parere vincolante del soprintendente in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla legge o in base alla legge, ai sensi del comma 1, salvo quanto disposto all'[articolo 143](#), commi 4 e 5. Il parere del soprintendente, all'esito dell'approvazione delle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli [articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis](#) e [143, comma 1, lettere b\), c\) e d\)](#), nonché della positiva verifica da parte del Ministero, su richiesta della regione interessata, dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura obbligatoria non vincolante ed è reso nel rispetto delle previsioni e delle prescrizioni del piano paesaggistico, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti, decorsi i quali l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione. [\(278\)](#)

6. La regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali. Può tuttavia delegarne l'esercizio, per i rispettivi territori, a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, agli enti parco, ovvero a comuni, purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia. ⁽²⁸⁰⁾

7. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ricevuta l'istanza dell'interessato, verifica se ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'[articolo 149](#), comma 1, alla stregua dei criteri fissati ai sensi degli [articoli 140](#), comma 2, [141](#), comma 1, [141-bis](#) e [143](#), comma 1, lettere b), c) e d). Qualora detti presupposti non ricorrano, l'amministrazione verifica se l'istanza stessa sia corredata della documentazione di cui al comma 3, provvedendo, ove necessario, a richiedere le opportune integrazioni e a svolgere gli accertamenti del caso. Entro quaranta giorni dalla ricezione dell'istanza, l'amministrazione effettua gli accertamenti circa la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici e trasmette al soprintendente la documentazione presentata dall'interessato, accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa nonché con una proposta di provvedimento, e dà comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al soprintendente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo. ⁽²⁸¹⁾

8. Il soprintendente rende il parere di cui al comma 5, limitatamente alla compatibilità paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso ed alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui all'[articolo 140](#), comma 2, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti. Il soprintendente, in caso di parere negativo, comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell'[articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241](#). Entro venti giorni dalla ricezione del parere, l'amministrazione provvede in conformità. ⁽²⁸²⁾

9. Decorso inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'[articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), entro il 31 dicembre 2008, su proposta del Ministro d'intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto dall'[articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), sono stabilite procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità in base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti, ferme, comunque, le esclusioni di cui agli [articoli 19](#), comma 1 e [20, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#) e successive modificazioni. ^{(286) (288)}

10. Decorso inutilmente il termine indicato all'ultimo periodo del comma 8 senza che l'amministrazione si sia pronunciata, l'interessato può richiedere l'autorizzazione in via sostitutiva alla regione, che vi provvede, anche mediante un commissario ad acta, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora la regione non abbia delegato gli enti indicati al comma 6 al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, e sia essa stessa inadempiente, la richiesta del rilascio in via sostitutiva è presentata al soprintendente.

11. L'autorizzazione paesaggistica è trasmessa, senza indugio, alla soprintendenza che ha reso il parere nel corso del procedimento, nonché, unitamente allo stesso parere, alla regione ovvero agli altri enti pubblici territoriali interessati e, ove esistente, all'ente parco nel cui territorio si trova l'immobile o l'area sottoposti al vincolo. ⁽²⁸³⁾

12. L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo

regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado.

13. Presso ogni amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è istituito un elenco delle autorizzazioni rilasciate, aggiornato almeno ogni trenta giorni e liberamente consultabile, anche per via telematica, in cui è indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione, con la annotazione sintetica del relativo oggetto. Copia dell'elenco è trasmessa trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza.

14. Le disposizioni dei commi da 1 a 13 si applicano anche alle istanze concernenti le attività di coltivazione di cave e torbiere nonché per le attività minerarie di ricerca ed estrazione incidenti sui beni di cui all' [articolo 134](#). ⁽²⁸⁴⁾

[15. Le disposizioni dei commi 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 13 non si applicano alle autorizzazioni per le attività minerarie di ricerca ed estrazione. Per tali attività restano ferme le potestà del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi della normativa in materia, che sono esercitate tenendo conto delle valutazioni espresse, per quanto attiene ai profili paesaggistici, dal soprintendente competente. Il soprintendente si pronuncia entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, corredata della necessaria documentazione tecnica, da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. ⁽²⁸⁵⁾]

16. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

[\(277\)](#) Articolo sostituito dall'[art. 16, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157](#). Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall'[art. 2, comma 1, lett. s\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63](#).

[\(278\)](#) Comma così modificato dall'[art. 4, comma 16, lett. e\), n. 2\), D.L. 13 maggio 2011, n. 70](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 12 luglio 2011, n. 106](#) e, successivamente, dall'[art. 39, comma 1, lett. b\), n. 2\), D.L. 21 giugno 2013, n. 69](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 9 agosto 2013, n. 98](#). Vedi, anche, l' [art. 217, comma 1, lett. v\), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50](#) e il [Parere 3 agosto 2016](#) del Mibact.

[\(279\)](#) Comma così modificato dall'[art. 4, comma 16, lett. e\), n. 1\), D.L. 13 maggio 2011, n. 70](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 12 luglio 2011, n. 106](#), dall'[art. 39, comma 1, lett. b\), n. 1\), D.L. 21 giugno 2013, n. 69](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 9 agosto 2013, n. 98](#), dall'[art. 3-quater, comma 1, D.L. 8 agosto 2013, n. 91](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 7 ottobre 2013, n. 112](#), e, successivamente, dall'[art. 12, comma 1, lett. a\), D.L. 31 maggio 2014, n. 83](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 29 luglio 2014, n. 106](#). Vedi, anche, l' [art. 217, comma 1, lett. v\), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50](#) e il [Parere 3 agosto 2016](#) del Mibact.

[\(280\)](#) Comma così modificato dall'[art. 4, comma 16, lett. e\), n. 3\), D.L. 13 maggio 2011, n. 70](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 12 luglio 2011, n. 106](#). Vedi, anche, l' [art. 217, comma 1, lett. v\), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50](#) e il [Parere 3 agosto 2016](#) del Mibact.

[\(281\)](#) Comma così modificato dall'[art. 4, comma 16, lett. e\), n. 4\), D.L. 13 maggio 2011, n. 70](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 12 luglio 2011, n. 106](#). Vedi, anche, l' [art. 217, comma 1, lett. v\), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50](#) e il [Parere 3 agosto 2016](#) del Mibact.

[\(282\)](#) Comma così modificato dall'[art. 4, comma 16, lett. e\), n. 5\), D.L. 13 maggio 2011, n. 70](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 12 luglio 2011, n. 106](#). Vedi, anche, l' [art. 217, comma 1, lett. v\), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50](#) e il [Parere 3 agosto 2016](#) del Mibact.

[\(283\)](#) Comma così modificato dall'[art. 4, comma 16, lett. e\), n. 6\), D.L. 13 maggio 2011, n. 70](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 12 luglio 2011, n. 106](#). Vedi, anche, l' [art. 217, comma 1, lett. v\), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50](#) e il [Parere 3 agosto 2016](#) del Mibact.

[\(284\)](#) Comma così sostituito dall'[art. 4, comma 16, lett. e\), n. 7\), D.L. 13 maggio 2011, n. 70](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 12 luglio 2011, n. 106](#). Vedi, anche, l' [art. 217, comma 1, lett. v\), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50](#) e il [Parere 3 agosto 2016](#) del Mibact.

[\(285\)](#) Comma abrogato dall'[art. 4, comma 16, lett. e\), n. 8\), D.L. 13 maggio 2011, n. 70](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 12 luglio 2011, n. 106](#). Vedi, anche, l' [art. 217, comma 1, lett. v\), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50](#) e il [Parere 3 agosto 2016](#) del Mibact.

[\(286\)](#) Comma così modificato dall'[art. 25, comma 3, D.L. 12 settembre 2014, n. 133](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 novembre 2014, n. 164](#). In precedenza il presente comma era stato modificato [dall'art. 39, comma 1, lett. b\), n. 3\), D.L. 21 giugno 2013, n. 69](#); successivamente, tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione ([L. 9 agosto 2013, n. 98](#)) e dall'[art. 12, comma 1, lett. b\), D.L. 31 maggio 2014, n. 83](#); successivamente, tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione ([L. 29 luglio 2014, n. 106](#)).

[\(287\)](#) Per la proroga del termine delle autorizzazioni paesaggistiche, di cui al presente comma, vedi l' [art. 30, comma 3, D.L. 21 giugno 2013, n. 69](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 9 agosto 2013, n. 98](#), come modificato dall' [art. 3-quater, comma 2, D.L. 8 agosto 2013, n. 91](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 7 ottobre 2013, n. 112](#), e, successivamente, l' [art. 51, comma 2, D.L. 16 luglio 2020, n. 76](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 settembre 2020, n. 120](#).

[\(288\)](#) Per il regolamento previsto dal presente comma vedi il [D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139](#) e il [D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31](#).

[\(289\)](#) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l' [art. 6, comma 4, D.L. 12 settembre 2014, n. 133](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 novembre 2014, n. 164](#).

D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227 ⁽¹⁾.

Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della [L. 5 marzo 2001, n. 57](#) ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 giugno 2001, n. 137, S.O.

⁽²⁾ Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 18, comma 1, [D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34](#). A norma dell'art. 16, comma 3, del medesimo [D.Lgs. n. 34/2018](#), i richiami agli articoli del presente provvedimento contenuti in altri testi normativi, sono da intendere riferiti ai corrispondenti articoli del Testo unico emanato con il citato [D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34](#).

Legge 21 novembre 2000, n. 353.**Legge-quadro in materia di incendi boschivi.**

Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 novembre 2000, n. 280.

Capo I**Previsione, prevenzione e lotta attiva****1. Finalità e principi.**

1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate alla conservazione e alla difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale quale bene insostituibile per la qualità della vita e costituiscono principi fondamentali dell'ordinamento ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 gli enti competenti svolgono in modo coordinato attività di previsione, di prevenzione e di lotta attiva contro gli incendi boschivi con mezzi da terra e aerei, nel rispetto delle competenze previste dal *decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*, nonché attività di formazione, informazione ed educazione ambientale.

3. Le regioni a statuto ordinario provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti sulla base delle disposizioni di principio della presente legge entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della stessa. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità di cui alla presente legge secondo quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione. Gli interventi delle strutture statali previsti dalla presente legge sono estesi anche ai territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome interessate su richiesta delle medesime e previe opportune intese.

2. Definizione.

1. Per incendio boschivo si intende un fuoco con suscettività a espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree.

3. Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.

1. Le regioni approvano il piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, sulla base di linee guida e di direttive deliberate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, che si avvale, per quanto di rispettiva competenza, del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, di seguito denominato «Dipartimento», del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del *decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, di seguito denominata «Conferenza unificata».

2. Le regioni approvano il piano di cui al comma 1 entro centocinquanta giorni dalla deliberazione delle linee guida e delle direttive di cui al medesimo comma 1.

3. Il piano, sottoposto a revisione annuale, individua:

- a) le cause determinanti ed i fattori predisponenti l'incendio;
- b) le aree percorse dal fuoco nell'anno precedente, rappresentate con apposita cartografia;
- c) le aree a rischio di incendio boschivo rappresentate con apposita cartografia tematica aggiornata, con l'indicazione delle tipologie di vegetazione prevalenti;
- d) i periodi a rischio di incendio boschivo, con l'indicazione dei dati anemologici e dell'esposizione ai venti;
- e) gli indici di pericolosità fissati su base quantitativa e sinottica;

f) le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo di cui alle lettere c) e d);

g) gli interventi per la previsione e la prevenzione degli incendi boschivi anche attraverso sistemi di monitoraggio satellitare;

h) la consistenza e la localizzazione dei mezzi, degli strumenti e delle risorse umane nonché le procedure per la lotta attiva contro gli incendi boschivi;

i) la consistenza e la localizzazione delle vie di accesso e dei tracciati spartifuoco nonché di adeguate fonti di approvvigionamento idrico;

l) le operazioni silvicolture di pulizia e manutenzione del bosco, con facoltà di previsione di interventi sostitutivi del proprietario inadempiente in particolare nelle aree a più elevato rischio;

m) le esigenze formative e la relativa programmazione;

n) le attività informative;

o) la previsione economico-finanziaria delle attività previste nel piano stesso.

4. In caso di inadempienza delle regioni, il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, avvalendosi, per quanto di rispettiva competenza, del Dipartimento, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato, sentita la Conferenza unificata, predisporre, anche a livello interprovinciale, le attività di emergenza per lo spegnimento degli incendi boschivi, tenendo conto delle strutture operative delle province, dei comuni e delle comunità montane.

5. Nelle more dell'approvazione dei piani di cui al comma 1 restano efficaci, a tutti gli effetti, i piani antincendi boschivi già approvati dalle regioni.

4. Previsione e prevenzione del rischio di incendi boschivi.

1. L'attività di previsione consiste nell'individuazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettere c), d) ed e), delle aree e dei periodi a rischio di incendio boschivo nonché degli indici di pericolosità. Rientra nell'attività di previsione l'approntamento dei dispositivi funzionali a realizzare la lotta attiva di cui all'articolo 7.

2. L'attività di prevenzione consiste nel porre in essere azioni mirate a ridurre le cause e il potenziale innesco d'incendio nonché interventi finalizzati alla mitigazione dei danni conseguenti. A tale fine sono utilizzati tutti i sistemi e i mezzi di controllo e vigilanza delle aree a rischio di cui al comma 1 ed in generale le tecnologie per il monitoraggio del territorio, conformemente alle direttive di cui all'articolo 3, comma 1, nonché interventi culturali idonei volti a migliorare l'assetto vegetazionale degli ambienti naturali e forestali.

3. Le regioni programmano le attività di previsione e prevenzione ai sensi dell'articolo 3. Possono altresì, nell'ambito dell'attività di prevenzione, concedere contributi a privati proprietari di aree boscate, per operazioni di pulizia e di manutenzione selvicolturale, prioritariamente finalizzate alla prevenzione degli incendi boschivi.

4. Le regioni provvedono altresì alla predisposizione di apposite planimetrie relative alle aree a rischio di cui al comma 1 e, nell'esercizio delle proprie competenze in materia urbanistica e di pianificazione territoriale, tengono conto del grado di rischio di incendio boschivo del territorio.

5. Le province, le comunità montane ed i comuni attuano le attività di previsione e di prevenzione secondo le attribuzioni stabilite dalle regioni.

5. Attività formative.

1. Ai fini della crescita e della promozione di un'effettiva educazione ambientale in attività di protezione civile, lo Stato e le regioni promuovono, d'intesa, l'integrazione dei programmi didattici delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado.

2. Le regioni curano, anche in forma associata, l'organizzazione di corsi di carattere tecnico-pratico rivolti alla preparazione di soggetti per le attività di previsione, prevenzione degli incendi boschivi e lotta attiva ai medesimi.

3. Per l'organizzazione dei corsi di cui al comma 2, le regioni possono avvalersi anche del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

6. *Attività informative.*

1. Le amministrazioni statali, regionali e gli enti locali promuovono, ai sensi della *legge 7 giugno 2000, n. 150*, l'informazione alla popolazione in merito alle cause determinanti l'innescio di incendio e alle norme comportamentali da rispettare in situazioni di pericolo. La divulgazione del messaggio informativo si avvale di ogni forma di comunicazione e degli uffici relazioni con il pubblico, istituiti ai sensi dell'*articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29*.

7. *Lotta attiva contro gli incendi boschivi.*

1. Gli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi comprendono le attività di ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allarme e spegnimento con mezzi da terra e aerei.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Dipartimento, garantisce e coordina sul territorio nazionale, avvalendosi del Centro operativo aereo unificato (COAU), le attività aeree di spegnimento con la flotta aerea antincendio dello Stato, assicurandone l'efficacia operativa e provvedendo al potenziamento e all'ammodernamento di essa. Il personale addetto alla sala operativa del COAU è integrato da un rappresentante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2-bis. La flotta aerea antincendio della Protezione civile è trasferita al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i tempi e le modalità di attuazione del trasferimento, previa individuazione delle risorse finanziarie, strumentali e umane allo scopo finalizzate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Restano fermi i vigenti contratti comunque afferenti alla flotta aerea in uso al Dipartimento della protezione civile ed ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse di cui all'*articolo 21, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 luglio 2011, n. 111*.

3. Le regioni programmano la lotta attiva ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3, lettera h), e assicurano il coordinamento delle proprie strutture antincendio con quelle statali istituendo e gestendo con una operatività di tipo continuativo nei periodi a rischio di incendio boschivo le sale operative unificate permanenti (SOUP), avvalendosi, oltre che delle proprie strutture e dei propri mezzi aerei di supporto all'attività delle squadre a terra:

a) di risorse, mezzi e personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato in base ad accordi di programma;

b) di personale appartenente ad organizzazioni di volontariato, riconosciute secondo la vigente normativa, dotato di adeguata preparazione professionale e di certificata idoneità fisica qualora impiegato nelle attività di spegnimento del fuoco;

c) di risorse, mezzi e personale delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato, in caso di riconosciuta e urgente necessità, richiedendoli all'Autorità competente che ne potrà disporre l'utilizzo in dipendenza delle proprie esigenze;

d) di mezzi aerei di altre regioni in base ad accordi di programma.

4. Su richiesta delle regioni, il Centro operativo di cui al comma 2 interviene, con la flotta aerea di cui al medesimo comma, secondo procedure prestabilite e tramite le SOUP di cui al comma 3.

5. Le regioni assicurano il coordinamento delle operazioni a terra anche ai fini dell'efficacia dell'intervento dei mezzi aerei per lo spegnimento degli incendi boschivi. A tali fini, le regioni possono avvalersi del Corpo forestale dello Stato tramite i centri operativi antincendi boschivi articolabili in nuclei operativi speciali e di protezione civili da istituire con decreto del capo del Corpo medesimo.

6. Il personale stagionale utilizzato dalle regioni per attività connesse alle finalità di cui alla presente legge deve essere prevalentemente impiegato nelle attività di prevenzione di cui all'articolo 4 e reclutato con congruo anticipo rispetto ai periodi di maggiore rischio; ai fini di tale reclutamento, è data priorità al personale che ha frequentato, con esito favorevole, i corsi di cui

all'articolo 5, comma 2. Le regioni sono autorizzate a stabilire compensi incentivanti in rapporto ai risultati conseguiti in termini di riduzione delle aree percorse dal fuoco.

8. Aree naturali protette.

1. Il piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3 prevede per le aree naturali protette regionali, ferme restando le disposizioni della *legge 6 dicembre 1991, n. 394*, e successive modificazioni, un'apposita sezione, definita di intesa con gli enti gestori, su proposta degli stessi, sentito il Corpo forestale dello Stato.

2. Per i parchi naturali e le riserve naturali dello Stato è predisposto un apposito piano dal Ministro dell'ambiente di intesa con le regioni interessate, su proposta degli enti gestori, sentito il Corpo forestale dello Stato. Detto piano costituisce un'apposita sezione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3.

3. Le attività di previsione e prevenzione sono attuate dagli enti gestori delle aree naturali protette di cui ai commi 1 e 2 o, in assenza di questi, dalle province, dalle comunità montane e dai comuni, secondo le attribuzioni stabilite dalle regioni.

4. Le attività di lotta attiva per le aree naturali protette sono organizzate e svolte secondo le modalità previste dall'articolo 7.

9. Attività di monitoraggio e relazione al Parlamento.

1. Il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, avvalendosi del Dipartimento, svolge attività di monitoraggio sugli adempimenti previsti dalla presente legge e, decorso un anno dalla data di entrata in vigore di quest'ultima, riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione della legge stessa.

Capo II

Funzioni amministrative e sanzioni

10. Divieti, prescrizioni e sanzioni.

1. Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. Nei comuni sprovvisti di piano regolatore è vietata per dieci anni ogni edificazione su area boscata percorsa dal fuoco. È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia ⁽¹⁵⁾.

2. I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato. Il catasto è aggiornato annualmente. L'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. È ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 1.

3. Nel caso di trasgressioni al divieto di pascolo su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1 si applica una sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore a lire 60.000 e non superiore a lire 120.000 e nel caso di trasgressione al divieto di caccia sui medesimi soprassuoli si applica una sanzione amministrativa non inferiore a lire 400.000 e non superiore a lire 800.000.
4. Nel caso di trasgressioni al divieto di realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1, si applica l'articolo 20, primo comma, lettera c), della *legge 28 febbraio 1985, n. 47*. Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone la demolizione dell'opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.
5. Nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo sono vietate tutte le azioni, individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera f), determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio.
6. Per le trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire 2.000.000 e non superiore a lire 20.000.000. Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle categorie descritte all'articolo 7, commi 3 e 6.
7. In caso di trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 da parte di esercenti attività turistiche, oltre alla sanzione di cui al comma 6, è disposta la revoca della licenza, dell'autorizzazione o del provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività.
8. In ogni caso si applicano le disposizioni dell'*articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349*, sul diritto al risarcimento del danno ambientale, alla cui determinazione concorrono l'ammontare delle spese sostenute per la lotta attiva e la stima dei danni al soprassuolo e al suolo.

11. Modifiche al codice penale.

1.

2. All'articolo 424, primo comma, del codice penale, dopo la parola: «Chiunque» sono inserite le seguenti: «, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 423-bis,».

3. All'articolo 424, secondo comma, del codice penale le parole: «dell'articolo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 423».

4.

5. All'articolo 425, alinea, del codice penale, le parole: «dai due articoli precedenti» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 423 e 424».

6. All'articolo 425 del codice penale, il numero 5) è abrogato.

7. All'articolo 449, primo comma, del codice penale, dopo la parola: «Chiunque» sono inserite le seguenti: «, al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell'articolo 423-bis,».

Capo III

Disposizioni finanziarie, abrogazione di norme ed entrata in vigore

12. Disposizioni finanziarie.

1. Entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le risorse finanziarie, ad eccezione di quelle destinate all'assolvimento dei compiti istituzionali delle amministrazioni statali competenti, iscritte nelle unità previsionali di base per la lotta agli incendi boschivi, individuate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di

concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, sono trasferite in apposite unità previsionali di base del centro di responsabilità n. 20 «Protezione civile» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per analoga destinazione.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, per lo svolgimento delle funzioni di cui agli articoli 1, comma 3, 3, 4, 5, comma 2, 6, 7, 8 e 10, comma 2, lo Stato trasferisce alle regioni, nel triennio 2000-2002, la somma di lire 20 miliardi annue, di cui lire 10 miliardi ripartite proporzionalmente al patrimonio boschivo rilevato dall'inventario forestale nazionale, costituito presso il Corpo forestale dello Stato, e lire 10 miliardi suddivise in quote inversamente proporzionali al rapporto tra superficie percorsa dal fuoco e superficie regionale boscata totale prendendo a riferimento il dato medio del quinquennio precedente; alla predetta ripartizione provvede il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; di tali risorse le regioni provvedono a trasferire agli enti locali territoriali la parte necessaria allo svolgimento delle attribuzioni loro conferite dalla presente legge. Al predetto onere si provvede per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. A decorrere dall'anno finanziario 2003, per il finanziamento delle funzioni di cui agli articoli 1, comma 3, 3, 4, 5, comma 2, 6, 7, 8 e 10, comma 2, si provvede con stanziamento determinato dalla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della *legge 5 agosto 1978, n. 468*, e successive modificazioni. La ripartizione delle risorse fra le regioni avviene con le medesime modalità di cui al comma 2.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 6 e 7 connessi all'esercizio di funzioni di competenza dello Stato si provvede nei limiti degli ordinari stanziamenti assegnati agli organi competenti.

5. Per la sperimentazione di tecniche satellitari ai fini dell'individuazione delle zone boscate di cui all'articolo 10, comma 1, nonché ai fini di cui all'articolo 3, comma 3, lettera g), è autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per l'anno 2000, da iscriverne nell'unità previsionale di base 20.2.1.3 «Fondo per la protezione civile» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

7. Il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, avvalendosi del Dipartimento, effettua una ricognizione delle somme assegnate con i provvedimenti di cui alla presente legge ad enti e dagli stessi non utilizzate, in tutto o in parte, entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti. Con decreto del medesimo Ministro si provvede alla revoca, totale o parziale, dei provvedimenti di assegnazione, laddove si riscontri il mancato utilizzo delle relative somme da parte degli enti assegnatari; tali somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale di base 20.2.1.3 «Fondo per la protezione civile» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e possono essere impiegate, mediante ordinanze emesse ai sensi dell'*articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225*, per esigenze connesse all'attuazione della presente legge e volte in particolare ad eliminare situazioni di pericolo non fronteggiabili in sede locale; all'attuazione degli interventi provvede il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, in deroga alle norme vigenti e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento.

13. Norme abrogate ed entrata in vigore.

1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge e in particolare:

a) la *legge 1° marzo 1975, n. 47*, recante norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi;

b) il *decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 12 agosto 1982, n. 547*, recante misure urgenti per la protezione civile.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

R.D. 16-5-1926 n. 1126

Approvazione del regolamento per l'applicazione del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 luglio 1926, n. 154.

(...)

68. Il funzionario incaricato del collaudo notifica agli effetti dell'*art. 53 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267*, con avvisi da affiggersi per quindici giorni all'albo del Comune o dei Comuni interessati, il giorno in cui, successivamente alla pubblicazione degli avvisi stessi, inizierà le operazioni di collaudo.

(...)

R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267.

Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 maggio 1924, n. 117.

TITOLO I

Provvedimenti per la tutela dei pubblici interessi

Capo I - Limitazioni alla proprietà terriera

Sezione I - Vincolo per scopi idrogeologici

1. Sono sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le norme di cui agli artt. 7, 8 e 9 possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque.

2. La determinazione dei terreni di cui all'articolo precedente sarà fatta per zone nel perimetro dei singoli bacini fluviali.

A tale scopo l'Amministrazione forestale segnerà per ogni Comune su di una mappa catastale, o, in mancanza, su di una carta del regio Istituto geografico militare possibilmente in scala da 1 a 10.000, i terreni da comprendersi nella zona da vincolare, descrivendone i confini.

In apposita relazione esporrà ed illustrerà le circostanze ed i motivi che consigliarono la proposta.

3. Un esemplare della carta topografica, con la descrizione dei confini delle zone proposte per il vincolo, dovrà, a cura del Sindaco, restare affisso per 90 giorni all'albo pretorio del Comune.

Una copia della relazione resterà invece depositata presso la segreteria del Comune a disposizione degli interessati.

La pubblicazione di cui sopra terrà luogo di notificazione.

4. I reclami avverso la proposta di determinazione della zona da vincolare, redatti in carta libera, devono essere presentati alla segreteria del Comune entro il termine stabilito dall'articolo precedente.

Scaduto detto termine, il Sindaco trasmetterà tutti i reclami nonché l'esemplare della carta topografica, con la descrizione dei confini delle zone, e la relazione dell'Ispettorato forestale, al Comitato costituito a norma dell'art. 181.

Il Comitato deciderà, sentito, ove lo ritenga necessario, uno o più membri da esso delegati ad apposito sopralluogo.

Contro le decisioni del Comitato è ammesso ricorso al Consiglio di Stato entro novanta giorni dalla notificazione della decisione.

5. Esaurito l'esame dei ricorsi, il Comitato forestale darà notizia dell'esito di essi all'Ispettorato forestale. Questo, entro sessanta giorni dall'annuncio, curerà la pubblicazione all'albo di ogni Comune di un esemplare della carta topografica con l'indicazione delle zone definitivamente vincolate e con la descrizione dei confini delle zone stesse.

Ad ogni effetto di legge la determinazione delle zone vincolate, s'intenderà definitiva quindici giorni dopo la pubblicazione anzidetta.

6. Le variazioni da apportarsi alla delimitazione delle zone vincolate in seguito alle decisioni dei ricorsi al Consiglio di Stato, saranno pubblicate nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 5.

7. Per i terreni vincolati la trasformazione dei boschi in altre qualità di coltura e la trasformazione di terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione sono subordinate ad autorizzazione del Comitato forestale e alle modalità da esso prescritte, caso per caso, allo scopo di prevenire i danni di cui all'art. 1.

8. Per i terreni predetti il Comitato forestale dovrà prescrivere le modalità del governo e della utilizzazione dei boschi e del pascolo nei boschi e terreni pascolativi, le modalità della soppressione e utilizzazione dei cespugli aventi funzioni protettive, nonché quelle dei lavori di dissodamento di terreni saldi e della lavorazione del suolo nei terreni a coltura agraria, in quanto ciò sia ritenuto necessario per prevenire i danni di cui all'art. 1.

Tali prescrizioni potranno avere anche carattere temporaneo.

9. Nei terreni vincolati l'esercizio del pascolo sarà, in ogni caso, soggetto alle seguenti restrizioni:

a) nei boschi di nuovo impianto o sottoposti a taglio generale o parziale, oppure distrutti dagli incendi, non può essere ammesso il pascolo prima che lo sviluppo delle giovani piante e dei nuovi virgulti sia tale da escludere ogni pericolo di danno;

b) nei boschi adulti troppo radi e deperenti è altresì vietato il pascolo fino a che non sia assicurata la ricostituzione di essi;

c) nei boschi e nei terreni ricoperti di cespugli aventi funzioni protettive è, di regola, vietato il pascolo delle capre.

Su conforme parere dell'Autorità forestale, il Comitato potrà autorizzare il pascolo nei boschi e determinare le località in cui potrà essere eccezionalmente tollerato il pascolo delle capre.

10. Le prescrizioni di massima, di cui agli artt. 8 e 9, compilate in forma di regolamento, sono rese esecutive dal Ministro per l'economia nazionale, il quale potrà, udito il Consiglio di Stato, annullarne o modificarne le parti riconosciute contrarie ai fini ed alle disposizioni del titolo I del presente decreto ed alle leggi ed ai regolamenti generali.

Nel detto regolamento saranno comprese le norme di Polizia forestale.

11. Il Comitato, nel determinare le norme di polizia forestale, stabilirà anche le pene per i trasgressori, senza eccedere i limiti fissati dall'art. 434 del codice penale.

12. I proprietari dei terreni compresi nelle zone vincolate possono separatamente chiedere che i propri terreni siano in tutto od in parte esclusi dal vincolo.

Per ottenere tale esclusione dovranno farne domanda al Comitato forestale. Per l'ulteriore procedura si seguiranno le norme stabilite negli artt. 4, 5 e 6.

I terreni esclusi dal vincolo saranno indicati in un elenco da pubblicarsi a cura dell'Ispettorato forestale.

Le spese di accertamento sono a carico dello Stato solo nel caso di accoglimento delle domande degli interessati.

13. Le zone vincolate, nelle quali, per lavori eseguiti, per mutate forme di utilizzazione dei terreni o per altre cause, risulti cessato il pericolo di danni, di cui all'art. 1, possono dal Comitato forestale, su proposta dell'Amministrazione forestale o su richiesta degli interessati, essere dichiarate esenti dal vincolo.

Il Comitato forestale potrà del pari dichiarare totalmente o parzialmente esenti dalle limitazioni imposte dalle prescrizioni di massima i proprietari di terreni compresi nelle zone vincolate, qualora si verificano le circostanze previste dal precedente comma.

L'esenzione avrà carattere personale; a tutti gli altri effetti di legge anche questi terreni s'intenderanno vincolati.

Per le spese di accertamento valgono le norme di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente.

14. Le zone ed i terreni esenti dal vincolo possono, per iniziativa dell'Amministrazione forestale, o di chiunque vi abbia interesse, essere sottoposte a vincolo.

Per la determinazione delle prime e dei secondi e per la dichiarazione di vincolo saranno osservate le norme stabilite negli artt. 2, 3, 4, 5 e 6.

15. Per combattere le epidemie di parassiti animali e vegetali nei boschi, anche se non vincolati, si osserveranno le disposizioni contenute nella *L. 26 giugno 1913, n. 888*, per prevenire e combattere le malattie delle piante, in quanto trovino applicazione nel caso particolare.

16. Gli estimi dei terreni vincolati, che nella formazione del catasto siano stati applicati senza tener conto degli effetti del vincolo, saranno riveduti e ridotti in proporzione della diminuzione di reddito causata dal vincolo stesso.

TITOLO I

Provvedimenti per la tutela dei pubblici interessi

Capo I - Limitazioni alla proprietà terriera

Sezione II - Vincolo per altri scopi

17. I boschi, che per la loro speciale ubicazione, difendono terreni o fabbricati dalla caduta di valanghe, dal rotolamento di sassi, dal sorrenamento e dalla furia dei venti, e quelli ritenuti utili per le condizioni igieniche locali, possono su richiesta delle Province, dei Comuni o di altri enti e privati interessati, essere sottoposti a limitazioni nella loro utilizzazione.

Per disposizione della competente Amministrazione dello Stato possono essere sottoposti ad analoghe limitazioni i boschi, dei quali sia ritenuta necessaria la conservazione anche per ragioni di difesa militare.

Le limitazioni di cui al comma precedente sono stabilite dalle Amministrazioni interessate in seguito ad accordi col Ministero dell'economia nazionale.

Per la diminuzione di reddito derivante dalle limitazioni di cui al primo e secondo comma del presente articolo sarà dovuto ai proprietari o possessori di boschi un congruo indennizzo. Questo, insieme con le spese per l'imposizione dei detti vincoli, sarà a carico di coloro che promossero le limitazioni e ne trarranno vantaggio.

Gli enti ed i privati, di cui al primo comma, all'atto della domanda, dovranno dimostrare di avere i mezzi sufficienti per corrispondere l'indennizzo di cui sopra.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai casi considerati nel testo unico di legge 16 maggio 1900, n. 401, sulle servitù militari.

18. La necessità dei vincoli sui boschi, di cui al primo comma dell'articolo precedente, sarà, caso per caso, dichiarata dal Comitato forestale in seguito a domanda motivata degli enti o privati interessati ed a relazione scritta di una Commissione di membri del Comitato, incaricata dei necessari accertamenti.

Nei casi di vincolo per ragioni igieniche dovrà essere sentito anche il Consiglio sanitario provinciale.

Contro la dichiarazione della necessità del vincolo è ammesso ricorso al Consiglio di Stato nel termine stabilito dall'art. 4.

19. La domanda di dichiarazione della necessità del vincolo o provvedimento dell'autorità, di cui all'art. 17, comma secondo, deve notificarsi al proprietario o a colui che a qualsiasi titolo abbia nell'attualità il godimento del bosco.

Dal momento della notificazione fino all'esaurimento della procedura relativa alla dichiarazione ed imposizione del vincolo, il proprietario o possessore del bosco non potrà compiere in esso alcun taglio di piante.

Esso però potrà chiedere, in sede di liquidazione dell'indennizzo, un compenso per il pregiudizio economico subito a causa della sospensione dei tagli.

20. Riconosciuta la necessità del vincolo di cui al primo comma dell'art. 17, verranno determinate le forme e le modalità del godimento del bosco. A tal uopo il Comitato informerà l'Amministrazione forestale e le parti interessate delle proprie deliberazioni.

Analoga notificazione sarà fatta dall'autorità che promosse la dichiarazione di vincolo, di cui al secondo comma dell'articolo stesso.

Entro trenta giorni dalle dette notificazioni, l'Amministrazione forestale invierà al Sindaco, per la pubblicazione nell'albo pretorio del Comune, un esemplare della carta topografica col tracciato del terreno boschivo sottoposto a vincolo, ed un estratto delle norme relative alla utilizzazione di esso.

L'affissione all'albo sarà fatta per un periodo di giorni quindici, dopo del quale la determinazione del vincolo s'intenderà definitiva ad ogni effetto di legge.

21. Sulla base dei minori redditi derivanti dalle limitazioni imposte alla consuetudinaria utilizzazione del bosco sarà stabilito l'ammontare dell'indennizzo.

Qualora manchi l'accordo fra le parti, la misura dell'indennizzo sarà fissata, su richiesta della parte più diligente, da tre arbitri, nominati uno dal proprietario o possessore del bosco, l'altro dall'ente o privato che promosse il vincolo ed il terzo dagli arbitri scelti dalle parti, e, in caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale della circoscrizione, tra gli ingegneri, i laureati in scienze agrarie, i periti forestali ed i geometri iscritti nell'albo dei periti del Tribunale.

Lo stesso Presidente, su richiesta della parte più diligente, procederà alla nomina dell'arbitro non designato dall'altra parte.

La decisione del Collegio arbitrale, ove non sia diversamente stabilito dalle parti, sarà suscettibile dei gravami previsti dalla legge.

22. Il Collegio arbitrale, di cui all'articolo precedente, nel determinare la misura dell'indennizzo, stabilirà anche le modalità del pagamento, che può aver luogo sotto forma di canone annuo.

Qualora il bosco vincolato agli effetti dell'articolo 17 sia vincolato anche per scopi idrogeologici, l'eventuale indennizzo sarà stabilito senza computare le diminuzioni di reddito derivanti da questo secondo vincolo.

23. In casi d'urgenza e qualora si abbia fondato motivo per ritenere che boschi situati nelle condizioni di cui all'art. 17 possano essere utilizzati in modo da produrre i danni previsti dall'articolo stesso, il Comitato forestale, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, nonché le Amministrazioni dello Stato, nel caso previsto dal secondo comma del detto articolo, potranno imporre l'astensione da qualsiasi forma di utilizzazione di essi, fino all'esaurimento della procedura, di cui agli articoli precedenti.

TITOLO I

Provvedimenti per la tutela dei pubblici interessi

Capo II - Disposizioni penali e di polizia

24. Il proprietario o possessore di terreni vincolati, il quale non osserverà le norme emanate dal Comitato forestale per l'applicazione dell'art. 7, e quelle relative alle modalità della soppressione ed utilizzazione dei cespugli ed alle modalità dei lavori di dissodamento nei terreni saldi e della lavorazione del suolo nei terreni a coltura agraria, di cui all'art. 8, incorrerà nella sanzione amministrativa da lire 96.000 a lire 800.000 per ogni decara di terreno, non mai però inferiore a lire 320.000, e considerandosi come decara intera una frazione di decara, ed avrà l'obbligo di compiere i lavori impostigli dal Comitato entro il termine da questo stabilito.

25. In caso d'inosservanza dell'obbligo stabilito nell'articolo precedente, il contravventore dovrà, entro trenta giorni dalla diffida del Comitato, depositare presso la Sezione di regia Tesoreria provinciale la somma corrispondente alla spesa prevista, restando a cura del Comitato di far eseguire direttamente i lavori.

Non effettuandosi il deposito, o quando nell'esecuzione dei lavori sia stata sorpassata la somma prevista, la relativa riscossione, sull'ordinanza del Presidente del Comitato, sarà fatta con le norme stabilite per l'esazione delle contribuzioni dirette.

26. Coloro che nei boschi vincolati per scopi idrogeologici o per gli scopi previsti dall'art. 17, taglino o danneggino piante o arrechino altri danni, in contravvenzione alle prescrizioni emanate dal Comitato forestale ed alle disposizioni impartite dalle autorità, di cui al comma secondo dell'articolo predetto, saranno puniti con una pena pecuniaria, dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate o del danno commesso salvo gli obblighi imposti dagli articoli precedenti.

27. Gli amministratori dei corpi morali incorreranno personalmente nella massima pena, ove si rendessero colpevoli delle infrazioni previste negli articoli precedenti, senza pregiudizio delle pene, nelle quali fossero incorsi qualora avessero commesso il reato a proprio profitto.

28. Le infrazioni di cui agli art. 24 e 26, commesse da chi non è proprietario, possessore od amministratore, saranno punite non solo colle pene minacciate dai detti articoli, ma altresì con quelle corporali inflitte dalle leggi penali generali quando costituiscano un reato

da esse previsto. La pena per i reati previsti dall'art. 26 non sarà inferiore ai tre quinti del massimo, e, per gli altri reati, non sarà inferiore ai due terzi del massimo, se trattasi di aggiudicatari di tagli, di fittavoli di pascoli, e generalmente di persone che abbiano diritto di fermarsi nei boschi.

La pena non sarà inferiore al sestuplo, se il danno avrà avuto luogo nei vivai e semenzai dell'Amministrazione forestale.

29. Nei reati forestali la valutazione delle piante tagliate o del danno arrecato sarà fatta dagli agenti forestali con le norme da stabilirsi nel regolamento per l'esecuzione del presente decreto. Le parti interessate potranno impugnare, innanzi all'Autorità giudiziaria, la valutazione fatta dagli agenti forestali.

Oltre alle pene di cui nei precedenti articoli, le sentenze di condanna ordineranno il risarcimento dei danni a favore di chi di ragione.

30. Ove i reati di cui nel presente decreto per qualunque motivo cadessero sotto le disposizioni delle leggi penali generali, e fossero da queste più gravemente puniti, sarà inflitta la pena da esse minacciata, ma non potrà essere applicata nella misura del minimo, salva la disposizione dell'art. 28.

31. I delitti contro le proprietà commessi sui boschi vincolati, anche quando non diano luogo ad azione privata, sono perseguibili d'ufficio nei casi previsti dalle prescrizioni del Comitato forestale e dai provvedimenti delle autorità, delle quali è cenno nel secondo comma dell'art. 17.

32. Senza tener conto dell'esistenza o meno di vincoli, qualora nei boschi si sviluppi un'epidemia di parassiti animali o vegetali, tale da minacciarne l'esistenza e da far temere la propagazione ad altri boschi, il proprietario o possessore è tenuto a darne subito avviso all'Autorità forestale più vicina, in conformità di quanto sarà ordinato dalle norme di Polizia forestale, di cui all'art. 10.

33. Chiunque, in occasione d'incendio nei boschi, vincolati o no, rifiuta, senza giustificato motivo, il proprio aiuto o servizio al funzionario che dirige l'opera di spegnimento, è punito a norma dell'articolo 435 del codice penale.

34. Le pene pecuniarie stabilite dal presente decreto saranno, nel caso di non effettuato pagamento, commutate nell'arresto, a seconda del suo ammontare, osservato il ragguglio ed il limite stabiliti dal codice penale.

35. Le contravvenzioni alle disposizioni del presente decreto potranno essere conciliate davanti all'Ispettore capo del ripartimento nella cui circoscrizione l'infrazione fu commessa.

Per tale conciliazione il contravventore dovrà pagare una somma corrispondente al minimo della pena per la prima volta, al minimo aumentato della metà del minimo per la seconda volta ed al doppio del minimo per la terza volta, salvi gli aumenti stabiliti dall'art. 28.

Se si tratti di contravvenzione a pena fissa, dovrà pagare per la prima volta la metà di essa, per la seconda volta i tre quinti e per la terza volta l'intera pena.

36. La domanda di conciliazione può esser fatta verbalmente o per iscritto all'Ispettore forestale capo del dipartimento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del verbale di contravvenzione.

L'Ispettore, ammettendo la conciliazione, stabilisce il termine entro il quale il contravventore potrà dimostrare di avere versato, presso gli uffici e nei modi che saranno indicati dal regolamento, la somma dovuta a titolo di pena.

Detto termine non potrà superare i sessanta giorni.

Qualora la conciliazione non sia stata invocata o l'ammenda non pagata nei termini suddetti, l'Ispettore trasmetterà il verbale di contravvenzione al Pretore competente per l'ulteriore corso di giustizia.

37. Chi nel periodo di due anni abbia commesso tre infrazioni alle disposizioni del presente decreto, per le quali sia intervenuta condanna o conciliazione, a norma dell'art. 35, od oblazioni ai sensi dell'art. 101 del codice penale, non sarà ammesso a conciliazione per altri reati, previsti dal presente decreto, accertati nel biennio successivo.

Agli effetti delle disposizioni precedenti, sarà sempre considerata come prima contravvenzione quella commessa dopo due anni dall'ultima condanna, conciliazione od oblazione.

La conciliazione potrà aver luogo anche per i danni senza limite di valore.

38. Le notificazioni, le domande, i verbali, le quietanze e qualsiasi altro atto relativo alle conciliazioni regolate dall'art. 36 sono esenti da ogni diritto e spesa di bollo e registro.

TITOLO II

Sistemazione e rimboschimento di terreni montani

Capo I - Sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani

39. [Le opere di sistemazione dei bacini montani sono eseguite a cura e spese dello Stato.

Tali opere si distinguono in due categorie:

1° opere di sistemazione idraulico-forestale, consistenti in rimboschimenti, rinsaldamenti e opere costruttive immediatamente connesse;

2° altre opere idrauliche eventualmente occorrenti.

Le prime sono di competenza del Ministero della economia nazionale, che vi provvede con fondi stanziati nel proprio bilancio e con l'opera del Corpo reale delle foreste, le seconde sono di competenza del Ministero dei lavori pubblici, che vi provvede con fondi stanziati nel proprio bilancio e con l'opera del Corpo reale del genio civile].

40. I lavori di sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, necessariamente coordinati ad opere di bonifica, continueranno ad essere compresi nei progetti di tali opere, secondo l'articolo 7, lettera *b*), del testo unico, approvato con *R.D. 22 marzo 1900, n. 195*, ed il riparto della relativa spesa continuerà ad essere regolato dalle disposizioni dello stesso testo unico. A questi lavori saranno applicabili le disposizioni degli artt. 43, 44, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 e 58 del presente decreto.

41. Nei progetti di sistemazione dei bacini montani potranno essere considerati gli eventuali lavori occorrenti per raccogliere le acque del bacino ed utilizzarle a scopo di irrigazione o forza motrice.

42. Tra l'Amministrazione dei lavori pubblici e quella forestale saranno presi accordi circa l'ordine di esecuzione delle opere in rapporto alle disponibilità dei fondi stanziati nei rispettivi bilanci e circa la prosecuzione delle opere in corso alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, che potrà continuare a rimanere affidata all'Amministrazione che ha dato inizio alle opere stesse.

43. Gli Uffici del Genio civile e quelli di Ispettorato forestale determineranno d'accordo i perimetri dei bacini da sistemare. Gli uffici stessi compileranno in collaborazione, ove sia necessario, i progetti di massima, facendo in questi risultare, mediante apposito verbale, la distinzione delle opere di competenza delle rispettive Amministrazioni secondo l'art. 39.

44. L'esame delle proposte di determinazione dei perimetri e dei progetti di massima delle opere da eseguire è deferito alla sezione seconda del Consiglio superiore dei lavori pubblici, della quale sono chiamati a far parte il Direttore generale delle foreste e demani ed un Ispettore superiore forestale, designato dal Ministro per l'economia nazionale.

Per i bacini compresi nel compartimento del Magistrato alle acque il detto esame è deferito al Comitato tecnico di magistratura.

45. Compilato il progetto di massima, gli Ispettorati forestali determineranno, distintamente per ciascun Comune, i terreni da sistemare considerati nel progetto e cureranno, in conformità di quanto è disposto nell'art. 3, la pubblicazione delle carte topografiche relative al perimetro delle zone da sistemare e dell'elenco dei terreni, distinti per zone.

46. Entro trenta giorni dalla pubblicazione delle carte e dell'elenco, di cui all'articolo precedente, l'elenco è notificato gratuitamente ai proprietari interessati, i quali avranno sessanta giorni per ricorrere o fare opposizione.

Trascorso detto termine, il Sindaco invierà i reclami all'Ispettorato forestale il quale, con la copia del progetto, delle carte topografiche e degli elenchi, li trasmetterà al Ministero dell'economia nazionale.

Questo deciderà definitivamente, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, o, trattandosi di bacini compresi nel compartimento del Magistrato alle acque, il Comitato tecnico di questo.

47. In seguito alla decisione sui reclami da parte del Ministero, l'elenco dei terreni diverrà definitivo e, dopo quindici giorni dalla data della pubblicazione del decreto di approvazione, i terreni compresi nell'elenco s'intenderanno sottoposti al vincolo di cui al titolo I, capo I, sezione I, del presente decreto, ed i proprietari interessati non potranno opporsi alla esecuzione delle opere di sistemazione.

48. [L'approvazione dei progetti esecutivi delle opere di cui all'art. 39 equivale, per tutti gli effetti di legge, a dichiarazione di pubblica utilità] ⁽⁹¹⁾.

(91) Articolo abrogato dall'art. 58, *D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325*, con la decorrenza indicata nell'art. 59 dello stesso decreto e dall'art. 58, *D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327*, con la decorrenza indicata nell'art. 59 dello stesso decreto.

49. Nei progetti di sistemazione dovranno indicarsi i terreni da rimboschire, nonché quelli da consolidare mediante inerbamento o creazione di pascoli alberati, e stabilirsi, per questi ultimi, norme per l'esercizio del pascolo.

50. Ai proprietari dei terreni da sistemare, e nei quali per l'esecuzione dei lavori progettati risulti indispensabile una totale o parziale sospensione di godimento, è assegnata un'indennità annua in somma fissa tenuto conto del reddito netto all'epoca dell'inizio dei lavori di rinsaldamento e rimboschimento.

In caso di mancato accordo, l'indennità sarà liquidata nei modi previsti dall'art. 21.

L'indennità decorre dalla data della presa di possesso dei terreni da parte dell'Amministrazione dello Stato per la esecuzione dei lavori e cessa con la riconsegna al proprietario del terreno rinsaldato o rimboschito, la quale avverrà dopo che i lavori siano collaudati e, trattandosi di boschi, dopo che questi saranno diventati redditizi.

Il giudizio dell'Amministrazione è insindacabile, tanto per l'approvazione del collaudo, quanto per la dichiarazione di compimento dei lavori.

51. Se ai fini del rimboschimento dei terreni compresi negli elenchi di cui all'art. 45 l'Amministrazione forestale riconosca sufficiente una temporanea sospensione del pascolo, potrà adottare questo provvedimento assegnando al proprietario od utente un'indennità, da liquidarsi secondo le norme stabilite dall'articolo precedente, tenendo conto della diminuzione di reddito che ne consegue e dell'esenzione dalla imposta fondiaria di cui all'art. 58.

52. I proprietari dei terreni da rinsaldare o da rimboschire, compresi nei detti elenchi, possono chiedere, prima dell'inizio dei lavori, di sistemare agrariamente i loro terreni mediante opere di sistemazione superficiale e regolando la condotta delle acque, purché tali opere siano riconosciute idonee ai fini della sistemazione del bacino.

La relativa concessione sarà fatta con le norme stabilite dall'art. 55.

La razionale sistemazione agraria dei terreni compresi nel perimetro dei bacini montani potrà essere anche prevista nei progetti di sistemazione purché i proprietari interessati ne assumano l'esecuzione con le norme di cui al detto articolo.

53. Compiuti e collaudati i lavori di sistemazione relativi ad un determinato perimetro, le opere di rinsaldamento e rimboschimento dei terreni saranno consegnate ai proprietari, che dovranno mantenerle secondo le norme stabilite dall'articolo seguente.

Qualora il proprietario dei terreni rinsaldati o rimboschiti intenda rinunciare alla riconsegna di essi, il Ministero dell'economia nazionale nei limiti degli stanziamenti del bilancio, potrà procedere al loro acquisto, anche a trattative amichevoli.

In ogni caso però il prezzo di questi terreni non potrà mai superare quello corrispondente alla valutazione fatta a norma degli artt. 113 e 114.

54. Nei terreni rimboschiti per effetto del presente decreto non sarà mai permessa la coltura agraria.

Il pascolo sarà in essi regolato in conformità delle norme contenute nell'art. 9.

Il proprietario dei terreni rinsaldati e rimboschiti deve compiere le operazioni di governo boschivo in conformità al piano di coltura e di conservazione approvato dal Ministero dell'economia nazionale.

Le infrazioni alle prescrizioni sopraindicate sono punite con la sanzione amministrativa estensibile fino a lire 50.000 e, in caso di recidiva, fino a lire 200.000; salvo le maggiori pene comminate dalle disposizioni del titolo I, capo II, del presente decreto.

Ove a carico di un proprietario siano accertate, nel corso di dodici mesi, due o più contravvenzioni agli obblighi predetti, il Ministero dell'economia nazionale, anche quando l'azione penale sia prescritta o altrimenti estinta, su proposta dell'ufficio forestale, può autorizzare detto ufficio a prendere possesso del terreno per un tempo determinato, senza alcuna indennità, ed a provvedere, a spese del proprietario negligente, ai lavori occorrenti in base al piano prestabilito di coltura conservazione.

55. Il Ministro per l'economia nazionale sentito, a seconda dei casi, il Consiglio superiore dei lavori pubblici o il Comitato tecnico del Magistrato alle acque, può consentire che i lavori di rimboscimento dei terreni compresi negli elenchi, di cui all'art. 45, siano eseguiti dai proprietari soli o riuniti in consorzio, entro un congruo termine, secondo il progetto approvato e in base ad un regolare atto di sottomissione.

In tal caso i singoli proprietari od il consorzio hanno diritto al rimborso dell'importo integrale dei lavori, determinato dal relativo progetto, debitamente approvato, compreso il costo dei semi e delle piantine, ove, questi non siano stati forniti dalla Amministrazione forestale.

Il rimborso non si accorderà per intero se non dopo cinque anni dalla compiuta coltura.

56. Alla custodia ed alla manutenzione delle opere d'arte comprese nei perimetri dei bacini montani provvedono le Amministrazioni che le hanno eseguite, coi fondi stanziati in apposito capitolo della parte ordinaria dei bilanci dei Ministeri dell'economia nazionale e dei lavori pubblici.

I detti Ministeri, fatta la liquidazione delle relative spese, anno per anno, ne vengono rimborsati per un terzo dalla Provincia e per un sesto dal Comune o dai Comuni interessati. Questi ultimi potranno farvi concorrere i proprietari dei terreni in cui sono le dette opere, in misura non superiore al quinto dell'imposta prediale erariale dei terreni occupati dalle opere stesse.

Le disposizioni del presente articolo non sono applicate quando il Ministero dell'economia nazionale deliberi di procedere all'acquisto dei terreni per aggregarli al Demanio forestale dello Stato.

57. Allorché le opere di sistemazione sono compiute da società od imprenditori, la manutenzione di esse è assunta dall'Amministrazione interessata a partire dal 10 gennaio successivo alla data di approvazione del collaudo finale delle opere concesse.

58. I terreni privati, compresi nei perimetri dei bacini montani, che dai loro proprietari siano rimboschiti e mantenuti regolarmente a bosco, secondo il piano di coltura e di conservazione di cui al terzo comma dell'art. 54, sono esenti dall'imposta fondiaria erariale e dalla sovrimposta provinciale e comunale per anni quaranta, quando si tratti di boschi di alto fusto, e per quindici, quando si tratti di boschi cedui.

L'imposta sgravata non darà luogo a reimposizione delle Province nelle quali non è stato attivato il nuovo catasto rustico e fino a che in esse sono in vigore gli antichi catasti; di essa sarà fatta proporzionale riduzione in ordine al contingente stabilito dalla L. 14 luglio 1864, n. 1831.

L'esenzione dalla sovrimposta comunale non potrà mai superare l'uno per cento dell'ammontare della sovrimposta medesima nei singoli Comuni.

Lo sgravio e l'esenzione si otterranno annualmente mediante domanda in carta semplice rivolta all'agenzia delle imposte, corredata di certificato pure in carta libera, dell'Ispettorato forestale comprovante l'esecuzione del lavoro di rimboscimento e la sua conservazione in conformità del relativo piano di coltura.

L'Ispettorato suddetto è tenuto a rilasciare tale certificato previo, ove occorra, accertamento a spese dello Stato.

59. Le Province, i Comuni, gli enti morali ed i proprietari interessati, da soli o riuniti in consorzio, nonché le società ed i privati imprenditori, anche nel compartimento del Magistrato alle acque, potranno essere autorizzati ad eseguire direttamente le opere di sistemazione dei bacini montani.

Alla concessione dell'esecuzione delle dette opere provvederanno i Ministeri dei lavori pubblici e della economia nazionale d'accordo col Ministero delle finanze, udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici od il Comitato tecnico del Magistrato alle acque per le opere comprese nel rispettivo compartimento e, nei casi in cui è richiesto per legge, il Consiglio di Stato.

60. Alle persone indicate nell'articolo precedente lo Stato rimborserà le spese a seconda delle convenzioni stipulate caso per caso e nei limiti degli stanziamenti del bilancio.

Il costo effettivo delle opere che, comprese le spese impreviste, risulta dal progetto approvato per la sistemazione montana, potrà in corrispettivo di spese generali ed altri oneri del concessionario, essere aumentato fino al 20 per cento.

Qualora l'importo delle spese accertate e liquidate, come sopra, dall'Ufficio del Genio civile o da quello forestale competente, secondo il caso, superi quello delle annualità convenute da parte dello Stato in ordine agli stanziamenti di bilancio, sarà corrisposto sulle maggiori somme anticipate dai concessionari l'interesse del 4 per cento annuo dalla data della liquidazione fino a quella dell'emissione del decreto di rimborso.

61. Le società o i singoli imprenditori, i quali intendano chiedere la concessione di opere di sistemazione dei bacini montani devono presentarne domanda al competente Ufficio del Genio civile o dell'Ispettorato forestale.

Alla domanda, che deve contenere l'indicazione del domicilio del richiedente, debbono allegarsi:

- a) una corografia con la proposta del perimetro della sistemazione e l'indicazione grafica delle opere da eseguire;
- b) un progetto sommario di massima dei lavori di sistemazione;
- c) i documenti atti a dimostrare la idoneità tecnica e la capacità finanziaria ad eseguire le opere.

L'Ufficio del Genio civile o l'Ispettorato forestale, accertata la regolarità degli atti, cura la inserzione per estratto della domanda nel Foglio annunci legali della Provincia.

62. Dopo un mese dall'inserzione di cui al precedente articolo, il Ministro per i lavori pubblici o quello per l'economia nazionale o il Magistrato alle acque, per le opere da farsi nel suo compartimento, dispone la pubblicazione della domanda e dei relativi atti, determinandone le modalità.

Compiute le pubblicazioni, il Ministro per i lavori pubblici o quello per l'economia nazionale o entrambi d'accordo, sentito, a seconda dei casi, il Consiglio superiore dei lavori pubblici od il Comitato tecnico del Magistrato alle acque, decidono sulla ammissibilità della domanda e fissano il termine per la presentazione del progetto o dei progetti esecutivi.

63. Nello stesso termine di un mese è ammessa la presentazione di domande concorrenti da parte di altre società e imprenditori, purché corredate dei documenti prescritti. Sono concorrenti le domande che riflettono la sistemazione di uno stesso bacino o di una parte di esso.

Dopo la pubblicazione di tutte le domande a termini del primo comma del precedente articolo, il Ministro per i lavori pubblici o quello per l'economia nazionale o entrambi d'accordo, sentito, a seconda dei casi, il Consiglio superiore dei lavori pubblici od il Comitato tecnico del Magistrato alle acque, decidono quale domanda sia da preferire, tenendo conto dell'estensione del territorio che i richiedenti si propongono di sistemare, della richiesta di procedere alla bonifica agraria dopo il compimento della sistemazione, della migliore rispondenza delle opere proposte dall'uno o dall'altro concorrente agli scopi della sistemazione e ad altri interessi pubblici, nonché del maggiore affidamento di sollecita esecuzione dell'opera, derivante sia dalla capacità tecnica e finanziaria del richiedente sia dall'attendibilità e completezza dei preliminari studi tecnici esibiti.

A parità di tutte le dette condizioni di preferenza, vale il criterio della priorità di presentazione della domanda.

64. Quando alla data della presentazione della prima domanda esista il consorzio fra i proprietari interessati, nessuna decisione sulle domande di società e imprenditori potrà essere presa, se non dopo trascorso il termine di tre mesi, entro il quale, può dal consorzio stesso essere esercitato un diritto di prelazione.

Tale termine decorre dalla pubblicazione per estratto della prima domanda, ai sensi del precedente art. 62.

65. Alle società ed agli imprenditori concessionari di lavori di sistemazione, si può, dopo l'approvazione di ciascun collaudo parziale, restituire una quota del deposito cauzionale, di cui all'art. 1 del D.L. 8 agosto 1918, n. 1256, in proporzione dell'importo di ciascun lotto collaudato.

66. Gli uffici del catasto debbono fornire alle società ed agli imprenditori tutte le notizie e gli elementi da essi posseduti, che siano necessari per la formazione e conservazione degli elenchi delle proprietà interessate, mediante il solo rimborso delle spese effettive per tale scopo incontrate.

67. Il personale tecnico, adibito dai concessionari alla sorveglianza e custodia delle opere di sistemazione, può elevare verbali di accertamento delle contravvenzioni, purché presti giuramento innanzi al Pretore del mandamento o innanzi al Sindaco del Comune ove il personale stesso risiede.

68. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata, per il periodo di anni sei dalla pubblicazione del presente decreto, a concedere, con le norme del proprio istituto e con estensione anche al disposto dell'art. 78 del T.U. 2 gennaio 1913, numero 453, alle Provincie, ai Comuni ed ai consorzi, concessionari di opere di sistemazione, i mutui occorrenti per lo svolgimento del programma di esecuzione delle opere concesse.

I mutui saranno accordati gradualmente in corrispondenza ai vari lotti di opere indicati in detto programma, e, nell'esclusivo riguardo della graduatoria dei mutui da concedersi, sarà sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

69. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad anticipare sui mutui da essa concessi ai consorzi, di cui al precedente articolo, le somme necessarie per l'inizio dei lavori, quando questi si eseguano in economia o siano affidati a cooperative di produzione e lavoro.

Nell'anticipazione potrà essere compreso l'importo della spesa occorsa per la redazione del progetto tecnico.

Le successive somministrazioni saranno fatte dalla Cassa depositi e prestiti in relazione all'avanzamento dei lavori in modo che gli enti suddetti abbiano i fondi necessari per proseguirli.

Ad opere ultimate dovrà dimostrarsi l'erogazione delle somme complessive riscosse per mutui.

70. Le annualità che lo Stato deve corrispondere ai concessionari per opere di sistemazione, saranno calcolate con lo stesso tasso di interesse annualmente stabilito dalla Cassa depositi e prestiti per i mutui ordinari, ai sensi degli artt. 9 e 73 del menzionato testo unico di legge approvato con *R.D. 2 gennaio 1913, n. 453*.

71. Le concessioni di opere di sistemazione possono anche essere fatte a condizione che il contributo dello Stato sia corrisposto in annualità costanti, non eccedenti il numero di cinquanta, comprensivo di una quota di contributo e di interessi non superiore al 4 per cento.

72. Lo Stato ha sempre facoltà di riscattare in tutto o in parte le annualità stabilite per il pagamento del suo contributo nella spesa di ciascuna sistemazione, pagando il capitale corrispondente alle annualità stesse depurato degli interessi non maturati.

73. In pendenza di progetti regolarmente approvati, le casse di risparmio possono concedere mutui ai consorzi concessionari di opere di sistemazione per l'esecuzione delle opere stesse. A detti mutui sono estese le disposizioni dell'*art. 16 della L. 11 dicembre 1910, n. 855*.

74. Le convenzioni relative alla concessione di opere di sistemazione sono esenti da bollo e da qualsiasi altro tributo, nonché da diritti di segreteria e di archivio, e saranno registrate col solo diritto fisso di lire 2000.

TITOLO II

Sistemazione e rimboschimento di terreni montani

Capo II - Rimboschimento e rinsaldamento di terreni vincolati

Sezione I - Disposizioni generali

75. L'Amministrazione forestale, le Province ed i Comuni, allo scopo di meglio garantire le finalità previste dall'art. 1 potranno, da soli o riuniti in consorzio, promuovere il rimboschimento dei terreni vincolati e la ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati anch'essi sottoposti a vincolo.

L'Amministrazione forestale e gli enti suddetti potranno altresì, da soli od in consorzio, promuovere l'imboschimento delle dune e delle sabbie mobili.

Sia nel primo che nel secondo caso, allorché lo Stato concorra nelle spese, la direzione delle opere è affidata all'Ispettorato forestale sotto la vigilanza dei Comitati forestali e, nelle Province comprese nel compartimento del Magistrato alle acque, sotto la vigilanza di quest'ultimo.

76. I proprietari dei terreni di cui all'articolo precedente possono eseguire per proprio conto i lavori indicati nell'articolo stesso, impegnandosi ad iniziarli ed a compierli nei modi e nel termine stabiliti dal Comitato forestale.

Essi inoltre possono cedere i loro terreni all'Amministrazione forestale, od agli enti che hanno promosso il rimboschimento, per tutta la durata dei lavori e fino a che non sia assicurato l'esito delle colture.

Qualora non osservino i propri impegni o non intendano cedere temporaneamente i propri terreni, l'Amministrazione forestale e gli enti, di cui al primo comma dell'articolo precedente, possono procedere all'occupazione temporanea od all'espropriazione di essi sempre che si tratti di terreni vincolati.

77. Qualora si riconosca la necessità d'inerbare e rinsaldare terreni nudi destinati a pascolo, sottoposti a vincolo, l'Amministrazione forestale e gli enti di cui all'art. 75, in seguito ad autorizzazione del Comitato forestale possono imporre ai proprietari dei terreni la sospensione del godimento di essi per un periodo massimo di dieci anni, ovvero procedere all'occupazione temporanea dei terreni stessi e compiere i lavori occorrenti, senza per altro mutarne la destinazione.

78. L'indennità di espropriazione o di occupazione temporanea dei terreni, nonché di sospensione dall'esercizio del pascolo, di cui ai precedenti articoli, sarà stabilita nei modi previsti dall'art. 21.

79. I proprietari di terreni vincolati possono riunirsi in consorzio al fine di provvedere al rimboschimento dei terreni stessi.

La formazione di tale consorzio può anche venire ordinata dall'Autorità giudiziaria, a norma dell'art. 659 del codice civile, quando dai lavori di rimboschimento possano derivare vantaggi ad altri proprietari.

I proprietari dissidenti hanno facoltà di esimersi da siffatto obbligo, cedendo i terreni al consorzio a prezzo di stima, nel qual caso è obbligatorio pel consorzio l'acquisto di essi.

Ove questa facoltà non venga esercitata, i promotori del consorzio possono, nel caso che rappresentino almeno i quattro quinti dell'area del rimboschimento, procedere all'espropriazione dei terreni dei proprietari dissidenti, corrispondendo il prezzo che verrà stabilito nei modi previsti dall'art. 21.

80. L'amministrazione del consorzio ha la capacità giuridica di rappresentare, col mezzo del suo capo, il consorzio nei giudizi, nei contratti ed in tutti gli atti che interessino l'ente, entro il limite dei poteri stabiliti dal regolamento o statuto.

81. La responsabilità dei consortisti è limitata alla quota da ciascuno conferita in società o determinata nel regolamento.

82. È data facoltà ai consorzi di stabilire, nell'atto della loro costituzione, o nel regolamento, che le controversie tra soci, o tra soci ed il consorzio, siano decise col mezzo di arbitri e che questi possano rendere le loro decisioni immediatamente esecutive, nonostante l'appello ai Tribunali ordinari.

83. Ai consorzi, i quali dimostrino che la superficie dei terreni da rimboschimento non sia inferiore a 20 ettari, può essere accordata con decreto reale la facoltà di riscuotere coi privilegi e nelle forme fiscali il contributo dei soci.

La domanda, accompagnata dal regolamento o statuto del consorzio, viene presentata al Prefetto della Provincia che la rassegna al Ministro per l'economia nazionale colle sue osservazioni per la emanazione del decreto reale.

84. Non sono soggetti che ad un diritto fisso di registro di lire 2000, ove non sia minore per legge, gli atti di costituzione, attuazione e primo stabilimento del consorzio e gli atti successivi che per la durata di sei anni dalla data dell'atto costitutivo, occorranza per l'esecuzione dei lavori di rimboscimento.

85. Per la durata di un triennio dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dell'economia nazionale in base ad apposite convenzioni, è autorizzato a concedere contributi ai consorzi di rimboscimento, nonché a Provincie, Comuni e consorzi di Comuni, che assumano a proprio carico la gestione dei vivai forestali governativi, istituiti per la distribuzione gratuita di piantine forestali.

(...)

TITOLO III

Incoraggiamenti a favore della silvicoltura e dell'agricoltura montana

Capo I - Esenzioni fiscali e contributi finanziari dello Stato

90. Gli enti ed i privati che razionalmente e sotto la vigilanza dell'Autorità forestale compiano lavori di rimboscimento di terreni cespugliati, erbati o nudi, di loro appartenenza, siano o no sottoposti a vincolo, godranno delle esenzioni fiscali di cui all'art. 58.

91. Il Ministero dell'economia nazionale è autorizzato ad accordare gratuitamente la direzione tecnica dei lavori per la formazione di nuovi boschi o per la ricostituzione di boschi estremamente deteriorati, nonché contributi nella misura non superiore ai due terzi della relativa spesa, determinata insindacabilmente dall'Amministrazione forestale.

Quando ne riconosca l'opportunità, potrà altresì accordare gratuitamente i semi e le piantine occorrenti e, nel caso che non abbia fornito gratuitamente tali materiali, nella determinazione del contributo, dovrà tener conto anche del costo delle piantine e dei semi impiegati nelle colture.

I contributi, come pure i semi e le piantine, saranno concessi solo nel caso che trattisi di terreni vincolati o vincolabili a norma del titolo I, capo I, del presente decreto.

Se però la formazione e ricostituzione di boschi siano state iniziate anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, detti contributi saranno concessi, anche se i terreni non si trovino nelle condizioni di cui al precedente comma e sempre che i rispettivi proprietari o possessori abbiano osservate le norme in vigore all'inizio dei lavori.

I proprietari o possessori debbono compiere le operazioni di governo in conformità del piano di coltura e di conservazione stabilita dall'Autorità forestale.

I contributi non si conferiranno per intero se non trascorsi cinque anni dalla compiuta coltura.

92-99. ... ⁽¹⁶⁶⁾.

(166) Articoli abrogati dall'art. 119, T.U. 13 febbraio 1933, n. 215, recante nuove norme sulla bonifica integrale.

(...)

TITOLO IV

Gestione dei patrimoni silvo-pastorali dello Stato, dei Comuni e di altri enti

Capo I - Azienda del Demanio forestale di Stato

106. Il Demanio forestale dello Stato è formato:

- a) delle foreste demaniali già dichiarate inalienabili;
- b) delle foreste demaniali già amministrare dal Ministero delle finanze;
- c) delle foreste demaniali delle nuove Province del Regno;
- d) dei terreni di patrimonio dello Stato ritenuti economicamente suscettibili della sola coltura forestale;
- e) dei terreni boscati o suscettibili di coltura forestale che in qualsiasi modo perverranno allo Stato.

107. I boschi e terreni che vengono comunque a formare parte del Demanio forestale di Stato sono inalienabili e devono essere coltivati ed utilizzati secondo un regolare piano economico.

108. È istituita l'Azienda speciale del Demanio forestale di Stato, per provvedere, mediante l'ampliamento della proprietà boschiva dello Stato, alla formazione di riserve di legnami per i bisogni del Paese e per dare con un razionale governo di essa, norma ed esempio ai silvicoltori nazionali.

109. L'Amministrazione dell'Azienda è affidata al Direttore generale delle foreste e dei demani ed al Comitato di amministrazione, composto:

- a) del detto Direttore generale;
- b) dei due ispettori superiori forestali proposti alle divisioni tecniche della Direzione generale delle foreste e dei demani,
- c) di un Ispettore superiore del Genio civile, designato dal Ministro per i lavori pubblici;
- d) di un funzionario della regia Avvocatura erariale, designato dal Ministro per le finanze;
- e) di una persona di speciale competenza negli studi forestali;
- f) di altra persona di particolare esperienza nella gestione di Aziende forestali od agrarie.

Il Presidente sarà nominato dal Ministro fra i componenti del Comitato stesso.

I membri di cui alle lettere c), d), e) ed f) saranno nominati con decreto del Ministro per l'economia nazionale e la nomina avrà la durata di un triennio.

Alle sedute del Comitato di amministrazione assiste il capo ragioniere del Ministero dell'economia nazionale od un suo delegato.

Le funzioni di segretario sono affidate ad un funzionario della Direzione generale delle foreste e dei demani.

110. La Direzione generale delle foreste e dei demani ha alla diretta dipendenza gli uffici per l'Amministrazione delle foreste demaniali, che provvedono alla gestione di una o più foreste costituenti un distretto.

Nelle circoscrizioni in cui, per la scarsa importanza dei beni del Demanio forestale, il Ministero dell'economia nazionale non ravvisi la convenienza di istituire appositi uffici di Amministrazione, la gestione dei beni stessi è affidata agli Ispettori dipartimentali.

111. Possono essere acquistati dal Ministero dell'economia nazionale per essere incorporati al Demanio forestale di Stato i terreni boscati, i pascoli e i prati di montagna.

Allo stesso scopo possono essere anche espropriati dal Ministero suddetto:

- a) i terreni boscati o da rimboschire in esecuzione di leggi generali e particolari;
- b) gli appezzamenti, comunque coltivati, inclusi o adiacenti ad una foresta demaniale, allorché il loro incorporamento nella stessa sia giudicato necessario alla sua migliore gestione;
- c) i terreni, comunque coltivati, la cui espropriazione sia ritenuta necessaria per la costruzione di strade di accesso, piazze di deposito o altri impianti occorrenti al buon governo di un complesso demaniale;
- d) le coste, il cui rimboschimento, per ragioni di bonifica igienica ed agraria o di difesa militare, sia riconosciuto di pubblica utilità con decreto reale promosso dal Ministro per l'economia nazionale di concerto con i Ministri competenti.

Fra i terreni di cui al presente articolo sono compresi quelli costituenti i Demani comunali del Mezzogiorno e quelli di dominio collettivo nelle altre Province.

112. Gli acquisti e le espropriazioni di cui nell'articolo precedente sono di volta in volta autorizzati con decreto motivato dal Ministro per la economia nazionale.

In caso di espropriazione di terreni appartenenti a Comuni o ad altri enti morali, il Ministro suddetto, su conforme parere dell'Autorità tutoria, potrà disporre che l'indennità sia corrisposta sotto forma di canone annuo.

113. Il prezzo di espropriazione è determinato con i criteri stabiliti dall'*art. 39 della L. 25 giugno 1865, n. 2359*.

Comunque sia valutata l'indennità, nella sua determinazione non si tiene conto dei valori potenziali o latenti del fondo, quali l'esistenza di cave, miniere, torbiere non esercitate, il prevedibile miglioramento delle comunicazioni, la possibile trasformazione di coltura e di destinazione dell'intero fondo o di parte di esso e simili condizioni, né si computa alcun compenso per i valori predetti che siano stati posti in atto, riattivati o comunque sorti nei dodici mesi antecedenti al ricordato decreto reale, salva sempre l'applicazione dell'art. 43 della legge predetta.

Allorché l'area da espropriarsi sia compresa nel perimetro di una miniera concessa ai termini della L. 20 novembre 1859, n. 3755, o di altre leggi congeneri, i diritti del concessionario sono rispettati non ostante la espropriazione della superficie del suolo. Sono parimenti rispettati i diritti derivanti da regolari permessi di ricerca.

Nelle Province, nelle quali la legge attribuisce al proprietario della superficie anche la proprietà dei minerali giacenti nel sottosuolo, sono rispettati, a beneficio dell'espropriato, gli utili derivanti dalla alienazione del diritto minerario, stipulata mediante regolare contratto scritto, debitamente registrato ed è mantenuto all'acquirente il diritto di estrazione dei minerali conforme mente ai patti contrattuali.

114. In caso di contestazione sul prezzo di espropriazione l'indennità sarà valutata nei modi previsti dall'art. 21.

115. Nel termine di trenta giorni dalla decisione arbitrale, menzionata nell'art. 21, l'Amministrazione può recedere dall'espropriazione, assumendo le spese dell'arbitramento.

Trascorso tale termine, l'Azienda depositerà nella Cassa dei depositi e prestiti le somme capitali e il canone risultanti dal lodo arbitrale e sarà immessa nei possessi dei beni espropriati, salvo la prosecuzione dei giudizi riguardanti l'indennità.

116. I boschi demaniali di Vallombrosa, Camaldoli e Boscolungo nell'Appennino toscano, quello del Consiglio nelle province di Belluno, Udine e Treviso, quelli della Sila nelle province di Catanzaro e Cosenza e quello di Ficuzza in provincia di Palermo, sono destinati principalmente a stazioni climatiche.

117. È data facoltà al Ministero dell'economia nazionale:

a) di far concessioni temporanee di aree nei terreni amministrati dall'Azienda, allo scopo ed a condizione che servano per edificarvi alberghi, stabilimenti idroterapici o climatici e villini, o per l'esercizio di industrie forestali;

b) di fare concessioni temporanee di acqua;

c) di permettere che sulle strade, le quali attraversano detti terreni, siano collocati binari per trazione meccanica o animale.

Le concessioni di aree potranno farsi soltanto sui terreni non boscosi, sui margini dei terreni boscosi e lungo le strade che attraversano la foresta.

Anche i fabbricati demaniali possono essere compresi nelle concessioni sempre che non siano necessari ai bisogni dell'Amministrazione.

118. Le concessioni saranno fatte con le forme stabilite dalla legge sull'Amministrazione e Contabilità generale dello Stato, e per una durata non maggiore di novant'anni e dovranno essere accompagnate dalle condizioni necessarie per la conservazione della foresta.

I concessionari dovranno pagare le imposte e le sovrimposte, nonché un canone annuo all'Azienda.

Scaduto il termine della concessione, la proprietà degli immobili costruiti rimarrà acquisita allo Stato.

119. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 107 sulla inalienabilità della proprietà boschiva dello Stato, è data facoltà al Ministero dell'economia nazionale di promuovere l'alienazione dei terreni amministrati dall'Azienda, che, per la loro natura, ubicazione e limitata estensione, non corrispondano ai fini previsti dall'art. 108 od a quelli di utilità pubblica, di cui al titolo I del presente decreto, o non siano suscettivi d'importanti trasformazioni agrarie.

È pure data facoltà al Ministero suddetto di promuovere l'alienazione di piccoli appezzamenti nelle foreste demaniali, la cui cessione si riconosca necessaria per soddisfare esigenze locali di abitazione o di industria, sempre che tali alienazioni non riescano di pregiudizio alla foresta.

120. Gli atti di alienazione dei terreni di cui all'articolo precedente sono approvati con decreto reale motivato, su proposta del Ministro per l'economia nazionale, udito il Comitato di amministrazione dell'Azienda.

121. Il ricavato delle vendite dei terreni di cui all'articolo precedente, sarà reimpiegato nell'acquisto di altri terreni, di cui all'art. 111, comma primo e secondo a).

122. L'Azienda ha un bilancio proprio allegato al bilancio del Ministero dell'economia nazionale in base a norme stabilite da apposito regolamento.

Il conto consuntivo dell'Azienda, con la relativa deliberazione della Corte dei conti, sarà allegato in appendice al rendiconto generale dello Stato, e conterrà ogni triennio anche la dimostrazione dei risultati della gestione delle foreste demaniali.

123. A costituire le entrate del bilancio dell'Azienda concorrono:

- a) le dotazioni all'uopo iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale;
 - b) i redditi e i proventi indicati nell'art. 124;
 - c) le indennità annue che il Ministero dei lavori pubblici dovrà pagare per lavori di sistemazione idraulico-forestale ai proprietari dei terreni acquistati o espropriati dall'Azienda;
 - d) i redditi di eventuali dotazioni o lasciti;
 - e) il ricavato di alienazione di terreni del Demanio forestale, autorizzate a norma di legge, e qualunque altro introito riguardante la gestione e la finalità dell'Azienda.
-

124. Presso la Cassa dei depositi e prestiti è aperto un conto corrente fruttifero, al quale il Ministero dell'economia nazionale verserà ogni anno, in due rate, nei mesi di luglio e gennaio, tutti i fondi stanziati nel suo bilancio per il servizio forestale, tranne quelli relativi alle spese di personale.

Allo stesso conto corrente affluiranno:

- a) il reddito delle foreste demaniali già dichiarate inalienabili con le LL. 20 giugno 1871, n. 283; 4 marzo 1886, n. 3713, e 28 giugno 1908, n. 376;
 - b) il reddito delle foreste di cui alla lettera b) dell'art. 106;
 - c) il reddito delle foreste demaniali delle nuove Province del Regno a decorrere dall'esercizio 1924-25;
 - d) il reddito delle foreste e dei terreni comunque pervenuti all'Azienda;
 - e) il provento delle oblazioni e pene pecuniarie pagate allo Stato per contravvenzioni forestali, dedotto il quarto spettante agli agenti scopritori;
 - f) tutte le altre somme che per qualsiasi titolo siano dovute all'Azienda.
-

125. L'Azienda potrà anche ricorrere per anticipazioni e mutui agli Istituti che esercitano il credito fondiario e quello agrario e alle Casse di risparmio, che perciò sono autorizzati a fare operazioni di credito a favore dell'Azienda stessa.

Le relative autorizzazioni saranno concesse, caso per caso, con decreto del Ministro per l'economia nazionale, sentito il Comitato di amministrazione.

126. L'Azienda per ciascun esercizio finanziario dovrà versare al Tesoro sui redditi di cui alla lettera a) dell'art. 124 la somma di lire 600.000; sui redditi di cui alla lettera b) la somma di lire 52.684,30, corrispondenti al provento medio accertato nel biennio 1908-1909 e 1909-1910 e sui redditi di cui alla lettera c) dello stesso articolo lire 3.000.000 nell'esercizio 1924-1925, e la somma che sarà determinata con la legge del bilancio negli esercizi successivi.

Qualora l'Azienda durante l'esercizio finanziario abbia riscosso per i redditi indicati alle lettere a), b) e c) dell'art. 124 somme rispettivamente inferiori quelle da versare al Tesoro, dovrà, alla fine di esso, versare per intero le sole somme effettivamente riscosse.

127. Le somme corrispondenti alle entrate di cui all'art. 123 sono amministrate dall'Azienda che, dedotti i contributi dovuti al Tesoro ai sensi dell'art. 126, provvede ai servizi contemplati dal presente decreto, anche mediante aperture di credito a favore dei funzionari indicati dal regolamento speciale di contabilità dell'Azienda stessa.

128. Sono eseguiti in economia i lavori di restaurazione, consolidamento, coltura, e governo delle foreste del Demanio.

L'Azienda ha tuttavia facoltà di eseguire in economia anche i tagli delle piante e l'allestimento mercantile dei prodotti, quest'ultimo con l'impianto di segherie ed altri opifici, e di provvedere nello stesso modo ai mezzi di trasporto dei prodotti.

129. Le Amministrazioni dello Stato sono autorizzate a stipulare con l'Azienda apposite convenzioni per la fornitura del legname loro occorrente.

TITOLO IV

Gestione dei patrimoni silvo-pastorali dello Stato, dei Comuni e di altri enti

Capo II - Patrimoni silvo-pastorali dei Comuni ed altri enti

Sezione I - Disposizioni generali

130. I boschi appartenenti ai Comuni e ad altri enti, escluse le società anonime, debbono essere utilizzati in conformità di un piano economico approvato o, in caso di mancata presentazione, del progetto prescritto dal Comitato forestale.

I piani suddetti, approvati o prescritti come sopra, saranno parificati a tutti gli effetti di legge alle prescrizioni di massima di cui all'art. 10.

131. Degli incassi realizzati per tagli straordinari nei boschi degli enti di cui al precedente articolo, l'Ispettorato forestale stabilirà la somma da impiegarsi in opere di miglioramento del patrimonio rustico degli enti stessi.

132. S'intendono per tagli straordinari tutti quelli che vengono eseguiti all'infuori delle prescrizioni dei piani economici, ove essi esistono o che in genere superano la media delle utilizzazioni ordinarie fatte nell'ultimo decennio.

133. La misura delle somme da prelevarsi, ai sensi dell'art. 131, sarà determinata caso per caso, tenuto conto dell'importanza dei tagli eseguiti e delle somme incassate, dell'estensione e dello stato dei boschi e delle condizioni finanziarie dell'ente proprietario, in base ad un progetto sommario dei lavori da eseguirsi, approvato dal Comitato forestale. Tale importo non potrà tuttavia superare il 25 per cento del ricavato del taglio.

134. Le somme così fissate saranno depositate presso le Tesorerie delle Province a disposizione dell'Amministrazione forestale, cui saranno consegnate, a misura del bisogno, con ordini di pagamento del Prefetto della Provincia, al quale gli Ispettori forestali daranno conto, a norma delle disposizioni vigenti sulla contabilità dello Stato.

135. I pascoli montani appartenenti agli enti di cui all'art. 130 devono essere utilizzati in conformità di apposite norme approvate o prescritte dal Comitato forestale.

Contro le disposizioni del Comitato è ammesso ricorso al Ministero della economia nazionale entro sessanta giorni dalla notificazione di esse.

Le infrazioni alle norme predette sono punite con la sanzione amministrativa fino a lire 40.000.

136. Quando un pascolo montano appartiene in condominio a più proprietari, le norme stabilite, oltre che per l'amministrazione ed il godimento della cosa comune anche per le migliorie, saranno valide per la minoranza dissenziente, quando siano state deliberate da coloro che rappresentano la maggioranza degli interessi ed almeno il terzo dei componenti la comunione ⁽²³³⁾.

137. Il Ministero dell'economia nazionale potrà concedere contributi agli enti di cui all'articolo 130, che provvedano alla compilazione di piani economici per i boschi e di regolamenti per l'uso dei pascoli, allo scopo di conseguire un miglioramento del loro patrimonio silvo-pastorale.

I contributi saranno commisurati all'importanza ed alla spesa di formazione dei detti piani e regolamenti, debitamente approvati.

138. La vigilanza sull'applicazione dei piani economici dei patrimoni silvo-pastorali, di cui al presente capo, è demandata all'Ispettore forestale capo del ripartimento. È però in facoltà degli enti interessati di affidare a persone tecniche la compilazione dei progetti di taglio e vendita di piante, di utilizzazione dei prodotti boschivi, di affitto dei pascoli e degli altri terreni, nonché dei progetti dei lavori di cui all'art. 133, e la redazione delle norme per l'esercizio del pascolo, di cui all'art. 135.

Uguale facoltà hanno gli enti che abbiano provveduto alla formazione dei piani economici in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 130.

Nel caso di gestione a cura dello Stato dei detti patrimoni, prevista dagli articoli 161 e seguenti, la vigilanza si estende a tutto il funzionamento dei distretti amministrativi compresi nella circoscrizione del ripartimento forestale.

(...)

TITOLO IV

Gestione dei patrimoni silvo-pastorali dello Stato, dei Comuni e di altri enti

Capo II - Patrimoni silvo-pastorali dei Comuni ed altri enti

Sezione II - Gestione dei patrimoni silvo-pastorali dei Comuni o di altri enti cui appartengono

§ 3 - Altre forme di gestioni dei patrimoni silvo-pastorali dei Comuni e di altri enti

153. Il Ministro per l'economia nazionale, su relazione dell'Ispettorato forestale, può eccezionalmente accordare un contributo nella misura stabilita dall'art. 139 a quegli enti che assumano personale tecnico per l'amministrazione del loro patrimonio silvo-pastorale, anche se non provvedano a costituire l'azienda speciale in conformità delle disposizioni contenute nel presente decreto purché tale personale sia provvisto dei requisiti di cui all'art. 159.

154. Gli Istituti e gli enti riconosciuti dallo Stato, che si propongono opera di propaganda per il miglioramento del patrimonio silvo-pastorale nazionale possono essere autorizzati, con decreto del Ministro per l'economia nazionale, ad assumere la Direzione delle aziende silvo-pastorali previste nel presente decreto, purché si obblighino a disimpegnare le attribuzioni assegnate al direttore tecnico, mediante personale fornito dei requisiti prescritti dall'art. 159.

In tal caso tra il Comune o l'ente, cui appartengono i beni, e la legittima rappresentanza dell'ente od istituto di propaganda, sarà stipulata un'apposita convenzione da sottoporsi all'approvazione del Comitato forestale e, nei riguardi degli enti soggetti a tutela, anche della Giunta provinciale amministrativa.

155. Più Comuni o più enti morali, mantenendo separata la gestione dei rispettivi patrimoni silvo-pastorali nella forma di economia od in quella dell'azienda speciale, possono costituirsi in consorzio per l'assunzione di un unico Direttore per la gestione tecnica dei patrimoni stessi.

Il consorzio può estendersi anche all'assunzione di personale di custodia.

156. Costituito il consorzio, ogni ente è tenuto a farne parte per almeno un quinquennio e a dichiarare, almeno sei mesi prima della scadenza del predetto periodo se intende rimanervi per un altro quinquennio.

La mancanza della dichiarazione in tempo utile è di diritto considerata come implicito consenso al mantenimento del consorzio.

157. ... ⁽²⁷⁰⁾ ⁽²⁷¹⁾ .

(270) Abrogato dall'art. 9 L. 25 luglio 1952, n. 991.

(271) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato C al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.

158. Il consorzio è amministrato da una Commissione che provvede:

- 1° al riparto della spesa per il funzionamento del consorzio;
- 2° all'approvazione del regolamento del consorzio;
- 3° alla nomina, conferma e licenziamento del personale consorziale.

(...)

TITOLO IV

Gestione dei patrimoni silvo-pastorali dello Stato, dei Comuni e di altri enti

Capo II - Patrimoni silvo-pastorali dei Comuni ed altri enti

Sezione III - Gestione a cura dello Stato dei patrimoni silvo-pastorali dei Comuni e degli altri enti

161. Allorché il sistema della gestione separata dei boschi e dei pascoli dei Comuni, previsto dal § 1 della sezione II del presente capo, o quello della semplice assunzione di personale di cui all'art. 153 non abbia trovato applicazione, il Ministro per l'economia nazionale sentito il Comitato forestale, o su proposta di esso o di qualcuno dei Comuni interessati, potrà costituire distretti amministrativi per la gestione dei beni stessi.

In tal caso la gestione potrà essere estesa anche a boschi e pascoli di altri enti.

La costituzione del distretto non priva i Comuni della facoltà di provvedere alla gestione tecnica dei propri beni mediante aziende speciali.

162. La circoscrizione dei distretti amministrativi, che può comprendere il territorio di più Comuni, sarà stabilita dal Ministro per l'economia nazionale, su proposta del Comitato forestale, tenuto conto dell'importanza economica dei boschi e pascoli e della forma di governo di cui nella attualità detti beni sieno suscettibili.

163. I beni compresi nel distretto sono amministrati, nell'interesse degli enti proprietari, con bilancio e conti distinti per ciascun ente, da un funzionario del ruolo tecnico del Corpo reale delle foreste, il quale assume le funzioni del Direttore tecnico delle Aziende speciali dei Comuni, di cui al paragrafo primo della sezione II del presente capo.

Alla sua diretta dipendenza è posto il personale di custodia.

164. Costituito il distretto amministrativo e nominato il Direttore, questi dovrà, nei modi ed entro il termine stabiliti dal regolamento, prendere in consegna dai capi delle Amministrazioni degli enti interessati i beni di natura boschiva e pascolativa sulla base di un inventario redatto a cura di ogni singola Amministrazione.

Ove la consegna di detti beni non sia effettuata dalle Amministrazioni interessate nel termine prescritto il capo del distretto si immetterà nel possesso di essi, previa compilazione di apposito verbale di consistenza, redatto in contraddittorio di un Commissario nominato dal Prefetto.

165. Qualora i Comuni o gli altri enti interessati alla migliore gestione dei propri boschi e dei propri pascoli non abbiano mezzi per la compilazione dei piani economici, potranno godere i benefici di cui all'art. 137.

166. Le spese di amministrazione del distretto, comprese quelle per stipendi ed altri assegni al personale direttivo e di custodia, sono anticipate dall'Azienda del Demanio forestale di Stato, che provvederà al loro recupero a carico degli enti interessati con le norme da stabilirsi dal regolamento.

L'Azienda potrà limitare il rimborso delle spese per stipendi al personale direttivo e di custodia sino alla concorrenza della metà del loro ammontare.

167. Il reddito netto dei boschi e dei pascoli di ogni singolo ente, quale risulta dal conto consuntivo, sarà ripartito con i criteri dettati dall'art. 144.

168. Il Comune o l'ente può deliberare di rinunciare ad ogni ingerenza nella gestione dei propri boschi e pascoli passati in Amministrazione del distretto, dietro corresponsione da parte dell'Azienda del Demanio forestale dello Stato di una somma annua fissa o variabile, secondo un piano convenuto tra l'ente, cui i beni appartengono e l'Azienda.

In tal caso la gestione di detti beni sarà regolata con le norme in vigore per l'Azienda stessa.

TITOLO V

Diritto d'uso sui boschi e sui terreni vincolati

169. Niun diritto d'uso eccedente i limiti dell'art. 521 del codice civile potrà essere concesso sui boschi e sui terreni vincolati.

I diritti d'uso esistenti sui boschi e terreni suddetti possono essere affrancati.

170. Ove altrimenti non disponessero le parti interessate, l'affrancazione si farà mediante la cessione in proprietà, agli utenti, di una parte, del bosco o delle terre gravate da diritti di uso, aventi un valore uguale a quello che si giudichi competere al diritto di uso che rimane abolito, o mediante un compenso in denaro.

Nel caso che l'esercizio del pascolo o di altri diritti di uso sia riconosciuto in tutto od in parte necessario ad una popolazione, il Ministero dell'economia nazionale, intesi il Consiglio comunale, il Comitato forestale ed il Consiglio di Stato, potrà sospendere, per quel periodo di tempo che si chiarirà indispensabile, il diritto di affrancazione, regolando però l'esercizio dei diritti di uso.

Le norme circa la procedura di affrancazione saranno stabilite nel regolamento.

171. Ove i diritti di uso siano esercitati da intere popolazioni o da parte di esse la rappresentanza delle medesime, tanto nelle trattative e nelle convenzioni, quanto nei giudizi, verrà assunta dalle rispettive Amministrazioni municipali.

È riservata in ogni caso ai singoli utenti la facoltà di far valere direttamente i loro diritti.

TITOLO VI**Organi dell'Amministrazione forestale**

172. La suprema vigilanza sull'applicazione delle norme contenute nel presente decreto è affidata al Ministero dell'economia nazionale, che la esercita a mezzo della Direzione generale delle foreste e dei demani da cui dipende il Corpo reale delle foreste .

173. Alla Direzione generale delle foreste e dei demani sono affidati pertanto i seguenti servizi:

- a) personale forestale tecnico e di custodia;
 - b) istruzione forestale superiore e secondaria;
 - c) circoscrizioni forestali;
 - d) rimboschimenti;
 - e) incoraggiamenti alla silvicoltura;
 - f) tutela economica dei boschi;
 - g) tutela e miglioramento dei pascoli montani;
 - h) polizia e contenzioso forestale;
 - i) statistica forestale;
 - k) gestione tecnica ed amministrativa delle foreste demaniali;
 - l) ampliamento del Demanio forestale dello Stato.
-

174. Organo consultivo tecnico del Ministero dell'economia nazionale in materia forestale è la sezione prima del Consiglio superiore del Ministero stesso, di cui ai RR.DD. 6 settembre 1923, n. 2125, e 2 dicembre 1923, n. 2579.

175. Il Corpo reale delle foreste è costituito dal personale tecnico, dal personale d'ordine e dal personale di custodia.

L'ordinamento e le attribuzioni di questi personali sono stabiliti da apposito provvedimento.

Gli agenti forestali sono considerati come ufficiali di Polizia giudiziaria ai termini del codice di procedura penale e della legge di Pubblica Sicurezza.

176. I provvedimenti relativi all'amministrazione del personale del Corpo reale delle foreste sono adottati sentito il parere di un Consiglio di amministrazione presieduto dal Ministro, oppure dal Sottosegretario di Stato, ovvero dal funzionario più elevato in grado o più anziano, e composto del Direttore generale delle foreste e dei demani, del Direttore capo della divisione del personale forestale o del funzionario che ne fa le veci purché di grado non inferiore al settimo e di due Ispettori superiori forestali nominati per un biennio con decreto ministeriale.

I provvedimenti disciplinari relativi al detto personale sono adottati su parere di apposita Commissione di disciplina, costituita a norma dell'art. 68, comma terzo, del *R.D. 30 dicembre 1923, n. 2960*.

177. Le spese per il mantenimento del personale del Corpo reale delle foreste sono a carico dello Stato.

Le Province concorrono alle spese per il servizio di sorveglianza per l'applicazione delle disposizioni del titolo I del presente decreto, secondo il consolidamento avvenuto a norma dell'art. 3 della L. 3 marzo 1912, n. 134.

178. Il territorio del Regno è diviso in ripartimenti, comprendenti due o più distretti.

Le foreste demaniali, costituite in uffici speciali, sono considerate distretti forestali, posti alla diretta dipendenza della Direzione generale delle foreste e dei demani.

Gli uffici di ripartimento sono retti da Ispettori capi o da Ispettori principali di prima classe; gli uffici distrettuali da Ispettori principali di prima e seconda classe o da Ispettori.

(312) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'*allegato C al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213*, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3 e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.

179. Per la sorveglianza e la custodia del patrimonio forestale il personale di custodia, composto di:

a) capi sorveglianti forestali; b) sorveglianti; c) allievi sorveglianti, è costituito in sezioni e distaccamenti di sezioni.

180. Le circoscrizioni forestali sono stabilite con decreto del Ministero per l'economia nazionale.

181. In ogni Provincia è costituito un Comitato forestale composto:

a) di una persona particolarmente versata nei problemi che interessano la montagna, di nomina del Ministro per l'economia nazionale, la quale avrà la funzione di Presidente;

b) dell'Ispettore forestale, preposto all'ufficio di ripartimento, o di altro funzionario tecnico, da lui delegato;

c) dell'Ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile o di altro ingegnere dell'ufficio stesso da lui delegato;

d) di un Direttore di cattedra ambulante di agricoltura, nominato dal Ministro per l'economia nazionale;

e) di due membri nominati dal Consiglio provinciale.

Il Consiglio di ogni Comune della Provincia nominerà altro membro, il quale prenderà parte, con voto deliberativo, ai lavori del Comitato limitatamente a quanto si riferisce al territorio del Comune che rappresenta.

I membri nominati dal Ministro e quelli elettivi dureranno in ufficio tre anni, ma potranno sempre essere rinominati o rieletti.

Il regolamento stabilirà le norme per il funzionamento del Comitato e per la validità delle sue adunanze.

(...)

Legge regionale 27 dicembre 2016, n. 43

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2017).

(BURC n. 125 del 27 dicembre 2016)

(La Corte d'Appello di Catanzaro – Sez. Lavoro, con ordinanza del 21 settembre 2017, ha sollevato, in riferimento all'art. 97, comma 4 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 33 della presente legge.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 36/2020 pubblicata in G.U. 04/03/2020 n. 10, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 33 della l.r. 27 dicembre 2016, n. 43)

Art. 1

(Modifiche alla l.r. 15/1992)

1. L'articolo 14 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 15 (Disciplina dei beni in proprietà della Regione), è così modificato:
 - a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. La Giunta regionale delibera in ordine alla classificazione dei beni immobili, alle variazioni di categoria e alla destinazione degli stessi, anche ai fini della loro dismissione.”;
 - b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. I beni demaniali o patrimoniali indisponibili sono prioritariamente utilizzati per finalità di pubblico interesse o di pubblico servizio. L'uso particolare dei beni demaniali o patrimoniali indisponibili è disposto mediante concessione amministrativa in favore di soggetto individuato previa procedura comparativa nel rispetto dei principi generali di trasparenza, pubblicità, proporzionalità, imparzialità, parità di trattamento, economicità e non discriminazione. Il provvedimento stabilisce:

 - a) la durata, non superiore ai dieci anni, o, in casi particolari, disciplinati dal regolamento, in funzione dell'ammortamento di oneri posti a carico del concessionario, non superiore a venti anni;
 - b) l'ammontare del canone concessorio;
 - c) la cauzione;
 - d) l'uso, anche occasionale, per il quale la concessione è disposta;
 - e) le condizioni per l'esercizio delle attività per cui l'uso è assentito;
 - f) le condizioni per la buona conservazione del bene.”;
 - c) il comma 3 dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:

“3. Quando il concessionario è un soggetto pubblico o un ente privato che opera senza fine di lucro e l'uso è assentito per perseguire finalità istituzionali dell'ente, il canone può essere ridotto fino al 70 per cento per i soggetti pubblici e fino al 40 per cento per gli enti privati senza scopo di lucro, fermo restando il versamento della cauzione per gli enti privati”;
 - d) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

“5 bis. L'indennità di cui al comma 5 si applica alle ipotesi di passaggio del proprietario di fondo intercluso su beni demaniali o patrimoniali indisponibili.”;
 - e) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

“6 bis. Per i beni demaniali e patrimoniali indisponibili affidati in gestione agli enti strumentali o dipendenti della Regione e alle società partecipate, la concessione amministrativa è rilasciata dal gestore previo nulla-osta del dipartimento che esercita la vigilanza sull'ente o sulla società. Il nulla osta è espresso entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali si intende adottato positivamente.”.
2. L'articolo 15 della l.r. 15/1992, è così modificato:
 - a) la rubrica “Contratto di affitto, locazione, comodato, uso” è sostituita dalla seguente:

“Affitto, locazione, comodato, uso”;
 - b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

- "1. I beni appartenenti al patrimonio disponibile regionale possono essere concessi in godimento, a titolo oneroso, mediante contratto di affitto, locazione o diritto d'uso.";
- c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
 "2. I contratti di cui al comma 1 sono conclusi con i soggetti individuati previa procedura comparativa nel rispetto dei principi generali di trasparenza, pubblicità, proporzionalità, imparzialità, parità di trattamento, economicità e non discriminazione.";
- d) il comma 3 è sostituito dal seguente:
 "3. I beni di cui al comma 1 possono, altresì, essere concessi in comodato o in uso gratuito con deliberazione della Giunta regionale a enti pubblici o ad enti privati che, senza scopo di lucro, perseguono finalità statutarie di interesse generale o collettivo."
3. L'articolo 17 della l.r. 15/1992, è così modificato:
 a) al comma 1 le parole "dal Servizio Estimale degli Uffici Tecnici Erariali ai sensi dell'articolo 107 del DPR 24/7/1977, n. 616" sono sostituite dalle seguenti:
 "dall'Agenzia delle Entrate o, secondo le esigenze d'ufficio o le particolari caratteristiche degli immobili, dagli organi tecnici della Regione";
 b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
 "2. La stima effettuata dagli organi tecnici della Regione resta comunque soggetta al parere di congruità dell'Agenzia delle Entrate -Ufficio del Territorio.";
 c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
 "2 bis. Tutti gli oneri conseguenti alle operazioni estimative rimangono a carico dell'acquirente.".
4. Al comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 15/1992 sono soppresse le parole "ratificata dal Consiglio regionale".
5. L'articolo 20 della l.r. 15/1992 è sostituito dal seguente:

"Art. 20

(Beni regionali e conto generale del patrimonio)

1. I soggetti competenti alla tenuta degli inventari generali comunicano annualmente, alla struttura competente alla redazione del rendiconto generale, gli elementi necessari in ordine ai beni regionali.
 2. Gli enti strumentali o dipendenti della Regione Calabria e le società partecipate dalla stessa procedono, entro un anno dall'entrata in vigore del Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2017, alla ricognizione dei beni della Regione ad essi affidati in gestione e la trasmettono al dipartimento che esercita la vigilanza sui medesimi enti e società nonché alla struttura competente alla redazione degli inventari dei beni della Regione.
 3. La ricognizione di cui al comma 2 è aggiornata entro il 31 gennaio di ciascun anno."
- 6¹. All'articolo 23 della l.r. 15/1992, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
 "1 bis. Le procedure per il rilascio delle concessioni o per l'assegnazione in locazione o ad altro titolo dei beni immobili sono determinate con regolamento della Giunta regionale sulla base dei principi generali di trasparenza, pubblicità, proporzionalità, imparzialità, parità di trattamento, economicità, non discriminazione e razionalità della gestione patrimoniale".
- 7². Dopo l'articolo 24 della l.r. 15/1992, è inserito il seguente:

"Art. 24 bis

(Beni della Regione Calabria affidati in gestione a enti strumentali o dipendenti
 ovvero a società partecipate)

¹ Il presente comma è stato erroneamente riportato nel BURC come comma 4, già presente all'interno dell'articolo; pertanto il suddetto comma è da intendersi come comma 6.

² Il presente comma è da intendersi come comma 7, essendo stato erroneamente riportata nel BURC la numerazione del comma precedente (vedi nota 1).

1. Le disposizioni della presente legge si applicano, in quanto compatibili, agli enti strumentali o dipendenti della Regione Calabria, e alle società dalla stessa partecipate, per i beni della Regione ad essi affidati in gestione.

Art. 2

(Norme di indirizzo per la rimodulazione degli interventi di edilizia sociale. Modifiche alla l.r. 47/2011)

1. Il comma 5 dell'articolo 38 della legge regionale 23 dicembre 2011, n.47 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2012, articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002)) è abrogato.
2. Al comma 5 dell'articolo 39 della l.r. 47/2011 dopo la parola "consiliare" sono aggiunte le parole: "da rendere entro trenta giorni".
3. Dopo il comma 5 dell'articolo 39 della l.r. 47/2011 sono aggiunti i seguenti:
 - "5 bis. Il Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità, entro sessanta giorni dalla ricezione delle richieste di rimodulazione da parte dei soggetti attuatori, sottopone alla Giunta regionale la proposta di rimodulazione di cui al comma 5.
 - 5 ter. Le rimodulazioni di cui al comma 5 possono essere effettuate in deroga agli articoli 3 e 4 della legge regionale 16 ottobre 2008, n. 36 (Norme di indirizzo per programmi di edilizia sociale) e possono attingere alle economie di cui al comma 2 del medesimo articolo 3."

Art. 3

(Categorie di beneficiari. Modifiche all'art. 3 della l.r. 36/2008)

1. All'articolo 3, comma 1, della legge regionale 16 ottobre 2008, n. 36 (Norme di indirizzo per programmi di edilizia sociale), dopo la categoria dei beneficiari " - Appartenenti alle forze dell'ordine" sono aggiunte le seguenti categorie di beneficiari, che godono delle stesse agevolazioni ivi previste per le altre categorie sociali:
 - "- Famiglie nelle quali un componente sia affetto da minorazioni o malattie invalidanti che comportino un handicap grave secondo quanto disposto dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) = 5%
 - Soggetti legalmente separati dal coniuge, o divorziati, in condizioni di disagio economico, che, a seguito di provvedimento dell'Autorità giudiziaria, sono obbligati al versamento dell'assegno di mantenimento dei figli e non sono assegnatari o comunque non hanno la disponibilità della casa coniugale in cui risiedono i figli, anche se di proprietà dei medesimi soggetti, senza considerare, ai fini della decadenza dall'assegnazione, il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento relativi alla casa coniugale in cui risiedono i figli = 5%."
2. Al comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 36/2008 le parole "da destinare con priorità agli studenti universitari" sono sostituite dalle seguenti: "e/o locazione, e/o locazione con patto di futura vendita da destinare alle categorie di beneficiari di cui al comma 1".

Art. 4

(Modifiche alla l.r. 2 /2013)

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 (Disciplina del Collegio dei revisori dei conti della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria), la parola "tre" è sostituita dalla seguente "cinque".
2. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2, l'importo ivi previsto è ridotto del dieci per cento.

Art. 5

(Modifiche ed integrazioni alla l.r. 11/2015)

1. Alla legge regionale 27 aprile 2015 n.11 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2015)) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a. all'articolo 1 sono abrogati i commi 2, 4 e 7;
 - b. al comma 3 dell'articolo 1, le parole "nelle more dell'adozione delle linee di indirizzo," sono soppresse e la parola "I" è sostituita dalla parola "L";
 - c. al comma 8 dell'articolo 1, dopo le parole "al Dipartimento vigilante" sono inserite le seguenti: "al Dipartimento competente in materia di coordinamento strategico di enti strumentali, società e fondazioni";
 - d. il comma 1 dell'articolo 1 è così modificato:
 1. dopo le parole "al Dipartimento vigilante" sono inserite le seguenti: "al Dipartimento competente in materia di coordinamento strategico di enti strumentali, società e fondazioni";
 2. sono soppresse le parole "e il 20 gennaio";
 - e. al comma 12 dell'articolo 1, dopo la parola "trasmettono", sono inserite le seguenti "al dipartimento vigilante, al Dipartimento competente in materia di coordinamento strategico di enti strumentali, società e fondazioni e al Dipartimento Bilancio, Finanze Patrimonio – Società partecipate";
 - f. dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 2 bis.

(Disposizioni in materia di contenimento della spesa regionale)

1. Il Dipartimento che esercita l'attività di vigilanza sulle attività dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, in sede di esame dei documenti contabili consuntivi, verifica, anche mediante l'esercizio di poteri di carattere ispettivo, il rispetto della normativa in materia di contenimento delle spese e propone alla Giunta regionale l'adozione delle misure conseguenti alle eventuali violazioni riscontrate.
 2. La deliberazione di Giunta regionale di cui al comma 1 deve essere trasmessa al Dipartimento competente al coordinamento strategico degli Enti strumentali, delle società e delle fondazioni per lo svolgimento delle attività di competenza.
 3. Il mancato svolgimento delle verifiche sul contenimento della spesa comporta una riduzione pari al 20 per cento dei benefici economici spettanti ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale a seguito del raggiungimento degli obiettivi individuali, a carico dei dirigenti generali dei Dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge.
 4. In caso di mancato rispetto dei limiti di spesa annuali, per come previsti dalle vigenti norme in materia di contenimento della spesa, i trasferimenti a carico del bilancio regionale, a qualsiasi titolo operati a favore degli Enti strumentali, degli Istituti, delle Agenzie, delle Aziende, delle Fondazioni, degli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, anche con personalità giuridica di diritto privato, sono ridotti in misura pari alle eccedenze di spesa risultanti dalle verifiche."
2. Sono abrogate le disposizioni di legge in contrasto con il presente articolo.

Art. 6

(Misure di contenimento per gli enti sub-regionali)

1. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle disposizioni vigenti, a partire dall'esercizio finanziario 2017, gli enti strumentali, gli istituti, le agenzie, le aziende, le fondazioni, gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla

- Regione, anche con personalità giuridica di diritto privato, diversi da quelli appartenenti al Servizio sanitario regionale (SSR), sono tenuti al rispetto delle seguenti disposizioni:
- a) la spesa per il personale, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP, non può essere superiore a quella sostenuta nell'anno 2014 ovvero a quella sostenuta nell'esercizio finanziario successivo all'anno di effettiva operatività se posteriore al 2014;
 - b) le spese di seguito indicate devono essere ridotte del 10 per cento rispetto a quelle sostenute nell'anno 2014 ovvero a quelle sostenute nell'anno in cui si è verificata l'assoluta necessità di sostenere la spesa se l'anno di effettiva operatività dell'ente è successivo al 2014:
 - 1) relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza;
 - 2) missioni;
 - 3) attività di formazione;
 - 4) acquisto di mobili e arredi;
 - 5) vigilanza diurna e notturna dei locali adibiti ad uffici;
 - 6) canoni e utenze per la telefonia, la luce, l'acqua il gas e gli altri servizi;
 - 7) manutenzione di mobili, acquisto e manutenzione di macchine e attrezzature;
 - 8) varie non informatiche per il funzionamento degli uffici;
 - 9) acquisto di stampati, registri, cancelleria e materiale vario per gli uffici;
 - 10) acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni;
 - 11) pubblicazione di studi, ricerche, manifesti ed altri documenti;
 - 12) spese postali e telegrafiche.
2. A partire dall'entrata in vigore della presente legge, l'adozione di provvedimenti che, pur rispettando i limiti di cui alla lettera a) del comma 1, comportino nuova spesa per il personale a qualunque titolo, deve essere preventivamente autorizzata dalla Giunta regionale.
 3. Al fine di consentire il rispetto delle prescrizioni di cui alla lettera a) del comma 1, gli enti di cui al comma 1 adottano un apposito provvedimento che, tenendo conto anche delle prescrizioni di cui alla pregressa normativa in materia, quantifichi il limite di spesa annuale.
 4. Gli enti di cui al comma 1 trasmettono il provvedimento di cui al comma 3, munito del visto di asseverazione dei rispettivi organi di controllo, entro il 10 settembre di ogni anno, al dipartimento cui compete il coordinamento strategico degli enti strumentali, delle società e delle fondazioni. Il Dipartimento, in caso di inottemperanza, segnala alla Giunta regionale la necessità di provvedere alla nomina di un commissario ad acta, con oneri a carico del funzionario o dirigente inadempienti, fatte salve le eventuali ulteriori responsabilità.
 5. La mancata predisposizione del provvedimento di cui al comma 3 comporta, a carico degli organi di vertice degli enti di cui al comma 1, una riduzione pari al 20 per cento dei benefici economici spettanti, ai sensi della vigente normativa, a seguito del raggiungimento degli obiettivi individuali.
 6. Gli enti di cui al comma 1, fermi restando gli adempimenti richiesti dalla normativa vigente, provvedono, entro il 31 dicembre di ciascun anno, alla trasmissione, ai rispettivi dipartimenti vigilanti e al Dipartimento Bilancio, dei dati inerenti alla spesa disaggregata autorizzata e sostenuta per studi e incarichi di consulenza, debitamente asseverati dai rispettivi organi di controllo.
 7. Il Dipartimento che esercita l'attività di vigilanza sulle attività dei soggetti di cui al presente articolo, in sede di esame dei documenti contabili consuntivi, verifica, anche mediante l'esercizio di poteri di carattere ispettivo, il rispetto della normativa in materia di contenimento delle spese e propone alla Giunta regionale l'adozione delle misure conseguenti alle eventuali violazioni riscontrate.
 8. La deliberazione di Giunta regionale di cui al comma 7 deve essere trasmessa al Dipartimento competente al coordinamento strategico degli enti strumentali, delle società e delle fondazioni per lo svolgimento delle attività di competenza.
 9. Il mancato svolgimento delle verifiche sul contenimento della spesa comporta, a carico dei dirigenti generali dei dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività dei soggetti di cui al presente articolo, una riduzione pari al 20 per cento dei benefici economici spettanti, ai sensi della vigente normativa, a seguito del raggiungimento degli obiettivi individuali.

10. In caso di mancato rispetto dei limiti di spesa annuali, per come previsti dalle vigenti norme in materia di contenimento della spesa, i trasferimenti a carico del bilancio regionale, a qualsiasi titolo operati a favore degli enti strumentali, degli istituti, delle agenzie, delle aziende, delle fondazioni, degli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, anche con personalità giuridica di diritto privato, diversi da quelli appartenenti al SSR, sono ridotti in misura pari alle eccedenze di spesa risultanti dalle verifiche.
11. Al fine del rispetto delle regole di finanza pubblica, per gli enti strumentali, gli istituti, le agenzie, le aziende, le fondazioni, gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, anche con personalità giuridica di diritto privato, con esclusione degli enti appartenenti al SSR, rimangono confermati, per gli esercizi finanziari 2015 e 2016, i tetti di spesa per il personale e l'obbligo di riduzione delle spese di funzionamento, nella misura del 10 per cento rispetto ai corrispondenti valori dell'esercizio 2014, di cui al presente articolo.

Art. 7

(Modifica all'art. 32 della l.r. 7/1996)

1. Il comma 2 dell'articolo 32 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 (Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale) è così sostituito:
 - "2. In caso di assenza o di impedimento del dirigente preposto ad un settore le funzioni vicarie vengono esercitate, su designazione del dirigente generale, da un dirigente preposto ad altro settore del medesimo dipartimento."

Art. 8

(Modifica all'art. 7 della l.r. 31/2002)

1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 7 agosto 2002, n.31 (Misure organizzative di razionalizzazione e di contenimento della spesa per il personale), è così sostituito:
 - "1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), l'ordinamento della struttura organizzativa dell'amministrazione regionale e le relative attribuzioni sono determinate da appositi atti organizzativi assunti, dalla Giunta regionale, nel rispetto dei criteri generali previsti dall'ordinamento giuridico."

Art. 9

(Modifiche all'art. 35 della l.r. 19/2009)

1. All'articolo 35 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2009) – Art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a. al comma 1 la parola "regionali" è sostituita dalle seguenti parole: "o funzionari della pubblica amministrazione";
 - b. dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
 - "2 bis. In mancanza di nomina dei commissari di cui al comma 2 entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2017 ovvero in caso di mancato recupero dei crediti entro sessanta giorni dalla nomina, il Dipartimento competente procede all'applicazione delle misure previste dagli articoli 40 ter della legge regionale 4 febbraio 2002, n.8 (Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria) e 40, comma 3 della legge regionale 12 giugno 2009, n.19 (Provvedimento generale recante

norme di tipo ordinamentale e finanziario (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2009) – Art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8). Nel caso di inapplicabilità di tali misure ovvero di parziale soddisfazione del credito vantato, il Dipartimento competente procede entro sessanta giorni alla riscossione delle entrate nelle forme previste dall'articolo 40 bis della l.r. 8/2002.”.

Art. 10

(Modifiche all'art. 1 della l.r. 18/2013)

1. Al comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 12 aprile 2013, n. 18 (Cessazione dello stato di emergenza nel settore rifiuti. Disciplina transitoria delle competenze regionali e strumenti operativi) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a. le parole “dirigenti regionali” sono sostituite dalle seguenti parole: “dirigenti o funzionari della pubblica amministrazione”;
 - b. l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: “In mancanza di nomina dei commissari entro sessanta giorni dalla scadenza dei pagamenti ovvero in caso di mancato recupero dei crediti entro sessanta giorni dalla nomina, il Dipartimento competente procede all'applicazione delle misure previste dall'articolo 40 ter della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 (Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria) e dall'articolo 40, comma 3 della legge regionale 12 giugno 2009, n.19 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2009) – Art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8). Nel caso di inapplicabilità di tali misure ovvero di parziale soddisfazione del credito vantato, il Dipartimento competente procede entro sessanta giorni alla riscossione delle entrate nelle forme previste dall'articolo 40 bis della l.r. 8/2002.”.

Art. 11

(Integrazione alla l.r. 30/2016)

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 14 della legge regionale 12 ottobre 2016, n. 30 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea e sulla programmazione nazionale per le politiche di sviluppo e coesione) è aggiunto il seguente:

“7 bis. Le quote di risorse dei fondi strutturali destinate all'incentivazione di prestazioni, funzioni, risultati individuali o di gruppo, miglioramenti di servizi, all'implementazione delle procedure di spesa e di controllo sono utilizzate nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e contrattuali vigenti.”.

Art. 12

(Modifiche e integrazioni alla l.r. 24/2013)

1. Dopo il comma 14 dell'articolo 3 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 (Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità) è aggiunto il seguente comma:

“14 bis. Il direttore generale, nominato con il decreto di cui all'articolo 7, comma 6, richiede ogni necessaria annotazione, iscrizione, trascrizione o voltura ai Conservatori dei registri immobiliari e ai Direttori delle Agenzie delle Entrate competenti per territorio, i quali provvederanno alla esecuzione delle operazioni necessarie in esenzione da qualsiasi diritto, emolumento o rimborso.”.
2. Il comma 6 dell'articolo 7, è sostituito dal seguente comma:

“6. Il direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale secondo le disposizioni di cui all'articolo 4. Il revisore unico è nominato ai sensi della

- lettera e) del comma 1 dell'articolo 14 del decreto – legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. Il trattamento economico del direttore generale è equiparato a quanto previsto dall'articolo 25, comma 4, della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 (Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale).”.
3. Fatte salve le procedure di nomina del collegio dei revisori in corso alla data del 15 dicembre 2016, la lettera c) del comma 5 dell'articolo 7 della l.r. 24/2013, è sostituita dalla seguente:
“ c) il revisore unico.”.
4. La Giunta regionale apporta le necessarie modifiche allo Statuto dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica istituita ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 24/2013.

Art. 13

(Modifiche all'art. 11 della l.r. 7/1996)

1. Il comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 7/1996 è così sostituito:
“2. Il Comitato:
- a) supporta la Giunta regionale nell'assolvimento dei compiti istituzionali, contribuendo con proprie proposte alla elaborazione di programmi, progetti e provvedimenti legislativi;
 - b) approfondisce gli aspetti di fattibilità connessi alla programmazione generale ed intersettoriale e formula proposte operative, eventualmente alternative a seguito di una valutazione in termini di costi benefici;
 - c) esprime valutazioni e suggerimenti sulle tematiche gestionali che riguardano il funzionamento complessivo delle strutture, sulla base di proposte ed indicazioni formulate dai dirigenti generali competenti;
 - d) analizza e risolve le problematiche attuative connesse a provvedimenti che riguardano più Dipartimenti;
 - e) propone ai dirigenti generali competenti l'istituzione o la revisione di procedure trasversali o che riguardano la generalità delle strutture organizzative della Regione;
 - f) esprime pareri su richiesta della Giunta regionale ed è coordinato dal Segretario generale della Giunta;
 - g) esprime pareri, anche su richiesta dei dipartimenti, in ordine alla soluzione da adottare in procedimenti di particolare complessità e rilevanza;
 - h) risolve i conflitti di competenza tra dipartimenti;
 - i) assume le determinazioni di cui all'articolo 32, comma 6.”.

Art. 14

(Introduzione dell'art. 21 bis nella l.r. 7/1996)

1. Dopo l'articolo 21 della l.r. 7/1996, è aggiunto il seguente:

“Articolo 21 bis

(Ulteriori disposizioni in materia di adeguamento dell'ordinamento regionale al principio di separazione tra funzioni di indirizzo e controllo e attività di gestione)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, le disposizioni legislative e regolamentari, sia previgenti sia emanate successivamente all'entrata in vigore della medesima, che attribuiscono alla Giunta regionale attività di gestione o negoziale nonché l'adozione di atti o provvedimenti amministrativi, di cui agli articoli 14 e 17, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti.
2. Le disposizioni del Capo II, relative al riparto dei compiti di indirizzo, di gestione e di controllo possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.”.

Art. 15

(Modifiche e integrazioni all'art. 32 della l.r. 7/1996)

1. L'articolo 32 della l.r. 7/1996 è così modificato:
 - a) al comma 4 sono aggiunte le seguenti parole: ", fatto salvo quanto previsto al comma 4 bis.";
 - b) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti commi:

"4 bis. Nel caso in cui un dirigente di settore versi in una condizione comportante l'obbligo di astenersi dal compimento di un determinato atto, ovvero ritenga di doversi astenere per gravi ragioni di opportunità e convenienza, le determinazioni in ordine alla dichiarazione di astensione sono assunte dal dirigente generale del dipartimento di appartenenza. Se il dirigente generale ritiene sussistenti l'obbligo di astensione o le gravi ragioni di opportunità e convenienza addotte dall'interessato, affida ad altro dirigente del dipartimento il compimento dell'atto per il quale è stata formulata la dichiarazione di astensione, o, in assenza di idonee professionalità, lo avoca a sé.

4 ter. Qualora le situazioni di cui al comma 4 bis riguardino il dirigente generale di un dipartimento o il titolare di una posizione ad esso equiparata, le determinazioni in ordine alla dichiarazione di astensione sono assunte dal comitato di direzione di cui all'articolo 11, a maggioranza dei suoi componenti, senza la partecipazione dell'interessato, se componente del comitato. Se il comitato di direzione ritiene sussistenti l'obbligo di astensione o le gravi ragioni di opportunità e convenienza addotte dall'interessato, affida ad altro dirigente generale il compimento dell'atto per il quale è stata formulata la dichiarazione di astensione."

Art. 16

(Modifica all'art. 44 della l.r. 13/1983)

1. Al comma 2 dell'articolo 44 della legge regionale 5 aprile 1983, n. 13 (Norme di attuazione dello statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per i referendum), le parole: "complessivi dell'intero bacino elettorale" sono soppresse.

Art. 17

(Modifiche alla l.r. 45/2012)

1. Al comma 6 dell'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2012, n. 45 (Gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale), le parole: "ventiquattro mesi dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino ufficiale della Regione Calabria" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2018".
2. L'articolo 24 della l.r. 45/2012 è così modificato:
 - a) al comma 1, le parole: "con le modalità stabilite dai regolamenti" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2017";
 - b) al comma 6, sono soppresse le parole ", come previsto nei regolamenti".

Art. 18

(Modifiche all'art. 9 della l.r. 41/2011)

1. L'articolo 9 della legge regionale 4 novembre 2011, n. 41 (Norme per l'abitare sostenibile), è così modificato:
 - a) al comma 2, sono soppresse le parole "superiore al cinquanta per cento";
 - b) il primo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente: "Il certificato di sostenibilità degli edifici è rilasciato dalla Regione Calabria o da una organizzazione accreditata ai sensi del comma 4, lettera b), estranea alle attività di progettazione e di direzione

lavori, su richiesta del proprietario dell'immobile o del soggetto attuatore dell'intervento.”.

Art. 19

(Potere sostitutivo della Regione in ordine al rilascio del permesso di costruire)

1. Il potere sostitutivo della Regione Calabria in ordine al rilascio del permesso di costruire, ai sensi dell'articolo 21 del d.p.r. 380/2001, è esercitato dalla Giunta regionale mediante la nomina, previa diffida agli enti inadempienti, di un commissario ad acta, individuato tra il personale del dipartimento competente in materia di urbanistica, con oneri a carico degli enti predetti.
2. Con regolamento della Giunta regionale è disciplinato il procedimento per l'esercizio del potere sostitutivo di cui al comma 1.

Art. 20

(Fascicolo del fabbricato)

1. Al fine di censire gli interventi di trasformazione edilizia sul territorio e lo stato degli edifici, la Regione implementa un sistema informativo denominato «fascicolo del fabbricato», le cui modalità di gestione sono definite con apposito regolamento della Giunta regionale.
2. Il regolamento di cui al comma 1 è emanato entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. A decorrere dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, tutti gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c), d), e), f), del d.p.r. 380/2001, nonché tutti gli interventi previsti dalla legge regionale 11 agosto 2010, n. 21 (Misure straordinarie a sostegno dell'attività edilizia finalizzata al miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), devono essere preceduti dal censimento degli edifici oggetto dell'intervento nel sistema informativo di cui al comma 1.

Art. 21

(Modifiche all'art. 1 della l.r. 25/2013)

1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 25 (Istituzione dell'Azienda regionale per la forestazione e le politiche per la montagna – Azienda Calabria Verde – e disposizioni in materia di forestazione e di politiche della montagna), è sostituito dal seguente:
“2. L'Azienda Calabria Verde di cui al comma 1:
 - a) esercita le funzioni e le attività di cui alla presente legge nel quadro della programmazione regionale e secondo le direttive impartite dalla Regione in armonia con gli obiettivi e gli orientamenti delle politiche comunitarie, nazionali e regionali, in materia di foreste, forestazione e politiche della montagna;
 - b) è soggetta al vincolo del pareggio di bilancio; nelle entrate sono compresi i trasferimenti di risorse finanziarie comunitarie, statali, regionali e di altri enti, le tariffe o i corrispettivi per i servizi resi e i proventi derivanti dall'utilizzazione forestale e dalle concessioni onerose di beni”.

Art. 22

(Modifiche all'art. 4 della l.r. 25/2013)

1. I commi 5 e 6 dell'articolo 4 della l.r. 25/2013 sono sostituiti dai seguenti:
“5. Sono organi dell'Azienda Calabria Verde:
 - a) il direttore generale;
 - b) il revisore unico dei conti.

6. La Giunta regionale esercita la vigilanza sull'Azienda Calabria Verde per il tramite del dipartimento cui afferisce l'unità organizzativa competente sulle attività in materia di politiche della montagna, foreste e forestazione, nonché, quanto ai bilanci e rendiconti, per il tramite del dipartimento competente in materia di bilancio nell'ambito del procedimento previsto dall'articolo 10."

Art. 23

(Modifiche all'art. 5 della l.r. 25/2013)

1. I commi 4 e 5 dell'articolo 5 della legge regionale 16 maggio 2013, n.25, sono sostituiti dai seguenti:
 - "4. Il direttore generale è il legale rappresentante dell'azienda, compie gli atti necessari per la realizzazione delle finalità dell'azienda, dirige, sorveglia, coordina la gestione complessiva e ne è responsabile.
 5. Nell'esercizio delle sue funzioni, il direttore generale è coadiuvato da un dirigente addetto alla segreteria della direzione generale, il quale partecipa alla direzione dell'azienda e concorre, con la formulazione di proposte e di pareri, alla formazione delle decisioni del direttore generale medesimo. Il dirigente di cui al primo periodo è nominato dal direttore generale."
2. Al comma 6 dell'articolo 5 della l.r. 25/2013 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
"d) adottare il rendiconto generale, previa relazione del revisore unico dei conti;"
 - b) alla lettera e), dopo le parole: "da rimboschire", sono aggiunte le seguenti: "e la restituzione di terreni in occupazione;"
 - c) la lettera f) è sostituita dalla seguente:
"f) deliberare in ordine a concessioni, autorizzazioni, contratti e convenzioni che incidono sulla gestione del patrimonio affidato all'ente o che ne vincolano la disponibilità, ovvero costituiscono diritto obbligatorio a favore di terzi";
 - d) la lettera k) è soppressa;
 - e) la lettera l) è sostituita dalla seguente:
"l) nominare i responsabili delle strutture operative dell'Azienda;"
3. I commi 7 e 8 dell'articolo 5 della l.r. 25/2013, sono sostituiti dai seguenti:
 - "7. Le deliberazioni di cui alle precedenti lettere a), b), c), d) ed e) sono soggette all'approvazione della Giunta regionale, su proposta dei dipartimenti competenti, previa trasmissione ai medesimi dipartimenti da parte dell'Azienda Calabria Verde con congruo anticipo. Gli atti di cui alle restanti lettere f), g), h), i), j), l) ed m) sono soggetti alla trasmissione ai dipartimenti di cui all'articolo 4, comma 6, per l'attività di vigilanza in ragione della rispettiva competenza.
 8. In caso di vacanza dell'ufficio, ovvero nei casi di assenza o di impedimento del direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal dirigente della segreteria, di cui al comma 5. Se l'assenza o l'impedimento si protrae oltre sei mesi, si procede alla sua sostituzione."

Art. 24

(Modifica all'art. 7 della l.r. 25/2013)

1. L'articolo 7 della l.r. 25/2013, è sostituito dal seguente:

"Art. 7
(Revisore unico dei conti)

1. Il revisore unico dei conti è l'organo di controllo dell'Azienda, costituito in forma monocratica e composto da un membro effettivo e da un membro supplente, nominati dal consiglio regionale tra gli iscritti nel registro dei revisori legali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, istituito con Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, per la durata di anni

- tre. Il compenso del membro supplente è consentito esclusivamente in caso di sostituzione del membro effettivo, in misura corrispondente alla durata della sostituzione stessa, e previa decurtazione della medesima somma al componente effettivo.
2. Il revisore unico dei conti esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell'azienda e redige una relazione annuale che viene allegata al rendiconto consuntivo, finanziario, patrimoniale ed economico.
 3. Il revisore unico dei conti esercita la funzione di vigilanza sulla gestione finanziaria dell'azienda, riferendo su di essa, annualmente o dietro richiesta, alla Giunta regionale; redige relazioni sul bilancio di previsione, sul rendiconto generale e sui risultati di gestione.
 4. Il revisore unico dei conti percepisce un compenso globale determinato in misura corrispondente a quella prevista dalle disposizioni di cui ai commi 1, 3, 6, 7, 7 bis, dell'articolo 10 della Legge regionale 11 agosto 2010, n. 22 (Misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale), diminuito del 20 per cento.”.

Art. 25

(Modifica all'art. 8 della l.r. 25/2013)

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 25/2013, le parole “, sentito il CTI che si esprime entro quindici giorni dalla richiesta decorsi i quali si procede” sono soppresse.

Art. 26

(Modifiche all'art. 9 della l.r. 25/2013)

1. L'articolo 9 della l.r. 25/2013 è così modificato:
 - a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. L'Azienda si articola in massimo quattordici settori, raggruppati in aree funzionali.”;
 - b) il comma 4 è abrogato.

Art. 27

(Modifiche all'art. 12 della l.r. 25/2013)

1. L'articolo 12 della l.r. 25/2013, è così modificato:
 - a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. I proventi derivanti dalla utilizzazione forestale o dalla concessione onerosa di beni, nonché dalla vendita del materiale legnoso e dalla gestione, anche mediante concessione, del patrimonio forestale regionale amministrato dall'Azienda ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della l.r. 20/1992, sono annualmente destinati alla Regione Calabria.”;
 - b) dopo il comma 4 è inserito il seguente comma:

“4 bis. La Regione può attribuire parte dei proventi di cui al comma 4:
 - a) per una quota, commisurata al raggiungimento degli obiettivi strategici, all'Azienda Calabria Verde per il finanziamento delle spese generali per l'esecuzione degli interventi di forestazione ovvero per il finanziamento di spese di ammodernamento;
 - b) per altra quota, al bilancio regionale, destinandola al ripianamento della situazione debitoria dell'AFOR.”;
 - c) nel comma 5 le parole: “su proposta del” sono sostituite dalle seguenti: “sentito il”;
 - d) il comma 6 è abrogato.

Art. 28

(Abrogazione dell'art. 6 della l.r. 25/2013)

1. L'articolo 6 della l.r. 25/2013 è abrogato.

Art. 29

(Contenimento degli emolumenti accessori del personale dei Consorzi di bonifica e dell'Azienda Calabria Verde)

1. Al fine del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 709, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)), la spesa per indennità accessorie, corrisposte a qualsiasi titolo al personale in servizio presso l'Azienda Calabria Verde e i Consorzi di bonifica, è ridotta complessivamente, per l'esercizio 2017, del 10 per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2016.

Art. 30

(Modifica all'art. 9 della l.r. 10/2003)

1. All'alinea del comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Norme in materia di aree protette), le parole "Dall'entrata in vigore della legge istitutiva dell'area protetta sono sottoposte ad autorizzazione concessa dalla Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: "Dalla pubblicazione del programma triennale delle aree protette, di cui all'articolo 48, e fino all'istituzione delle singole aree protette, sono soggette ad autorizzazione concessa dal dirigente generale del dipartimento della Giunta regionale competente in materia di tutela dell'ambiente".

Art. 31

(Modifica all'articolo 10 della l.r. 34/2009)

1. Nel comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 19 ottobre 2009, n. 34 (Norme in materia di inquinamento acustico per la tutela dell'ambiente nella Regione Calabria), sono soppresse le parole: ", a pena di nullità degli strumenti stessi".

Art. 32

(Modifica all'art. 13 della l.r. 35/2015)

1. Al comma 10 dell'articolo 13 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 35 (Norme per i servizi di trasporto pubblico locale), dopo la parola "Regione" sono inserite le seguenti: ", degli enti strumentali della Regione".

Art. 33³

(Norma in materia di funzioni delle disciolte associazioni di divulgazione agricola)

1. A seguito dell'avvenuto scioglimento di tutte le associazioni di divulgazione agricola, le cui funzioni sono state nuovamente trasferite alla Regione Calabria, ai sensi dell'articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), così come attuato dall'articolo 1 della legge regionale 22 giugno 2015, n. 14 (Disposizioni urgenti per l'attuazione del

³ (La Corte d'Appello di Catanzaro – Sez. Lavoro, con ordinanza del 21 settembre 2017, ha sollevato, in riferimento all'art. 97, comma 4 Cost., questione di legittimità costituzionale del presente articolo. La Corte costituzionale, con [sentenza n. 36/2020](#) pubblicata in G.U. 04/03/2020 n. 10, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 33 della l.r. 27 dicembre 2016, n. 43).

processo di riordino delle funzioni a seguito della legge 7 aprile 2014, n. 56), al fine di garantire l'espletamento delle attività connesse ed in assenza di professionalità adibite allo svolgimento delle suddette, il personale proveniente dalle disciolte associazioni, già in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la Regione Calabria, ai sensi dell'art. 42, comma 4, della legge regionale n. 15 del 2008 (Provvedimento Generale di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2008 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8)), alla data di entrata in vigore della presente legge, rimane collocato nei ruoli della Regione Calabria alle medesime condizioni sussistenti al momento del subentro, nelle more della definizione delle procedure di selezione pubblica per l'approvvigionamento delle suddette professionalità, fermo restando il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.

Art. 34

(Disposizioni transitorie e finali)

1. La disposizione di cui all'articolo 4, comma 1, si applica anche ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Ai fini del contenimento della spesa, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge:
 - a) il numero dei distretti dell'Azienda Calabria Verde, individuati ai sensi dell'articolo 8 della l.r. 25/2013, esistenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge, deve essere ridotto di due unità;
 - b) la dotazione organica complessiva dell'Azienda Calabria Verde, di cui all'articolo 11 della l.r. 25/2013, deve essere ridotta del 10 per cento rispetto a quella dell'anno 2014.

Art. 35

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 36

(Entrata in vigore)

1. La presente legge, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il 1° gennaio 2017.

Legge regionale 16 ottobre 2014, n. 20

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 30 ottobre 2012, n. 48, 8 luglio 2002, n. 24, 12 ottobre 2012, n. 45, 7 marzo 2000, n. 10, 17 maggio 1996, n. 9.

(BUR n. 51 del 16 ottobre 2014)

(Il Governo con delibera C.d.M. del 12 dicembre 2014, ha deciso di impugnare l'articolo 3, comma 1, lettera d))

Art. 1

(Modifiche alla legge regionale n. 69/2012)

1. Alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 69 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario – Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2013) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 dell'articolo 16 è sostituito dal seguente:

"2. A decorrere dall'1 gennaio 2013 e sino al 31 dicembre 2015, il compenso a titolo di spese generali spettante per gli interventi di cui all'articolo 2 della legge regionale 19 ottobre 1992, n. 20, non può superare l'aliquota del 6 per cento del relativo costo. A decorrere dall'1 gennaio 2016 i medesimi compensi non possono superare l'aliquota del 3,5 per cento del relativo costo".

b) il comma 2 dell'articolo 41 è sostituito dal seguente:

"2. Al fine di garantire la copertura finanziaria dei Piani attuativi di Forestazione relativi al periodo dal 2001 al 2013, anche in riferimento alle DD.G.R. n. 212 dell'8 giugno 2013 e n. 406 dell'11 novembre 2013, è autorizzata nel bilancio pluriennale 2013-2015 la spesa complessiva di euro 69.440.860,23 di cui euro 30.000.000,00 nell'esercizio finanziario 2013, euro 20.000.000,00 nell'esercizio finanziario 2014 ed euro 19.440.860,23 nell'esercizio finanziario 2015 con allocazione all'UPB 3.2.04.05 dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo".

Art. 2

(Modifiche alla legge regionale n. 48 del 2012)

1. Alla legge regionale 30 ottobre 2012, n. 48 (Tutela e valorizzazione del patrimonio olivicolo della Regione Calabria) sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"Art. 3

(Divieti e prescrizioni)

1. È vietata, nel territorio della Regione Calabria, l'estirpazione di alberi di ulivo in qualsiasi stato vegetativo, salvo i casi consentiti e prescritti dalla presente legge.
2. In deroga alla presente disciplina è consentito estirpare:
 - a) gli alberi di ulivo con finalità esclusivamente ornamentale o decorativa dei giardini e dei parchi;
 - b) gli alberi di ulivo nell'ambito di azienda vivaistica.
3. È comunque vietata l'estirpazione degli alberi monumentali di ulivo inseriti nel registro di cui all'articolo 2.";

b) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"Art.4

(Disciplina autorizzatoria per l'estirpazione ed il reimpianto)

1. I proprietari legittimi, o i conduttori muniti di consenso scritto del proprietario delle piante di olivo, possono richiedere al dipartimento competente in materia di agricoltura l'autorizzazione all'estirpazione di piante di olivo, qualora ne sia accertata la morte fisiologica.
2. I soggetti previsti dal comma 1 possono richiedere al dipartimento competente in materia di agricoltura l'autorizzazione all'espianto con obbligo di eventuale reimpianto di alberi di olivo quando ricorra uno dei seguenti casi:
 - a) sia riconosciuta l'eccessiva densità dell'impianto, tale da arrecare danno all'oliveto;
 - b) sia riconosciuta indispensabile l'estirpazione per una delle seguenti realizzazioni:
 - 1) opere di pubblica utilità;
 - 2) opere di miglioramento fondiario;
 - 3) fabbricati, capannoni e serre inamovibili, dotati già di tutte le autorizzazioni necessarie.
3. Nei casi previsti dal comma 2, lettera a) e lettera b), numeri 1) e 3), è fatto obbligo di reimpianto degli ulivi estirpati secondo la procedura disciplinata dall'articolo 7, comma 1, lettere a) e b).
4. Il dipartimento competente in materia di agricoltura, esaminata la richiesta ed espletati gli accertamenti necessari, rilascia apposito provvedimento autorizzativo, riguardante l'estirpazione e l'eventuale reimpianto delle piante di olivo nel rispetto dei vincoli e delle norme regolamentari specifiche finalizzate alla conservazione del paesaggio ed alla qualità dell'ambiente. Sono, in ogni caso, fatti salvi eventuali impegni assunti a seguito dell'erogazione di contributi pubblici.
5. I tecnici preposti al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2 possono disporre il mantenimento nei siti di origine di esemplari di piante di olivo di particolare pregio e monumentalità, nonché l'adozione di opportune pratiche colturali per la salvaguardia degli stessi.
6. Ai proprietari legittimi o ai conduttori muniti di consenso del proprietario delle piante di olivo è consentita l'estirpazione di un numero massimo di cinque esemplari nel biennio, anche in assenza dell'autorizzazione di cui al comma 2, previa preventiva comunicazione all'ufficio competente e secondo le modalità disposte dal dipartimento competente in materia di agricoltura.".

c) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"Art. 5

(Disciplina autorizzatoria per l'estirpazione ed il reimpianto nei casi di miglioramento fondiario)

1. Nei casi di miglioramento fondiario previsti dall'articolo 4, comma 2, lettera b), numero 2), occorre distinguere i seguenti interventi:

- a) riconversione intravarietale: olivo su olivo;
- b) sostituzione con altre specie arboree da frutto.
2. Nel caso previsto dal comma 1, lettera a), le aziende con superfici olivetate superiori all'ettaro, possono essere autorizzate ad interventi di espianco fino ad un massimo del 50 per cento della superficie catastale olivetata aziendale. Su detta superficie è fatto obbligo di impiantare un nuovo oliveto caratterizzato da un sesto d'impianto razionale e con cultivar idonee.
3. Nel caso previsto dal comma 1, lettera b), le aziende con superfici olivetate superiori all'ettaro possono essere autorizzate ad interventi di espianco sul 50 per cento della superficie catastale olivetata aziendale. Su detta superficie è fatto obbligo di impiantare un nuovo arboreto specializzato da frutto e di trapiantare, o di far permanere nelle sedi di impianto delle porzioni perimetrali delle stesse particelle, un numero di piante di olivo pari ad almeno il 30 per cento delle stesse piante espiancate.
4. Le aziende con superfici olivetate inferiori all'ettaro, in tutti i casi di miglioramento fondiario, possono essere autorizzate all'estirpazione sull'intera superficie aziendale. Un numero di piante pari ad almeno il 40 per cento degli alberi espiancati, deve essere trapiantato o fatto permanere nei siti di impianto delle porzioni perimetrali delle stesse particelle.
5. Nei casi di miglioramento fondiario di cui ai commi 2, 3 e 4, per le piante estirpate e non soggette all'obbligo del reimpianto, previa autorizzazione del dipartimento competente in materia di agricoltura, è consentito intervenire anche per come previsto dall'articolo 7.
6. Gli interventi di miglioramento fondiario non possono interessare, nell'arco di un decennio, un'estensione superiore al 5 per cento della intera superficie olivetata regionale per come riportata nei dati ISTAT del sesto censimento generale dell'agricoltura.
7. In tutti i casi di miglioramento fondiario, al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione regionale, occorre presentare una relazione tecnica agronomica corredata di progetto e *business plan* atti a dimostrare la validità dell'investimento.”;
- d) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

“Art. 6

(Autorizzazione potatura straordinaria)

1. Nei casi di effettiva necessità, ai proprietari legittimi o ai conduttori muniti di consenso del proprietario sono consentiti, dopo specifica richiesta e previa autorizzazione del dipartimento competente in materia di agricoltura, interventi straordinari quali il taglio alla base del tronco (taglio al ciocco).
2. Sono vietate forme di potatura di ringiovanimento o di adeguamento alla raccolta meccanica, che non prevedano la permanenza di ramificazioni principali.”;
- e) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

“Art. 7

(Cessioni e spostamenti)

1. I soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 2, possono:

- a) trapiantare le piante di olivo in altre particelle della stessa azienda, nell'ambito dei confini regionali;
 - b) cedere le piante di olivo, con l'obbligo di trapiantarle, a proprietari di terreni ricadenti nel territorio regionale;
 - c) cedere le piante di olivo ad aziende vivaistiche regolarmente autorizzate, ai sensi delle normative vigenti.
2. Il soggetto che trapianta le piante di olivo in altre particelle della stessa azienda, deve richiedere al dipartimento competente in materia di agricoltura l'autorizzazione al trasferimento delle piante, salvo che il trapianto avvenga in terreni limitrofi al sito originario o non sia necessario il trasporto su strada.
 3. Nel caso di cui al comma 1, lettera b), il soggetto che cede gli alberi deve presentare al dipartimento competente in materia di agricoltura richiesta di autorizzazione al trasferimento delle piante, e relativa autorizzazione dei proprietari legittimi o dei conduttori muniti di consenso scritto del proprietario alla messa a dimora.
 4. Nel caso di cui al comma 1, lettera c), l'azienda vivaista che acquisisce le piante di olivo deve presentare al dipartimento competente in materia di agricoltura richiesta di autorizzazione al trasferimento delle piante dal sito d'origine al vivaio, con annesso atto di cessione delle piante di olivo interessate da parte dei proprietari legittimi o dei conduttori muniti di consenso scritto del proprietario.
 5. Il dipartimento competente in materia di agricoltura, effettuati gli accertamenti sanitari ritenuti opportuni, e constatata la conformità di quanto dichiarato a quanto previsto dalla presente normativa, rilascia apposita autorizzazione per il trasporto delle piante. Durante il trasporto delle piante è sempre necessaria la presenza dei documenti di autorizzazione all'espianto.
 6. Al fine di fornire garanzie agli acquirenti in relazione allo stato di salute delle piante, nonché per salvaguardare il patrimonio di piante vitali di olivo, i vivaisti hanno l'obbligo di ricoltivare, in vaso o in zolla, gli esemplari di olivo per almeno un ciclo vegetativo, adottando idonee procedure per la rigenerazione. I vivaisti sono tenuti ad adottare un registro di carico-scarico, vidimato dal dipartimento competente in materia di agricoltura della Regione Calabria, delle piante di olivo in fase di rigenerazione, in cui devono essere annotate la provenienza, la data di espianto, la data di vendita e la destinazione delle piante.”;
- f) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

“Art. 8

(Sanzioni amministrative)

1. Chiunque espianta alberi di olivo senza l'autorizzazione di cui all'articolo 4, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 ad euro 3.000,00 per ciascun esemplare abbattuto, fino ad un massimo di euro 100.000,00 con obbligo, ove possibile, del reimpianto degli alberi estirpati.
2. Alla stessa sanzione di cui al comma 1, ridotta del 50 per cento, soggiace l'interessato che non adempie, entro il termine indicato dal provvedimento autorizzativo, alle opere autorizzate ai sensi degli articoli 4, 5 e 7.
3. Chiunque cede piante adulte di olivo in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 7, comma 5, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di

una somma da euro 2.500,00 ad euro 50.000,00 a seconda del numero degli esemplari e della reiterazione della trasgressione.

4. I soggetti che acquisiscono piante di olivo provenienti dal territorio della Regione Calabria in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 7, comma 5, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 ad euro 30.000,00 a seconda del numero degli esemplari e della reiterazione della trasgressione.
 5. Chiunque trasporta su strada piante adulte di olivo in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 7, comma 5, è punito con una sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.
 6. Il vivaista che non ottemperi agli obblighi di cui all'articolo 7, comma 6, è punito con una sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 10.000,00.
 7. Chiunque effettua una potatura di olivi senza aver richiesto ed ottenuto la necessaria autorizzazione di cui all'articolo 6 è punito con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 30.000,00.
 8. La competenza all'irrogazione delle sanzioni amministrative e del contenzioso connesso è della Regione Calabria che la esercita attraverso il settore competente del dipartimento agricoltura.
 9. Il dipartimento competente in materia di agricoltura, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, provvede ad emanare specifico regolamento attuativo e a trasmetterlo alla Giunta regionale per la relativa approvazione. Il regolamento di attuazione definisce le modalità di irrogazione delle sanzioni.”;
- g) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

“Art. 11
(Costi autorizzazione)

1. Le spese occorrenti per l'effettuazione di rilievi, accertamenti e sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle istanze ai fini del rilascio delle autorizzazioni sono a totale carico del richiedente, così come previsto dall'articolo 21 del regio decreto del 16 maggio 1926, n. 1126; detta somma è versata dallo stesso a favore della Regione Calabria – dipartimento competente in materia di agricoltura, secondo le tariffe di riferimento illustrate nella tabella allegata.
2. In tutti i casi in cui si richiedano autorizzazioni, non comprese nei procedimenti indicati nella tabella allegata, sono applicate le spese relative ai diritti di segreteria ammontanti a euro 29,24. Non sono soggette ai diritti di segreteria le comunicazioni previste dall'articolo 4, comma 6.

| Autorizzazione | Diritti di Segreteria (€) | Diritti d'istruttoria (€) |
|---|---------------------------|---------------------------|
| Comunicazione di estirpazione Art 4. Comma 1 | 29,24 | |
| Autorizzazione articolo 4 comma 2 lettera a) | 29,24 | 100,00 |
| Autorizzazione articolo 4 comma 2 lettera b) - 1 | 29,24 | 500,00 |
| Autorizzazione articolo 4 comma 2 lettera b) - 2. | 29,24 | 300,00 |
| Autorizzazione articolo 4 comma 2 lettera b) - 3. | 29,24 | 500,00 |
| Autorizzazione articolo 6 Potatura | 29,24 | 200,00 |

Art. 3

(Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n.45 del 2012)

1. Alla legge regionale 12 ottobre 2012, n. 45 (Gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale) sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) dopo il comma 1 dell'articolo 3 sono aggiunti i seguenti commi:

"1bis. Ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616, la Regione Calabria è titolare delle funzioni di polizia amministrativa nelle materie ad essa trasferite e attribuite dallo Stato.

1ter. Le competenze amministrative in materia di sanzioni, per le violazioni delle disposizioni contenute nella presente legge, sono attribuite al settore competente del dipartimento agricoltura, nel rispetto delle procedure generali e speciali previste dalla legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive integrazioni e modificazioni e dalle norme regionali vigenti.";

b) Il comma 6 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"6. La Giunta regionale approva i regolamenti forestali entro ventiquattro mesi dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino ufficiale della Regione Calabria.";

c) il secondo periodo del comma 9 dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:

"In tal caso il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di approvazione del Piano.";

d) Il comma 10 dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:

"10. Nelle aree ricadenti all'interno della Rete Natura 2000 i piani di gestione forestale ed i piani poliennali non vanno assoggettati alla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) o di valutazione ambientale strategica (VAS) a norma dell'articolo 6, comma 4, del d.lgs. 152/2006 per come modificato dall'articolo 4 undecies della legge 30 dicembre 2008, n. 205, e dell'articolo 5, commi 6 e 7 del

regolamento n. 16 del 6 novembre 2009 approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 749 del 4 novembre 2009.”;

e) il comma 11 dell'articolo 7 è abrogato;

f) il comma 4 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

“4. Per le finalità di cui al comma 3, il dipartimento può avvalersi del Centro cartografico regionale o delle strutture previste dalla legge regionale 20 dicembre 2012, n. 66 (Istituzione dell'ARSAC) e dalla legge regionale 16 maggio 2013, n.25 (Istituzione di Azienda Calabria Verde).”;

g) il comma 3 dell'articolo 23 è sostituito dal seguente:

“3. È vietata la trasformazione e il mutamento di destinazione d'uso dei terreni sottoposti a sistemazione idraulico-forestali e rimboschiti con finanziamento pubblico a totale carico dello Stato o della Regione, riconsegnati ai legittimi proprietari, o ai loro aventi causa, con piano di coltura e conservazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 68 del r.d.l. 1126/26 e dell'articolo 54 del r.d. 3267/23.”;

h) il comma 4 dell'articolo 34 è abrogato;

i) i commi 1 e 2 dell'articolo 41 sono abrogati.

Art. 4

(Integrazioni alla legge regionale n. 24 del 2002)

1. Alla legge regionale 8 luglio 2002, n. 24 (Interventi a favore del settore agricolo e agroalimentare) sono apportate le seguenti integrazioni:

a) dopo il comma 1 dell'articolo 12 sono aggiunti i seguenti commi:

“1 bis. All'Agenzia Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura (ARCEA) possono essere attribuite, anche attraverso atti formali della Giunta regionale e salvo quanto previsto dalle normative comunitarie e nazionali di riferimento, funzioni in materia di erogazione di aiuti in tutti i settori dell'agricoltura, in applicazione di norme comunitarie, nazionali o regionali, nonché derivanti dall'attuazione dei programmi pluriennali comunitari per le politiche marittime e della pesca.

1 ter. L'ARCEA svolge, in attuazione delle funzioni di cui ai commi 1 e 1 bis, tutte le attività ispettive e di controllo propedeutiche e successive all'erogazione degli aiuti comunitari, nazionali e regionali. A tal fine, fermi restando i vincoli di equilibrio finanziario del bilancio di funzionamento dell'Agenzia, non trovano applicazione eventuali limiti alla destinazione della spesa.

1 quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 bis e 1 ter quantificati in euro 1.000.000,00 si provvede con la riduzione dello stanziamento del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2014, del capitolo 22040816 – U.P.B. 2.2.04.08 dello stato di previsione della spesa che presenta la necessaria disponibilità.”.

Art. 5

(Modifiche alla legge regionale n. 9 del 1996)

1. Alla legge regionale 17 maggio 1996, n. 9 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e l'organizzazione del territorio ai fini della disciplina programmata dell'esercizio venatorio) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 6 dell'articolo 13 è sostituito dai seguenti:

"6. I comitati di gestione, nominati dal Presidente della Provincia su designazione degli enti locali e delle organizzazioni e delle associazioni venatorie e di protezione ambientale legalmente riconosciute, sono composti da venti membri costituiti nel modo seguente:

- a) due rappresentanti della provincia esperti in materia di caccia;
- b) due rappresentanti dei comuni compresi nell'ambito territoriale a gestione programmata della caccia;
- c) sei rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale legalmente riconosciute;
- d) sei rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute presenti in forma organizzata sul territorio;
- e) quattro rappresentanti scelti tra le associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente.

6 bis. La provincia, sulla base dei nominativi indicati dagli organismi ed associazioni indicate al comma 6, procede alla nomina dei membri del Comitato. In caso di mancato accordo sulle designazioni, la provincia, entro trenta giorni dalla richiesta, nomina i membri secondo la rappresentatività espressa nel territorio del singolo ATC dalle organizzazioni ed associazioni.

6 ter. I comitati di gestione di cui al comma 6 hanno compiti di gestione faunistica e di organizzazione dell'attività venatoria nel territorio di competenza; programmano inoltre gli interventi per migliorare l'habitat e le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica. In particolare:

- a) provvedono ad indagini ed azioni inerenti le presenze faunistiche e i prelievi venatori, la tutela della fauna selvatica, l'incremento delle popolazioni animali selvatiche, la difesa delle colture;
- b) per il raggiungimento dei fini programmati ciascun comitato di gestione predispongono, nell'ambito delle attività di propria competenza, progetti finalizzati il cui finanziamento, previa verifica dell'ammissibilità, è effettuato dalla provincia con i fondi di cui all'articolo 22, comma 2, lettera a);
- c) provvedono all'attribuzione degli incentivi economici ai proprietari e conduttori dei fondi per le attività specificate alle lettere a), b), c), del comma 11 dell'articolo 14 della legge n. 157/92;
- d) per l'espletamento delle proprie funzioni possono dotarsi di organizzazione tecnico-amministrativa corrispondente alle esigenze dell'ATC.

6 quater. Gli organi direttivi degli ATC possono, con motivata delibera, ammettere nei territori di competenza un numero di cacciatori superiore a quello stabilito dal regolamento di attuazione purché sussistano le condizioni di cui al comma 8 dell'articolo 14 della legge n. 157/92. La Regione con successiva legge determina i criteri di priorità di cui all'articolo 14 della suddetta legge n. 157/92.";

b) il comma 1 bis dell'articolo 18 è abrogato.

Art. 6
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Legge regionale 30 dicembre 2013, n. 56

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2014).

(BUR n. 24 del 16 dicembre 2013, supplemento straordinario n. 7 del 31 dicembre 2013)

TITOLO I

Razionalizzazione delle spese regionali

Art. 1

(Riduzione delle spese per consulenze dell'Amministrazione regionale)

1. La spesa annua per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, non può essere superiore, per l'anno 2014, all'80 per cento del limite di spesa per l'anno 2013 e, per l'anno 2015, al 75 per cento dell'anno 2014, così come determinato dall'applicazione della normativa vigente in materia.
2. Si applicano le deroghe previste dall'articolo 3, comma 5, lettera b) della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 69.
3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
4. I Dipartimenti regionali inviano al competente Settore del Dipartimento Bilancio e Patrimonio, entro il 30 giugno ed entro il 20 dicembre di ciascun anno, gli atti amministrativi e contabili afferenti alle spese di cui al comma 1 del presente articolo.
5. Il competente Settore del Dipartimento Bilancio e Patrimonio provvede, entro il 31 dicembre di ciascun anno, a partire dall'anno 2013, alla trasmissione obbligatoria agli organi statali competenti dei dati inerenti alla spesa disaggregata sostenuta per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti.
6. La mancata trasmissione nei termini indicati comporta, per i responsabili dei procedimenti di cui ai precedenti commi 4 e 5, ciascuno per la propria competenza, l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

Art. 2

(Disposizioni per l'ulteriore riduzione della spesa per auto di servizio dell'Amministrazione regionale)

1. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle disposizioni vigenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2015, non possono essere acquistate autovetture né possono essere stipulati contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture. Ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge n. 228/ 2012 le relative procedure d'acquisto sono revocate.
2. Restano ferme, ove applicabili, le esclusioni di cui all'articolo 5, comma 2, del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nell'ambito delle quali sono comprese le autovetture utilizzate per le attività di protezione civile.
3. Nei casi in cui è ammesso l'acquisto di nuove autovetture, si ricorre a modelli a basso impatto ambientale e a minor costo d'esercizio, salvo motivate e specifiche eccezioni.

TITOLO II
*Razionalizzazione delle spese degli enti sub-regionali
e delle società partecipate*

Art. 3

(Norme di contenimento della spesa per gli enti sub-regionali)

1. Allo scopo di ottemperare alle disposizioni statali in tema di «*spending review*», e ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle disposizioni vigenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge gli Enti strumentali, gli Istituti, le Agenzie, le Aziende, le Fondazioni, gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, anche con personalità giuridica di diritto privato, gli enti di cui alla legge regionale 24 dicembre 2001, n. 38 e la Commissione regionale per l'emersione del lavoro irregolare, sono tenuti al rispetto delle seguenti disposizioni:
 - a) la spesa annua per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, non può essere superiore, per l'anno 2014, all'80 per cento del limite di spesa per l'anno 2013 e, per l'anno 2015, al 75 per cento dell'anno 2014, così come determinato dall'applicazione della normativa vigente in materia;
 - b) ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle disposizioni vigenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2015, non possono essere acquistate autovetture né possono essere stipulati contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture. Restano ferme, ove applicabili, le esclusioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
2. Al fine di consentire il rispetto delle prescrizioni di cui alla lettera a) del precedente comma, gli Enti sub-regionali di cui al presente articolo adottano un apposito provvedimento che, tenendo conto anche delle prescrizioni di cui alla pregressa normativa in materia, quantifichi il limite di spesa annuale.
3. Gli Enti indicati nel presente articolo trasmettono il detto provvedimento, munito del visto di asseverazione dei rispettivi organi di controllo, entro cinque giorni dall'adozione, al Dipartimento Controlli e al Dipartimento regionale vigilante. Quest'ultimo, in caso di inottemperanza, segnalerà all'Organo competente la necessità di provvedere alla nomina di un commissario *ad acta*, con oneri a carico del funzionario o dirigente inadempienti, fatte salve le eventuali ulteriori responsabilità.
4. Gli enti di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando gli adempimenti richiesti dall'attuale normativa nazionale e regionale vigente, provvedono, entro il 31 dicembre di ciascun anno, alla trasmissione, al Dipartimento Bilancio e patrimonio e al Dipartimento Controlli dei dati inerenti alla spesa disaggregata sostenuta per studi e incarichi di consulenza, debitamente asseverati dai rispettivi Organi di controllo.
5. Il mancato ed ingiustificato raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa previsti dal presente articolo, può costituire causa di revoca automatica nei confronti dei soggetti a qualunque titolo nominati dalla Regione negli Enti indicati nel presente articolo.
6. La violazione delle disposizioni del presente articolo è valutabile, altresì, ai fini della responsabilità amministrativa, contabile e disciplinare dei dirigenti.

Art. 4*(Norme di contenimento della spesa per le società partecipate della Regione)*

1. Fermo restando quanto previsto in materia di controllo analogo per le società «*in house providing*» e fatte salve le pregresse misure in tema di contenimento delle spese, l'amministrazione regionale, esercita i poteri del socio previsti dalla normativa vigente affinché le società «*in house providing*» e le società controllate, direttamente o indirettamente, dalla Regione o dai propri enti strumentali, ottemperino alle seguenti disposizioni:
 - a) la spesa annua per studi e incarichi di consulenza non può essere superiore, per l'anno 2014, all'80 per cento del limite di spesa per l'anno 2013 e, per l'anno 2015, al 75 per cento dell'anno 2014, così come determinato dall'applicazione della normativa vigente in materia;
 - b) ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle disposizioni vigenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2015, non possono essere acquistate autovetture né possono essere stipulati contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture;
 - c) non è possibile inserire, in assenza di preventiva autorizzazione dell'amministrazione controllante o dei propri enti strumentali controllanti, clausole contrattuali che al momento della cessazione del rapporto prevedano per i soggetti di cui sopra benefici economici superiori a quelli derivanti ordinariamente dal contratto collettivo di lavoro applicato. Dette clausole, inserite nei contratti in essere, sono nulle qualora siano state sottoscritte, per conto delle stesse società, in difetto dei prescritti poteri o deleghe in materia;
 - d) ferme restando le esclusioni disposte dall'articolo 60, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il costo annuo del personale comunque utilizzato, in conformità alle procedure definite dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica, deve essere comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze;
 - e) i dati di cui alla precedente lettera d), devono essere, altresì, comunicati al Dipartimento Controlli della Regione Calabria, secondo le scadenze temporali comunicate dal predetto Dipartimento;
 - f) i dirigenti delle società di cui trattasi, ferme restando le esclusioni disposte dall'articolo 3, comma 7-ter, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che alla data di entrata in vigore della predetta legge n. 125/2013, risultino titolari di trattamento pensionistico di vecchiaia ovvero di anzianità, la cui erogazione sia stata già disposta, cessano il proprio rapporto di lavoro improrogabilmente al 31 dicembre 2013, qualora le stesse società abbiano chiuso l'ultimo esercizio in perdita. Alle società medesime è fatto divieto di coprire, mediante nuove assunzioni, le posizioni rese disponibili in organico con la cessazione dei rapporti di lavoro di cui al periodo precedente. In caso di società con esercizio in avanzo, ai dirigenti titolari di trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, il trattamento medesimo è sospeso per tutta la durata dell'incarico dirigenziale.
2. Il mancato ed ingiustificato raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa previsto dal presente articolo è valutato ai fini della revoca nei confronti dei soggetti a qualunque titolo nominati nelle Società di cui al presente articolo.

3. Ferme restando le disposizioni vigenti, entro il 31 dicembre di ciascun anno, i dati inerenti alla spesa disaggregata sostenuta per studi e incarichi di consulenza, nonché l'attestazione afferenti al rispetto delle disposizioni in tema di autovetture, debitamente asseverati dai rispettivi Organi di controllo, devono essere inviati al Dipartimento Controlli e al Dipartimento vigilante.
4. Il mancato ed ingiustificato raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa previsto dal presente articolo e la mancata ottemperanza alle disposizioni di cui ai precedenti commi, è valutato ai fini della revoca nei confronti dei soggetti a qualunque titolo nominati nelle Società di cui al presente articolo.
5. Le società di cui al comma 1, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, trasmettono al Dipartimento vigilante e al Dipartimento Controlli, una relazione dettagliata, asseverata dai rispettivi organi di controllo, attestante l'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi.
6. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 1 presentino un bilancio con risultato d'esercizio negativo, è fatto obbligo ai rappresentanti regionali presso gli Organi di amministrazione di presentare al Dipartimento vigilante e al Dipartimento Controlli, entro due mesi dall'approvazione del Bilancio, un dettagliato piano di sostenibilità economica che miri a verificare i tempi e le modalità del raggiungimento dell'equilibrio economico. Detto Piano deve contenere precise e dettagliate informazioni in ordine alle misure da adottarsi in tema di contenimento dei costi per il personale nonché dei costi di funzionamento. Nelle more del raggiungimento di predetto equilibrio, salvo quanto contenuto nelle disposizioni statali e regionali in materia, nonché quanto indicato al comma successivo, è fatto divieto, ai rappresentanti regionali negli Organi di amministrazione, di porre in essere misure e attività che abbiano impatti incrementali sui costi per il personale, per il funzionamento e per gli Organi di amministrazione e controllo.
7. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 1 presentino un bilancio riportante un risultato d'esercizio negativo, è fatto divieto, ai rappresentanti regionali presso gli Organi in cui la Regione esercita i poteri del socio, di porre in essere ogni attività che comporti un andamento crescente delle spese per il personale.
8. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 1 presentino tre bilanci di esercizio con risultati negativi, la Regione azionando i poteri del socio, deve provvedere alla rimozione dei rappresentanti regionali negli Organi di amministrazione.
9. Nel caso in cui le società con partecipazione minoritaria della Regione presentino un bilancio con risultato di esercizio negativo è fatto obbligo a rappresentanti regionali nominati dalla Regione di trasmettere entro il 15 luglio e il 20 gennaio di ciascun anno successivo a quello in cui le perdite sono state rilevate, una relazione dettagliata in ordine alle misure attuate al fine di riportare la società in equilibrio economico.
10. I rappresentanti regionali presso le società partecipate in stato di liquidazione, trasmettono entro il 15 luglio e il 20 gennaio di ciascun anno, e sino al termine della procedura di liquidazione, una relazione dettagliata in ordine alle misure attuate e da attuarsi al fine di estinguere la società, con specifica temporizzazione delle attività da porre in essere.

TITOLO III

Modifiche ed integrazioni a leggi regionali vigenti

Art. 5*(Modifiche a norme regionali)*

1. Alla legge regionale 11 agosto 2010, n. 22 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, il comma 5 è così sostituito:

«5. Il «Piano delle attività e dei pagamenti», teso anche a garantire il rispetto del decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, da adottarsi con delibera della Giunta regionale su proposta del dipartimento competente in materia di bilancio e rimodulabile nel corso dell'esercizio finanziario, dovrà prevedere idonei vincoli agli stanziamenti di bilancio, sia in termini di competenza che di cassa. Tali vincoli, anche di natura informatica, possono tenere conto delle priorità individuate preventivamente dai singoli dipartimenti regionali. A tal fine, i Dipartimenti regionali, entro il 30 gennaio di ciascun anno, inviano al Dipartimento Bilancio e Patrimonio un dettagliato elenco delle obbligazioni giuridiche da assumersi nonché di pagamenti da effettuare nel corso dell'esercizio finanziario»;

b) all'articolo 5, il comma 3 è così sostituito:

«3. I Dipartimenti regionali inviano al competente Settore del Dipartimento Bilancio e Patrimonio, entro il 30 giugno ed entro il 20 dicembre di ciascun anno, gli atti amministrativi e contabili afferenti alle spese di cui al comma 1 del presente articolo».

2. Al comma 5 dell'articolo 52 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, dopo le parole «su esplicita richiesta del Dipartimento competente» vanno aggiunti i seguenti periodi:

«Detta richiesta deve essere corredata da un'attestazione del Dirigente della struttura regionale competente, in ordine all'avvenuta acquisizione, agli atti del proprio ufficio, di tutti i documenti che comprovano il diritto del creditore alla liquidazione della somma da pagare, che deve corrispondere all'importo da riallocare. L'attestazione deve, altresì, contenere la dichiarazione di avvenuta chiusura della relativa istruttoria ai fini dell'adozione del decreto di impegno e di liquidazione delle succitate somme».

3. All'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 67, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:

«1 bis. In conformità al piano di riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale e di trasporto ferroviario regionale approvato ai sensi dell'articolo 16 bis del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dall'articolo 1 comma 301, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, i corrispettivi di cui al comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 26 dicembre 2006, n. 18, sono ridotti compensando tale riduzione con l'incremento delle tariffe, al fine di mantenere l'originario livello di compensazione dei contratti di servizio. Pertanto dall'1 gennaio 2014, a fronte dell'incremento del 10 per cento delle tariffe per i servizi extraurbani e del 21 per cento per i servizi urbani, i corrispettivi chilometrici, al netto dell'adeguamento all'inflazione di cui al comma 7 dell'articolo 3 della legge regionale 26 dicembre 2006, n. 18, sono così determinati nell'imponibile: in € 1,853 per i servizi urbani di fascia prima, in € 1,999 per quelli di fascia seconda e in € 2,477 per i servizi urbani di fascia quarta; in € 1,492 per i servizi extraurbani di prima e seconda fascia, in € 1,589 per quelli di terza fascia, in € 1,745 per quelli di quarta fascia, in € 1,804 per quelli di quinta fascia e in € 2,077 per quelli di sesta fascia. Dall'1 gennaio 2015, a fronte dell'incremento del 20 per cento delle tariffe per i servizi extraurbani e del 42 per cento per i servizi urbani, rispetto alle tariffe vigenti, i corrispettivi chilometrici, al netto dell'adeguamento all'inflazione di cui al comma 7 dell'articolo 3 della legge regionale 26 dicembre 2006, n. 18, sono così determinati nell'imponibile: in € 1,805 per i servizi urbani di fascia prima, in € 1,948 per quelli di fascia seconda e in € 2,413 per i servizi

urbani di fascia quarta; in € 1,454 per i servizi extraurbani di prima e seconda fascia, in € 1,549 per quelli di terza fascia, in € 1,701 per quelli di quarta fascia, in € 1,758 per quelli di quinta fascia e in € 2,024 per quelli di sesta fascia.

1 ter. L'aggiornamento dei corrispettivi, previsto dal comma 7 dell'articolo 3 della legge regionale 26 dicembre 2006, n. 18, per il biennio 2014-2015 è contenuto entro il limite massimo del 50 per cento dell'inflazione programmata. La Giunta regionale nel 2016, nei limiti massimi di cui al sopra citato comma 7, aggiorna i corrispettivi in relazione alla quota di premialità relativa al biennio 2014-2015 attribuita alla Regione ai sensi dell'articolo 16 bis del Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, e s.m.i.».

4. L'articolo 22 della legge regionale 7 agosto 1999, n. 23, è sostituito dal seguente:

«1. Hanno diritto ad usufruire della libera circolazione sui servizi di trasporto pubblico locale su gomma finanziati dalla Regione i non vedenti con cecità assoluta e gli invalidi di qualsivoglia categoria con totale e permanente inabilità lavorativa (100 per cento) e con diritto all'accompagnamento, nonché i non vedenti con un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi, con eventuale correzione.

2. Per usufruire del diritto alla libera circolazione i soggetti di cui al comma precedente devono munirsi di apposita tessera, rilasciata dall'Amministrazione regionale in unico esemplare per invalido e accompagnatore, non utilizzabile disgiuntamente dal solo accompagnatore, effettuando apposita istanza per il tramite delle associazioni di categoria che ne hanno rappresentanza per legge, o che siano all'uopo riconosciute dalla Giunta regionale. La Giunta regionale può determinare le modalità ed i diritti amministrativi per il rilascio delle tessere.

3. È fatto salvo:

a) quanto previsto dal punto 8) dell'articolo 100 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, nonché da altre norme dello Stato;

b) quanto previsto per i dipendenti delle aziende di trasporto dai contratti collettivi di lavoro;

c) quanto determinato dalla Regione o dall'Ente affidante in ragione di funzioni ispettive sui servizi.

4. La compensazione per il diritto alla libera circolazione di cui al comma 1 è ricompresa nei corrispettivi di cui all'articolo 2, comma 1, della Legge regionale 27 dicembre 2012, n. 67».

5. È abrogata la legge regionale 14 aprile 2004, n. 14.

6. È abrogato l'articolo 7 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 18.

7. All'articolo 2, comma 3, della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 67 è aggiunto il seguente periodo: «È fatto salvo quanto previsto dal comma 21 dell'articolo 34 del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, fermo restando l'adeguamento annuale dei servizi entro 45 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione».

8. Al comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 18 le parole «31 dicembre 2013» sono sostituite con le parole «31 dicembre 2014».

9. All'articolo 4 della legge regionale 26 luglio 2012, n. 30, dopo la parola «aggregazione» sono aggiunte le parole «di filiera».
10. L'articolo 5 della legge regionale 26 luglio 2012, n. 30 è sostituito dal seguente:
- «1. Le garanzie fornite dai Confidi per operazioni di finanziamento per investimenti in agricoltura sono concesse in regime *de minimis* vigente e s.m.i. per le imprese agricole che operano nel settore della produzione primaria e quelle della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli».
- Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma: «I Confidi sostengono anche i costi per la stipula dei contratti di garanzia e dei costi connessi e strumentali al rilascio delle garanzie stipulate per le operazioni di cui al punto precedente, destinando almeno il 50 per cento delle risorse finanziarie in dotazione per ciascuna annualità dal 2014».
11. Il comma 10 dell'articolo 7 della legge regionale 12 ottobre 2012, n. 45 è così modificato: «Nelle aree ricadenti all'interno della Rete Natura 2000 i piani di gestione forestale ed i piani poliennali e progetti di taglio non vanno assoggettati alla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) o di valutazione ambientale strategica (VAS) a norma dell'articolo 6 comma 4, DLgs 03/04/2006, n. 152 per come modificato dall'articolo 4 *undecies* della legge 30/12/2008, n. 205 e dall'articolo 5, commi 6 e 7 del Regolamento n. 16 del 06/11/2009 approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 749 del 04/11/2009».
12. All'articolo 2, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 14, viene aggiunto il seguente comma:
- «2. Il contributo è concesso ad un numero massimo di quattro Organizzazioni individuate annualmente secondo il grado di rappresentatività desumibile dalla comprovata rappresentanza in seno al CNEL e dal numero di deleghe possedute, che le medesime Organizzazioni dovranno provare certificando il numero di titolari di fascicoli aziendali accesi presso i propri CAA».
13. All'articolo 17, comma 2, della legge regionale 19 ottobre 2009, n. 35, le parole «della durata massima di diciotto mesi a decorrere dall'1 luglio 2012» sono sostituite dalle seguenti «con termine 31 dicembre 2015».
14. All'articolo 1 della legge regionale 30 luglio 2010, n. 20, le parole «e 2013» sono sostituite da «2013 e 2014».
15. Il comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale 20 dicembre 2012, n. 66 è sostituito dal seguente:
- «5. Il direttore generale, nell'esercizio delle predette funzioni, è coadiuvato da un direttore amministrativo e da un direttore tecnico, i quali partecipano alla direzione dell'Azienda, assumono la diretta responsabilità delle funzioni attribuite alla loro competenza e concorrono, con la formulazione di proposte e di pareri, alla formazione delle decisioni del direttore generale. Il direttore amministrativo e il direttore tecnico sono nominati dal direttore generale e scelti tra persone aventi i requisiti ai sensi della L.R. n. 7/1996 e s.m.i. e dell'articolo 19 del D.Lgs. n. 165/2001. Il trattamento economico del direttore amministrativo e del direttore tecnico è equiparato a quello previsto per i dirigenti di settore dei dipartimenti della Giunta regionale, considerando solo le voci relative allo stipendio tabellare, alla retribuzione di posizione e alla retribuzione di risultato, con esclusione di ogni altra indennità. Il direttore amministrativo ed il direttore tecnico sono soggetti a valutazione dei risultati, in relazione al raggiungimento degli obiettivi, ai sensi della LR. 7/1996 e s.m.i.».

16. All'articolo 41, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 69 le parole «relativi agli anni 2011 e 2012» sono sostituite dalle seguenti «relativi agli anni 2011, 2012 e 2013».
17. L'articolo 10 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 è sostituito dal seguente:
- «1. La Regione Calabria promuove la liquidazione della Fondazione Calabresi nel Mondo, di cui all'articolo 18 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19 secondo le norme del suo statuto e delle vigenti leggi in materia.
2. La Giunta regionale è autorizzata, *entro il 30 giugno 2014**, al compimento degli atti di competenza regionale necessari, previa presentazione da parte del Presidente della Fondazione dei Calabresi nel Mondo di una relazione analiticamente illustrativa degli interventi e delle azioni realizzate, ponendo in rilievo i risultati conseguiti in relazione alla particolare specificità delle funzioni attribuite dalla legge istitutiva».
18. Al comma 4 dell'articolo 11 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24:
- a) le parole «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti «*30 giugno 2014**»;
- b) dopo le parole «attraverso il» è aggiunta la parola «loro».
19. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 25, le parole «fino al 31.12.2013» sono sostituite dalle seguenti «*fino al 30.06.2014**».
20. Il comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 25, è così sostituito:
- «4. Entro il termine del 31.03.2014, ogni Commissario liquidatore:
- a) provvede per quanto riguarda l'estinzione delle poste passive utilizzando a tal fine le poste attive a disposizione, anche mediante alienazione del patrimonio immobiliare e mobiliare, se necessario, attenendosi a quanto indicato e programmato nel «piano di liquidazione» di cui al comma 5 del presente articolo;
- b) trasferisce, attenendosi al criterio di cui all'articolo 2, comma 3, in favore dell'Azienda Calabria Verde, ovvero in favore degli enti locali titolari, secondo quanto indicato nel «piano di trasferimento» di cui al comma 5 del presente articolo:
- 1) le funzioni già esercitate dalle soppresse comunità montane ed il personale ancora in forza alla data del 31.03.2014, che non è possibile collocare in quiescenza entro tale data, anche in applicazione di quanto disposto dall'articolo 2 della Legge n. 135/2012, nell'ambito delle misure che le pubbliche amministrazioni debbono adottare in relazione alle situazioni di sovrannumero ed avviando le relative procedure. Il trasferimento investe tutte le funzioni, le risorse ed il personale non strettamente necessari alla gestione liquidatoria della comunità ed ha la decorrenza di cui al comma 3 dell'articolo 13, ovvero 1 aprile 2014;

***L'art. 3, comma 1 della L.R. 7 luglio 2014, n. 11 sostituisce le parole «concludersi entro il 30 giugno 2014» con le parole «concludersi entro il 31 dicembre 2015».**

***L'art. 3, comma 2 della L.R. 7 luglio 2014, n. 11 sostituisce le parole «concludersi entro il 30 giugno 2014» con le parole «concludersi entro il 31 dicembre 2014».**

***L'art. 4, comma 1 della L.R. 7 luglio 2014, n. 11 sostituisce le parole «ha validità fino al 30.06.2014» con le parole «ha validità fino al 31 dicembre 2014».**

2) i rapporti giuridici relativi alle funzioni trasferite, ed in particolare le poste attive e passive residue all'esito delle operazioni di cui alla lettera a), secondo quanto indicato al comma 5, nonché le altre risorse patrimoniali, finanziarie e strumentali, incluse le sedi istituzionali e gli altri beni indisponibili già di proprietà delle comunità, i quali sono assoggettati al regime giuridico di cui all'articolo 11 della legge regionale 19 ottobre 1992, n. 20 (Forestazione, difesa del suolo e foreste regionali in Calabria) ove trasferiti all'Azienda Calabria Verde di cui all'articolo 1 della presente legge. Le risorse patrimoniali, finanziarie e strumentali, le sedi istituzionali e gli altri beni indisponibili già di proprietà delle comunità, rimangono in uso alla Comunità, se necessari alla gestione liquidatoria, fino al termine fissato dal comma 3 dell'articolo 13».

21. Al comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 25 le parole «a decorrere dall'1 gennaio 2014» sono sostituite dalle parole «a decorrere dall'1 aprile 2014».
22. Il primo periodo del comma 7 bis (ter) dell'articolo 10 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 8, è da intendersi nel senso che il supporto tecnico che l'Ufficio di Presidenza è delegato a fornire al Presidente della Giunta delle Elezioni è costituito da una unità di personale di livello non superiore alla categoria D1.

TITOLO IV

Ulteriori disposizioni di carattere ordinamentale

Art. 6

(Armonizzazione contabile – Verifica obbligazioni capitoli a destinazione non vincolata)

1. Al fine di porre in essere la progressiva attuazione dei principi connessi all'armonizzazione contabile di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, tutti i dirigenti generali e/o i vertici amministrativi apicali delle strutture della Giunta regionale inviano la Dipartimento Bilancio e Patrimonio, per quanto di competenza, improrogabilmente entro il 15 febbraio 2014, l'elenco degli impegni assunti, in data antecedente all'anno 2010, su capitoli di parte corrente a destinazione non vincolata, che presentano obbligazioni giuridicamente vincolanti ancora in essere. Entro la medesima scadenza gli stessi soggetti devono corredare la richiesta di mantenimento in bilancio degli impegni di cui al precedente elenco con la documentazione probante l'attuale esistenza delle obbligazioni giuridicamente vincolanti. Il competente Settore del Dipartimento Bilancio e patrimonio, in assenza dell'elenco di cui al precedente punto, nonché dell'idonea documentazione indicata, procede, in sede di operazioni di chiusura dell'esercizio finanziario 2013, all'eliminazione degli impegni assunti, su capitoli di parte corrente e a destinazione non vincolata, in data antecedente all'anno 2010.
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, tutti i dirigenti generali e/o i vertici amministrativi apicali delle strutture della Giunta regionale inviano al Dipartimento Bilancio e Patrimonio, per quanto di competenza, improrogabilmente entro il 15 febbraio 2014, l'elenco degli impegni assunti, in data antecedente all'anno 2005, su capitoli di parte capitale a destinazione non vincolata, che presentano obbligazioni giuridicamente vincolanti ancora in essere. Entro la medesima scadenza gli stessi soggetti devono corredare la richiesta di mantenimento in bilancio degli impegni di cui al precedente elenco con la documentazione probante l'attuale esistenza delle obbligazioni giuridicamente vincolanti. Il competente Settore del Dipartimento Bilancio e patrimonio, in assenza dell'elenco di cui al precedente punto, nonché dell'idonea documentazione indicata, procede, in sede di operazioni di chiusura dell'esercizio finanziario 2013, all'eliminazione degli impegni assunti, su capitoli di parte capitale e a destinazione non vincolata, in data antecedente all'anno 2005.

3. Ferma restando l'eventuale responsabilità amministrativa e contabile dei Dirigenti delle strutture della Giunta regionale cui compete la corretta e documentata attestazione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti sottostanti gli impegni di cui al comma precedente, il rispetto degli adempimenti di cui al comma 1 costituisce elemento di valutazione dei dirigenti implicando, in caso di mancato ossequio, la decurtazione del 10 per cento sull'indennità di risultato.
4. In relazione ai residui attivi iscritti nel bilancio regionale a fronte di trasferimenti statali, tutti i dirigenti generali e/o i vertici amministrativi apicali delle strutture della Giunta regionale, per la parte di propria competenza, inviano al Dipartimento Bilancio e Patrimonio, improrogabilmente entro il 28 febbraio 2014, una relazione, supportata da idonea documentazione, contenente precise indicazioni in ordine all'attività svolta dai Dipartimenti allo scopo di riscuotere le somme vantate dalla stessa, con specifica indicazione del cronoprogramma delle suddette riscossioni, e di ogni informazione utile in alla quantificazione e alla tempistica della riscossione delle somme di cui trattasi.
5. Ferma restando l'eventuale responsabilità amministrativa e contabile dei Dirigenti delle strutture della Giunta regionale cui compete la corretta azione di riscossione dei residui attivi, il rispetto degli adempimenti di cui al comma 4 e il mancato e tempestivo esperimento delle attività necessarie per la riscossione di residui attivi iscritti nel bilancio regionale a fronte di trasferimenti statali, incide sulla valutazione dei dirigenti competenti implicando, in caso di omissioni, la decurtazione del 20 per cento dell'indennità di risultato.

Art. 7

(Disposizioni ulteriori)

1. Al fine di garantire il rispetto delle principali regole di finanza pubblica, la Giunta regionale apporta le necessarie integrazioni al regolamento regionale di contabilità del 23 marzo 2010, n. 2.
2. I prelievi dai fondi di riserva per la copertura della spesa derivante da atti giudiziali di pignoramento e l'iscrizione delle somme ai relativi stanziamenti di spesa del bilancio, sono disposti con decreto del Dirigente generale del Dipartimento Bilancio.
3. A decorrere dall'esercizio 2014 le spese inerenti il contenzioso legale sono impegnate al momento del conferimento dei relativi incarichi professionali e per l'importo determinato all'atto dell'incarico in base ai parametri di cui all'articolo 9, comma 2, del Decreto-Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

TITOLO V

Disposizioni di carattere finanziario

Art. 8

(Accordo tra United Office on Drugs and Crime e la Regione Calabria)

1. Al fine di avviare le attività previste nell'ambito dell'Accordo tra le Nazioni Unite, rappresentate dallo *United Nations Office on Drugs and Crime*, e la Presidenza della Regione Calabria, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 439 del 2 dicembre 2013, volto al rafforzamento della cooperazione internazionale nell'area della gestione, uso e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, è autorizzata nel bilancio pluriennale 2014-2016 la spesa complessiva di euro 900.000,00, di cui 450.000,00 dell'esercizio finanziario 2014, con allocazione all'UPB 2.4.02.02 dello stato di previsione della spesa.

Art. 9*(Ulteriori disposizioni)*

1. Al fine di compiere attività di prevenzione e di lotta fitosanitaria volta ad arginare la diffusione del cinipede galligeno nelle aree e nei comuni del territorio regionale in cui insistono i castagneti, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2014 la spesa di euro 50.000,00, con allocazione all'UPB 2.2.04.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo.
2. Al fine di garantire la copertura finanziaria delle spettanze maturate nell'anno 2013 dal personale in servizio presso l'ARSSA, è autorizzata nell'esercizio finanziario 2014 la spesa complessiva di euro 3.000.000,00, con allocazione all'UPB 2.2.04.03 dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo.

Art. 10*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Legge regionale 12 ottobre 2012, n. 45

Gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale.

(BURC n. 19 del 16 ottobre 2012, supplemento straordinario n. 2 del 20 ottobre 2012)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle ll.rr. 30 dicembre 2013, n. 56, 16 ottobre 2014, n. 20 e 27 dicembre 2016, n. 43)

+

CAPO I
Disposizioni generali

Art. 1
(Oggetto)

1. La Regione Calabria, nel rispetto degli impegni assunti a livello internazionale e comunitario dallo Stato italiano in materia di boschi, territori montani, vincolo idrogeologico, difesa del suolo, tutela delle zone di particolare interesse ambientale, biodiversità e sviluppo sostenibile e del principio di leale collaborazione tra Governo e Regioni, definisce i principi di indirizzo per incentivare la gestione forestale sostenibile al fine di tutelare il territorio e contenere il cambiamento climatico, attivando e rafforzando la filiera forestale dalla sua base produttiva e garantendo, nel lungo termine, la multifunzionalità e la diversità delle risorse forestali.
2. Il riordino e la riforma della normativa vigente in materia forestale sono attuati nel rispetto della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), della legge costituzionale n. 3 del 2001 (Modifiche al titolo V parte seconda della Costituzione), del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57) come modificato dalla legge 35/2012, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

Art. 2
(Principi e finalità)

1. La Regione Calabria, in armonia con i principi della gestione forestale sostenibile, sanciti dal decreto del Ministro dell'ambiente 16 giugno 2005 (Linee guida di programmazione e forestale) e dal Programma Quadro del Settore Forestale in relazione all'interesse fondamentale della collettività, considera il bosco un sistema biologico complesso multifunzionale, in un contesto produttivo sostenibile, e promuove:
 - a) la difesa idrogeologica;
 - b) la funzionalità degli ecosistemi forestali;
 - c) la conservazione e l'appropriato sviluppo della biodiversità;
 - d) la valorizzazione del paesaggio e il miglioramento dei prodotti del bosco legnosi e non legnosi;
 - e) il miglioramento delle condizioni socio-economiche delle aree a prevalente interesse silvopastorale;

- f) l'attenta formazione delle maestranze forestali, degli operatori ambientali, delle guide e degli addetti alla sorveglianza del territorio dipendenti dalle amministrazioni locali;
 - g) gli interventi per la tutela e la gestione ordinaria del territorio in grado di stimolare l'occupazione diretta e indotta;
 - h) iniziative atte a valorizzare la funzione socio-economica del bosco;
 - i) l'ampliamento e il miglioramento delle aree forestali e del loro contributo al ciclo globale del carbonio;
 - j) l'esercizio delle funzioni inerenti la pianificazione, la programmazione e l'attuazione per la difesa dei boschi dagli incendi e dalle avversità biotiche ed abiotiche;
 - k) l'approvazione ed il controllo dell'attuazione dei piani di gestione forestale, la stesura dell'inventario forestale regionale e l'informatizzazione del patrimonio forestale regionale;
 - l) la gestione, la tutela e la valorizzazione dei beni immobili e delle opere esistenti appartenenti al patrimonio regionale forestale;
 - m) l'attività di ricerca e sperimentazione tesa a favorire l'interscambio di conoscenze tra la comunità politica, imprenditoriale, professionale e scientifica;
 - n) la tenuta e l'aggiornamento del libro regionale dei boschi da seme, istituito ai sensi del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 (Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione) al fine di tutelare e conservare gli ecosistemi forestali e, in tale ambito, controllare la produzione vivaistica pubblica e privata per la produzione di piante e certificarne la provenienza;
 - o) lo sviluppo di forme di gestione associata delle proprietà forestali pubbliche e private;
 - p) la gestione forestale sostenibile compresa la certificazione forestale di processo e di prodotto.
2. Al fine di raggiungere gli obiettivi indicati al comma 1, la Regione promuove accordi e intese istituzionali, gemellaggi, scambi formativi e progetti di valenza interregionale e internazionale con le altre regioni italiane e con gli Stati esteri.

Art. 3

(Funzioni della Regione)

1. Le funzioni amministrative relative al settore forestale sono esercitate dalla Regione secondo la normativa vigente.

1bis. Ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616, la Regione Calabria è titolare delle funzioni di polizia amministrativa nelle materie ad essa trasferite e attribuite dallo Stato.¹

1ter. Le competenze amministrative in materia di sanzioni, per le violazioni delle disposizioni contenute nella presente legge, sono attribuite al settore competente del dipartimento agricoltura, nel rispetto delle procedure generali e speciali previste dalla legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive integrazioni e modificazioni e dalle norme regionali vigenti.²

¹ Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, lett. a) della l.r. 16 ottobre 2014, n. 20.

² Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, lett. a) della l.r. 16 ottobre 2014, n. 20.

Art. 4
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge i termini bosco, foresta e selva sono equiparati.
2. Con la definizione di «bosco» si individuano i terreni coperti da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, che abbiano estensione superiore a 2.000 metri quadrati, larghezza media superiore a 20 metri, misurata al piede delle piante di confine e copertura arborea superiore al 20 per cento ai sensi del d.lgs. 227/2001. Non costituiscono interruzione della superficie boscata le infrastrutture e i corsi d'acqua presenti all'interno delle formazioni vegetali di larghezza pari o inferiore a 4 metri, le golene e le rive dei corsi di acqua in fase di colonizzazione arbustiva o arborea. Sulla determinazione dell'estensione e della larghezza minima non influiscono i confini delle singole proprietà.
3. Ai soli fini statistici, di inventario e monitoraggio è adottata la definizione di bosco usata dall'ISTAT e dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'Inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio.
4. Sono assimilati a bosco:
 - a) i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento, per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale;
 - b) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali e incendi;
 - c) le radure d'estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco;
 - d) i castagneti da frutto abbandonati in fase di rinaturalizzazione;
 - e) le sugherete;
 - f) gli ericeti;
 - g) la macchia mediterranea.
5. La definizione di bosco di cui ai commi 2 e 4 si applica anche ai fini dell'articolo 142, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 42 del 2004.
6. Non sono considerate bosco le *Short rotation forestry*, le coltivazioni di alberi di natale, i ginestreti, i cisteteti, i parchi urbani, i filari di piante, i frutteti e i castagneti da frutto.
7. Per arboricoltura da legno si intende la coltivazione, in terreni non boscati, di alberi di interesse forestale, anche attuata nell'ambito delle politiche nazionali di sviluppo forestale ed europee di sviluppo rurale, finalizzata alla produzione di legno di qualità o di quantità e di biomassa per fini energetici. La coltivazione è reversibile al termine del ciclo colturale tecnico economico. L'arboricoltura da legno non comporta di per sé l'assoggettamento al vincolo idrogeologico e forestale dei terreni su cui è esercitata.
8. Con l'espressione «selvicoltura» si intende la coltivazione e l'uso del bosco al fine di conseguire le seguenti finalità:
 - a) l'ottenimento di produzione legnosa;

- b) il mantenimento del sistema bosco in equilibrio con l'ambiente;
 - c) la conservazione della biodiversità, l'aumento della stessa e, più in generale, della complessità del sistema;
 - d) la congruenza dell'attività colturale con gli altri sistemi con i quali il bosco interagisce.
9. Con l'espressione taglio colturale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 149 del d.lgs.42/2004 e dell'articolo 6, comma 4, del d.lgs. 227/2001, si indicano i tagli condotti nel ciclo di coltivazione del bosco ed eseguiti in conformità agli strumenti di pianificazione forestale - piani di assestamento forestale, piani di coltura, piani di taglio - e regolarmente approvati o, in mancanza di questi, alle disposizioni dettate dai relativi regolamenti.
10. È considerata conversione del bosco la variazione della forma di governo da ceduo semplice, o ceduo semplice matricinato, a ceduo composto o a fustaia.
11. Ai fini della presente legge si intende per trasformazione del bosco, ivi inclusi quelli di neoformazione di cui al comma 13, ogni intervento finalizzato ad un uso del suolo diverso da quello forestale mediante eliminazione permanente della vegetazione arborea e arbustiva esistente, per cui sono da ritenere insussistenti i requisiti di cui al comma 2. La trasformazione del bosco riveste carattere di eccezionalità ed è consentita esclusivamente per opere pubbliche e di pubblica utilità.
12. Per sostituzione di specie si intendono gli interventi finalizzati alla introduzione di specie forestali estranee all'area di intervento, ancorché diverse da quelle preesistenti.
13. Si definiscono boschi di neoformazione i soprassuoli originati per disseminazione spontanea di specie forestali in terreni prima utilizzati a pascolo o in quelli destinati a coltivazioni agrarie, che abbiano estensione e larghezza come indicate al comma 2. Sono considerati boschi di neoformazione anche le formazioni costituite da vegetazione forestale arborea o arbustiva esercitanti una copertura del suolo pari ad almeno il 40 per cento.
14. Per sistemazioni idraulico-forestali si intendono gli interventi di carattere intensivo e estensivo che si attuano congiuntamente nel territorio ai fini della conservazione e difesa del suolo dal dissesto idrogeologico.
15. Ai fini della presente legge, sono considerati alberi monumentali, ai sensi della legge regionale 7 dicembre 2009, n. 47 (Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali e della flora spontanea autoctona della Calabria) e boschi vetusti, i singoli esemplari e le specifiche aree boscate, di origine naturale o antropica, che per età, forme, dimensioni o ubicazione ovvero per ragioni storiche, letterarie, toponomastiche o paesaggistiche, culturali e spirituali presentino caratteri di preminente interesse tali da richiedere una speciale conservazione.
16. Per viabilità forestale si intende la rete viaria dedicata al servizio dei patrimoni silvo- pastorale, incluse le infrastrutture ad essa funzionali, nonché al collegamento con la rete viaria pubblica.
17. Le norme regolamentari definiscono gli scopi, le tipologie e le caratteristiche tecnico- costruttive della viabilità forestale, in considerazione del tipo di utilizzo e del contesto territoriale.
18. Si considerano terreni abbandonati o incolti i terreni agricoli che non siano stati destinati a uso produttivo da almeno cinque anni e che non abbiano le caratteristiche riportate ai commi 2 e 4.

Art. 5*(Regolamenti forestali)*

1. Ai fini della tutela e del corretto uso del bosco, delle aree boscate e pascolive, la Regione adotta regolamenti forestali, di seguito definiti «regolamenti», con riferimento all'intero territorio regionale.
2. I regolamenti dettano le norme di tutela, i vincoli e le prescrizioni previsti dalla presente legge, si conformano alla prescrizioni dei piani di bacino di cui al d.lgs. 152/2006, e tengono altresì conto delle esigenze di tutela della fauna selvatica e dei suoi *habitat* come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.
3. Attraverso i regolamenti di cui al comma 1, la Regione disciplina:
 - a) le attività che interessano i terreni non boscati sottoposti a vincolo idrogeologico;
 - b) la tutela e la valorizzazione dei beni immobili e delle opere esistenti appartenenti al patrimonio regionale forestale.
4. La Regione, nelle more della redazione e dell'attuazione dei regolamenti, applica, con riferimento all'intero territorio regionale, le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (P.M.P.F.) approvate con deliberazione della Giunta regionale 20 maggio 2011, n. 218 e la legge regionale 26 agosto 1992, n. 15 (Disciplina dei beni in proprietà della Regione) e successive modifiche ed integrazioni.
5. Le P.M.P.F. di cui al comma 4 regolano le attività di gestione forestale per le seguenti finalità:
 - a) l'applicazione del vincolo idrogeologico e delle attività silvo-pastorali in attuazione del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 e del d.lgs. n. 227/2001;
 - b) tutela dell'assetto idrogeologico (d.lgs. 152/2006);
 - c) salvaguardia e la valorizzazione delle zone montane (legge 31 gennaio 1994, n. 97);
 - d) tutela e valorizzazione dei beni ambientali e paesaggistici (legge 6 dicembre 1991, n. 394, d.lgs. 42/2004, d.lgs. 152/2006);
 - e) tutela della biodiversità e degli *habitat* naturali nella rete Natura 2000 (d.p.r. 357/1997, d.p.r. 120/2003, legge 11 febbraio 1992, n. 157).
6. *La Giunta regionale approva i regolamenti forestali entro il 31 dicembre 2018.*³

CAPO II

*Programmazione e pianificazione forestale***Art. 6***(Ruolo della pianificazione)*

1. La Regione, in conformità al Piano Forestale Regionale ed ai documenti di programmazione adottati in relazione al piano stesso, promuove la pianificazione

³ **Comma sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. b) della l.r. 16 ottobre 2014, n. 20; precedentemente così recitava:** "6. La Giunta regionale approva i Regolamenti Forestali entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge". **Successivamente, l'art. 17, comma 1, della l.r. 27 dicembre 2016, n. 43 sostituisce le parole "ventiquattro mesi dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino ufficiale della Regione Calabria" con le parole "31 dicembre 2018".**

- forestale come strumento prioritario per la gestione sostenibile del patrimonio boschivo e pascolivo in armonia con i principi sanciti all'articolo 2.
2. Il Piano Forestale Regionale, di seguito definito anche «PFR», rappresenta il documento fondamentale di programmazione delle attività in campo forestale e si propone di implementare a livello locale la gestione forestale sostenibile in base ai criteri generali di intervento indicati nel decreto del Ministro dell'ambiente del 16 giugno 2005.
 3. La Regione provvede alla redazione e revisione del Piano Forestale coerentemente agli indirizzi strategici nazionali definiti nel Programma Quadro per il Settore Forestale di cui alla legge 296/2006. Il Piano Forestale Regionale, secondo quanto stabilito nel PQSF/2008, attraverso lo studio e la conoscenza delle caratteristiche principali del patrimonio forestale e delle situazioni ecologiche in cui si sviluppa, individua gli interventi e i tempi utili per realizzare una corretta gestione dei boschi, correlandola con l'erogazione dei servizi utili ai proprietari e alla collettività.
 4. Il PFR ha valenza quinquennale ed è redatto dal dipartimento competente in materia di agricoltura, foreste e forestazione e approvato dalla Giunta regionale. La pianificazione del patrimonio boschivo e pascolivo si attua tramite l'elaborazione e l'applicazione dei piani di gestione di proprietà pubbliche o private, singole o associate, previsti nell'articolo 7.
 5. La pianificazione di cui all'articolo 7 si applica anche ai boschi di uso civico.

Art. 7

(Piani di gestione e assestamento forestale)

1. I piani di gestione e assestamento forestale hanno una validità non superiore a venti anni.
2. Il piano di gestione e assestamento forestale deve contenere i seguenti elementi:
 - a) relazione e obiettivi del piano;
 - b) delimitazione e zonizzazione del patrimonio;
 - c) documentazione cartografica;
 - d) analisi pedoclimatica e vegetazionale;
 - e) descrizione dei tipi forestali, dei comparti colturali e delle unità colturali;
 - f) valutazione della vulnerabilità idrogeologica ed eventuali misure di mitigazione messe in campo;
 - g) determinazione della provvigione e della ripresa legnosa;
 - h) piano degli interventi selvicolturali;
 - i) piano della viabilità forestale ed eventuali opere di sistemazioni idraulico-forestali;
 - j) modalità e tecniche di esercizio dell'attività di utilizzazione forestale;
 - k) disciplina dell'esercizio di attività inerenti le produzioni forestali non legnose;
 - l) indicazioni gestionali di eventuali aree naturali protette secondo i principi sanciti dalla legge n. 394 del 1991, di alberi monumentali ai sensi della l.r. 47/2009 e boschi vetusti;

- m) indicazioni gestionali per la tutela della biodiversità e degli *habitat* naturali nella Rete Natura 2000 (d.p.r. 357/1997, d.p.r. 120/2003, l. 157/1992).
3. Qualora le aree boscate siano utilizzate per il pascolo degli animali, conformemente a quanto previsto nei regolamenti, il piano di gestione e assestamento forestale può contenere una specifica pianificazione dell'esercizio delle attività zootecniche secondo quanto previsto dal regolamento d'uso. In tal caso, il piano può interessare anche aree non boscate ed esterne a quelle definite dall'articolo 4 commi 2 e 4, ma ad esse contigue.
 4. Il piano di gestione forestale è obbligatorio per tutte le proprietà pubbliche e per quelle private con superficie forestale maggiore o uguale a 100 ettari, anche prevedendo forme di incentivazione alla gestione associata.
 5. La pianificazione dei boschi e dei pascoli di proprietà privata superiore a 50 ettari e inferiore a 100 ettari deve attuarsi, in alternativa ai piani di cui al comma 1, attraverso piani poliennali di taglio. Per superfici inferiori a 50 ettari è prevista la redazione di idonea progettazione secondo le disposizioni previste dai regolamenti.
 6. I piani poliennali di taglio di cui al comma 5 hanno durata minima di cinque anni e massima di dieci anni. In ogni caso non possono derogare alle disposizioni previste dai regolamenti.
 7. Il piano poliennale di taglio deve contenere i seguenti elementi:
 - a) obiettivi del piano;
 - b) analisi delle caratteristiche stagionali dell'area;
 - c) parametri dendroauxometrici;
 - d) relazione tecnica forestale;
 - e) cartografia catastale, tecnica, oppure topografica, dell'area.
 8. Per gli aspetti non specificatamente indicati dai piani di gestione e assestamento forestale di cui al comma 1, valgono le disposizioni dei regolamenti. I piani di cui al comma 1 sono approvati dal dipartimento competente in materia di agricoltura foreste e forestazione.
 9. Prima della loro approvazione, i piani riguardanti territori ricadenti in tutto o in parte nell'ambito di un'area naturale protetta devono essere trasmessi all'ente gestore dell'area stessa per il rilascio del nullaosta. *In tal caso il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di approvazione del Piano*⁴.
 10. *Nelle aree ricadenti all'interno della Rete Natura 2000 i piani di gestione forestale ed i piani poliennali non vanno assoggettati alla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) o di valutazione ambientale strategica (VAS) a norma dell'articolo 6, comma 4, del d.lgs. 152/2006 per come modificato dall'articolo 4 undecies della legge 30 dicembre 2008, n. 205, e dell'articolo 5, commi 6 e 7 del regolamento n. 16 del 6 novembre 2009 approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 749 del 4 novembre 2009.*⁵

⁴ **Periodo sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. c) della l.r. 16 ottobre 2014, n. 20; precedentemente così recitava:** "In tal caso il termine di cui al comma 9 è sospeso e riprende a decorrere dalla data di comunicazione del nullaosta".

⁵ **Comma così sostituito dall'art. 5, comma 11 della l.r. 30 dicembre 2013, n. 56; precedentemente così recitava:** «10. Nelle aree ricadenti all'interno della Rete Natura 2000 i piani sono assoggettati alla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) o di valutazione ambientale strategica (VAS) a norma del d.lgs. 152/2006 e del regolamento regionale 6 novembre 2009, n. 16». Ulteriormente modificato dall'art. 3, comma 1, lett. d) della L.R. 16 ottobre 2014, n. 20 che precedentemente così recitava: «Nelle aree ricadenti all'interno della Rete

11. (abrogato)⁶**Art. 8**

(Servizi informativi, cartografia e inventario forestale, ricerca e sperimentazione)

1. La Regione tramite l'ufficio regionale competente, promuove la redazione dell'Inventario forestale regionale secondo quanto previsto dal PFR.
2. La Regione Calabria promuove la realizzazione del Sistema Informativo Forestale della Regione Calabria (S.I.F.CAL.) per le proprie finalità di pianificazione, programmazione e controllo dell'assetto forestale regionale.
3. Il S.I.F.CAL. è collocato e gestito presso il dipartimento competente in materia agricoltura, foreste e forestazione e raccoglie, elabora ed archivia, le informazioni relative alla materia forestale ed al vincolo idrogeologico.
4. *Per le finalità di cui al comma 3, il dipartimento può avvalersi del Centro cartografico regionale o delle strutture previste dalla legge regionale 20 dicembre 2012, n. 66 (Istituzione dell'ARSAC) e dalla legge regionale 16 maggio 2013, n.25 (Istituzione di Azienda Calabria Verde).*⁷
5. La Regione promuove la ricerca e la sperimentazione e a tal fine può affidare, attraverso apposita convenzione, a enti di ricerca, a istituti di sperimentazione e ad altri organismi scientifici, l'esecuzione di studi finalizzati alla conoscenza e all'innovazione nel settore forestale, nell'esercizio delle attività forestali, nella filiera foresta-legno e nel settore degli impianti di produzioni legnose specializzate.
6. La Regione favorisce la costituzione di una rete permanente di monitoraggio delle risorse forestali, anche per fini sperimentali, individuando specifiche stazioni all'interno delle proprietà forestali.

Art. 9

(Forme associative di gestione e affidamento dei beni)

1. La Regione promuove la formazione di consorzi e altre forme associative allo scopo di gestire in modo programmato, integrato e coordinato, il patrimonio silvo-pastorale facente capo a proprietari diversi.
2. I consorzi e le altre forme associative per la gestione delle aree boscate ricadenti all'interno del territorio delle aree naturali protette regionali, possono stipulare apposite convenzioni con gli enti gestori delle aree stesse, per avvalersi dei loro uffici tecnici,

Natura 2000 i piani di gestione forestale ed i piani poliennali e progetti di taglio non vanno assoggettati alla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) o di valutazione ambientale strategica (VAS) a norma dell'articolo 6 comma 4, DLgs 03/04/2006, n. 152 per come modificato dall'articolo 4 undecies della legge 30/12/2008, n. 205 e dall'articolo 5, commi 6 e 7 del Regolamento n. 16 del 06/11/2009 approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 749 del 04/11/2009.».

⁶ **Comma abrogato dall'art. 3, comma 1, lett. e) della l.r. 16 ottobre 2014, n. 20; precedentemente così recitava:** «11. Nelle more del rilascio dei nullaosta da parte degli enti gestori delle aree protette, i piani sono approvati dal dipartimento competente in materia agricoltura, foreste e forestazione, qualora ne sussistano le condizioni di conformità ai regolamenti o al PFR. In tal caso è fatto obbligo ai progettisti redattori dei progetti di taglio di produrre le relative autorizzazioni a cura del dipartimento regionale competente, pena la mancata approvazione del progetto.».

⁷ **Comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. f) della l.r. 16 ottobre 2014, n. 20; precedentemente così recitava:** «4. Per le finalità di cui al comma 3, il dipartimento si avvale della struttura del Centro cartografico regionale.».

amministrativi e degli altri mezzi strumentali per la gestione dell'area boscata.

3. Gli enti pubblici e collettivi, per l'amministrazione dei beni soggetti a uso civico, possono aderire a iniziative per la gestione associata dei boschi sulla base di convenzioni, in cui siano specificati, le forme e i modi dell'esercizio dell'uso civico nella nuova modalità di gestione.
4. I proprietari pubblici e privati possono affidare, attraverso apposita convenzione, agli Enti locali e agli enti gestori delle aree naturali protette, ovvero a altri soggetti pubblici e privati, la gestione del proprio patrimonio boschivo.
5. L'affidamento può essere richiesto sulla base di una proposta progettuale di gestione delle risorse forestali. La gestione deve conformarsi al piano di gestione e assestamento forestale.

Art. 10

(Amministrazione del patrimonio forestale pubblico e collettivo)

1. Gli Enti pubblici e collettivi gestiscono direttamente, anche in forma associata, il proprio patrimonio forestale.
2. Gli enti di cui al comma 1 destinano almeno il 10 per cento dei ricavi di tutte le attività connesse con la gestione dei beni forestali di proprietà, ivi compresi gli introiti derivanti dalle attività forestali e zootecniche, per attuare interventi di pianificazione, conservazione, miglioramento e potenziamento dei boschi e per la realizzazione di opere connesse alla viabilità forestale. Tali somme devono essere iscritte nel bilancio di previsione dell'ente proprietario, in apposito capitolo di spesa vincolato. L'ente proprietario deve procedere all'accantonamento anche se la gestione è svolta da soggetti diversi dallo stesso. Nel caso delle foreste demaniali di proprietà della Regione, è cura dell'ente delegato procedere all'accantonamento.
3. Nel caso di attività realizzate in assenza del piano di gestione e assestamento forestale di cui all'articolo 7, l'ente gestore deve accantonare almeno il 20 per cento dei ricavi della gestione dei beni forestali di proprietà, secondo le modalità indicate al comma 2, per finanziare prioritariamente la redazione dei piani stessi.
4. La cessione dei beni agro-silvo-pastorali alienabili degli Enti pubblici deve avvenire in conformità alle procedure previste dalla normativa vigente in materia.
5. Gli enti titolari del patrimonio forestale, laddove quest'ultimo sia già stato oggetto di pianificazione forestale di cui all'articolo 7, possono concedere, con provvedimento motivato, attraverso procedure ad evidenza pubblica, l'uso temporaneo di tale patrimonio a soggetti privati, con priorità per quelli senza fini di lucro, o aventi finalità mutualistiche. In assenza di pianificazione, il provvedimento di concessione deve prevedere l'obbligo, da parte dell'ente proprietario, di redazione del piano di gestione entro diciotto mesi dal rilascio della concessione, pena la decadenza della stessa. Nel caso in cui le concessioni riguardino beni ricadenti all'interno di aree naturali protette, il rilascio delle concessioni è subordinato al parere da parte degli uffici gestori dell'area protetta e in caso di aree ricadenti in Rete Natura 2000, al nullaosta da parte del dipartimento competente in materia di politiche dell'ambiente, come previsto dal regolamento regionale n. 16 del 2009 in applicazione del d.p.r. 357/97.

CAPO III

Gestione forestale sostenibile

Art. 11

(Generalità)

1. La gestione forestale sostenibile si attua attraverso l'applicazione della selvicoltura di cui

all'articolo 4 comma 8.

2. Le attività di gestione forestale sostenibile rappresentano fattore di sviluppo dell'economia locale e regionale, di controllo sul territorio, di miglioramento delle condizioni economiche e sociali, nonché di nuove opportunità imprenditoriali e occupazionali, anche in forma associata o cooperativa, nel rispetto delle normative previste a livello internazionale in tema di abbattimento delle emissioni di anidride carbonica.

Art. 12

(Misure per favorire la biodiversità)

1. La Regione Calabria promuove la tutela e l'incremento della biodiversità secondo quanto previsto dai regolamenti.

Art. 13

(Certificazione forestale)

1. Ai fini di cui all'articolo 2, comma 2, lettera n), la Regione promuove l'introduzione e il mantenimento di sistemi di certificazione della gestione forestale sostenibile, dell'arboricoltura da legno, dei prodotti secondari del bosco e di quelli da esso derivati.

Art. 14

(Divieti)

1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del d.lgs. 227/2001 e nei limiti dei regolamenti è vietata la conversione dei boschi governati o avviati a fustaia in boschi cedui.
2. Nelle fustaie il taglio raso di norma è vietato. Tuttavia questo può essere effettuato se previsto dal piano di assestamento o di gestione, dal piano dei tagli o dal piano di coltura, negli impianti di specie esotiche e di quelli per l'arboricoltura da legno.
3. In deroga ai divieti di cui ai commi 1 e 2. la Regione può autorizzare interventi finalizzati alla difesa fitosanitaria, alla salvaguardia della pubblica incolumità o per altri motivi di rilevante interesse pubblico.

Art. 15

(Albo delle imprese forestali)

1. Al fine di promuovere la crescita delle imprese e di qualificarne la professionalità, è istituito, presso il Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione, ai sensi dell'articolo 7 del d.lgs. 227/2001, l'albo regionale delle imprese forestali per l'esecuzione di lavori, opere e servizi in ambito forestale.
2. I regolamenti disciplinano le modalità di accesso e di tenuta del summenzionato albo.

Art. 16

(Principi per la tutela del patrimonio genetico forestale)

1. La Regione promuove la conservazione e la tutela del patrimonio genetico forestale autoctono e sostiene l'utilizzo, la moltiplicazione e la diffusione delle specie forestali autoctone, arboree e arbustive, di provenienza certificata.
2. La Regione provvede all'individuazione di popolamenti e di singole piante in grado di fornire materiale di riproduzione e propagazione idoneo alla coltivazione vivaistica.
3. La Regione promuove l'individuazione di un apposito centro regionale per la produzione di semi forestali autoctoni certificati e per la redazione di registri regionali dei materiali di base.

Art. 17

(Produzione di piante forestali)

1. La Regione, tramite il centro regionale e vivaisti autorizzati (se, per questi ultimi, è previsto dalla normativa vigente), provvede alla produzione di piante forestali certificate ai sensi della direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, per come recepita dalla legge 180/2002, dal d.lgs. 386/2003 e successive modificazioni.
2. La Regione, tramite il centro regionale, provvede, altresì, alla manutenzione delle strutture individuate ai fini vivaistici, nonché all'approvvigionamento di semi e piantine.

Art. 18

(Raccolta delle piante e dei prodotti secondari del bosco)

1. La raccolta delle piante e dei prodotti secondari del bosco, ove disciplinata dai regolamenti comunali, deve svolgersi in modo da evitare danni permanenti alle specie ed all'*habitat* in cui vivono.
2. Nei boschi pubblici, in mancanza di appositi regolamenti comunali che ne disciplinano l'uso, è vietata la raccolta dei prodotti secondari quali asparago, agrifoglio, pungitopo.
3. I comuni devono dotarsi dei suddetti regolamenti entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

CAPO IV

Funzione produttiva

Art. 19

(Utilizzazioni boschive e viabilità forestale)

1. La Regione, al fine di favorire l'occupazione e la permanenza delle popolazioni nei territori montani, quale contributo allo sviluppo della filiera foresta-legno e all'applicazione delle corrette metodologie di lavoro in bosco, promuove, per le imprese di utilizzazione forestale che ne fanno richiesta, già indicate all'articolo 15 comma 4, l'ammodernamento di dotazioni, impianti, strutture ed infrastrutture, nonché l'attuazione di misure ed interventi nel campo della prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro.
2. Per il taglio e l'allestimento dei prodotti boschivi principali si rimanda a quanto previsto dai regolamenti.
3. La Regione individua nella realizzazione e manutenzione della viabilità forestale, lo strumento per conseguire una razionale gestione della risorsa forestale e la tutela del territorio.
4. L'implementazione della rete viaria forestale e gli interventi che comportano la modifica del tracciato di viabilità esistente o il suo allargamento, la realizzazione di imposti e piazzali di accatastamento temporanei, nonché gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, sono soggetti a quanto prescritto nei regolamenti.

Art. 20

(Impiego delle risorse legnose)

1. La Regione, in armonia con i principi espressi dal Protocollo di Kyoto e con gli impegni sul clima ed energia assunti dall'Unione Europea, promuove la produzione della risorsa legno quale materia prima rinnovabile per gli impieghi nel campo industriale, energetico e artigianale anche allo scopo di ridurre le emissioni di carbonio nell'atmosfera, secondo

gli indirizzi del Piano Forestale Regionale.

2. L'amministrazione regionale incentiva la gestione dei sistemi di certificazione forestale e delle relative catene di custodia per i prodotti forestali.
3. La Regione promuove l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili provenienti dalla foresta e dall'arboricoltura da legno mediante la realizzazione di impianti per la produzione di biomassa legnosa. Le aziende e le imprese forestali che operano nel territorio regionale devono privilegiare l'utilizzo delle biomasse legnose prodotte localmente. La Regione promuove inoltre lo sviluppo di filiere integrate bosco-legno-energia al fine di attuare politiche ad alta sostenibilità economica/ambientale.

Art. 21

(Arboricoltura da legno)

1. La Regione promuove la produzione legnosa fuori foresta e a tal fine eroga contributi a enti e aziende agroforestali singole o associate, nonché ai proprietari dei fondi o soggetti da essi delegati, con priorità alle aziende in possesso di certificazione forestale e a quelle associate.
2. Gli impianti di arboricoltura da legno realizzati con finanziamenti pubblici devono essere gestiti secondo un piano di coltura e conservazione.

Art. 22

(Gestione dei castagneti)

1. La Regione attribuisce ai castagneti un ruolo fondamentale per la stabilità idrogeologica del territorio, per il valore naturalistico degli ecosistemi, per la qualità del paesaggio e per l'economia rurale e forestale.
2. La Regione supporta le iniziative finalizzate all'ecocertificazione del legno di qualità e promuove inoltre le produzioni da frutto delle *cultivar* autoctone pregiate.
3. Il ripristino e miglioramento dei castagneti degradati deve essere effettuato secondo quanto stabilito dai regolamenti.
4. Nel caso di ampliamento, rinfoltimento o sostituzione di piante di castagno sia da legno che da frutto con esemplari della medesima specie, il materiale di propagazione deve essere certificato a norma d.lgs. 386/2003.

CAPO V

Funzione protettiva e di difesa idrogeologica

Art. 23

(Trasformazione e conversione del bosco)

1. La Regione applica la disciplina del vincolo idrogeologico, secondo quanto previsto dal r.d. 3267/1923 e dall'articolo 4 comma 2 del d.lgs. 227/2001.
2. La trasformazione dei boschi finalizzata al mutamento di destinazione di uso del suolo è soggetta al vincolo idrogeologico, ed all'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del d.lgs. 42/2004.
3. *È vietata la trasformazione e il mutamento di destinazione d'uso dei terreni sottoposti a sistemazione idraulico-forestali e rimboschiti con finanziamento pubblico a totale carico dello Stato o della Regione, riconsegnati ai legittimi proprietari, o ai loro aventi causa,*

*con piano di coltura e conservazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 68 del r.d.l. 1126/26 e dell'articolo 54 del r.d. 3267/23.*⁸

4. La trasformazione e il mutamento di destinazione d'uso dei terreni di cui al comma precedente può essere consentita, in casi eccezionali, fatta salva la tutela idrogeologica, e con le modalità stabilite dai regolamenti:
 - a) per la realizzazione di opere pubbliche di pubblica utilità;
 - b) nelle aree di estensione tale da interrompere la continuità del bosco, che risultino prive di copertura arborea e arbustiva da almeno quindici anni, a causa di avversità biotiche, abiotiche o eventi accidentali, ad esclusione dei casi di cui alla legge 353/2000, al fine di destinarle al recupero dell'attività agricola, dove questa rivestiva, e può continuare a farlo, una funzione storico-paesaggistica e socio-economica significativa.
5. La sostituzione di specie forestali autoctone è di norma vietata. Per le specie esotiche o per quelle al di fuori del loro campo di idoneità ecologico, è auspicabile prevedere, previa autorizzazione, la loro graduale sostituzione.
6. È richiesta la preventiva autorizzazione regionale per tutti gli interventi di taglio e eventuale successiva estirpazione delle ceppaie finalizzati alla ricostituzione del bosco, al suo reimpianto, alla sostituzione delle specie legnose o alla sottopiantagione con altre specie autoctone.
7. È vietata la conversione delle fustaie e dei soprassuoli transitori, in boschi cedui, a eccezione delle piantagioni di eucalipto. È altresì vietata la ceduzione dei boschi che hanno oltrepassato un'età pari a due volte il turno minimo previsto dai regolamenti, fatti salvi gli interventi sui popolamenti di castagno e leccio e quelli di tutela fitosanitaria delle specie quercine. È, infine, vietata la conversione dei cedui composti in cedui semplici o semplici matricinati.

Art. 24

(Riconsegna dei terreni tenuti in occupazione temporanea)

1. I terreni tenuti in occupazione temporanea, rimboschiti con finanziamento pubblico a totale carico dello Stato e della Regione, devono essere riconsegnati ⁹*entro il 31 dicembre 2017.*
2. La riconsegna ai legittimi proprietari o ai loro aventi causa, da parte dell'ente che li ha realizzati oppure dell'ente occupante, avverrà previa dichiarazione di compiutezza dei lavori di sistemazione idraulico-forestale, anche allo scopo di accertare se la continuità del bosco realizzato può ritenersi garantita.
3. Al fine della riconsegna ai legittimi proprietari, o ai loro aventi causa, dei terreni di cui al comma 2, l'ente occupante deve altresì predisporre, ai sensi dell'articolo 54 del r.d. 3267/23, il piano di coltura e conservazione delle operazioni di governo boschivo da sottoporre inoltre, con le modalità stabilite dai regolamenti, all'approvazione del dipartimento competente in materia di agricoltura, foreste e forestazione.

⁸ **Comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. g) della l.r. 16 ottobre 2014, n. 20; precedentemente così recitava:** «3. È vietata la trasformazione e il mutamento di destinazione d'uso dei terreni sottoposti a sistemazione idraulico-forestale e rimboschiti con finanziamento pubblico a totale carico dello Stato o della Regione, riconsegnati ai legittimi proprietari, o ai loro aventi causa, con piano di coltura e conservazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 68 del r.d.l. 1126/26 e dell'articolo 53 del r.d. 3267/23.».

⁹ **L' art. 17, comma 2, lett. a) della l.r. 27 dicembre 2016, n. 43 sostituisce le parole "con le modalità stabilite dai regolamenti" con le parole "entro il 31 dicembre 2017".**

4. Il piano di coltura e conservazione, ferma restando la tutela idrogeologica e con le modalità stabilite dai regolamenti, può prevedere, in casi eccezionali, la trasformazione dei terreni, nelle aree di estensione tali da interrompere la continuità del bosco e prive di copertura arborea e arbustiva, da almeno quindici anni, a causa di avversità biotiche o abiotiche o eventi accidentali, esclusi i casi di cui alla legge 353/2000.
5. Su istanza di parte, tesa a ottenere la restituzione di aree assoggettate a vincolo di rimboschimento, ai sensi dell'articolo 54 del r.d. 3267/1923, ma prive di copertura arborea, le stesse potranno essere restituite con la prescrizione di assoggettarle al rimboschimento.
6. Qualora al momento della riconsegna si accerti l'esistenza sui terreni di costruzioni appartenenti al patrimonio pubblico o privato, le stesse, se realizzate prima dell'emanazione del decreto di occupazione, debbono essere considerate nel piano di coltura e conservazione. Devono essere escluse le aree edificate in costanza dell'occupazione dei terreni¹⁰.

Art. 25

(Rimboschimento compensativo)

1. Nei casi in cui la trasformazione autorizzata del bosco interessi aree di superficie superiore a 2000 metri quadrati, la stessa è condizionata al rimboschimento di terreni nudi di superficie uguale a quelle trasformate, nell'ambito dello stesso bacino idrografico. Il rimboschimento è soggetto alle disposizioni di cui al d.lgs. 42/2004 ed è disciplinato dai regolamenti.

Art. 26

(Divieti)

1. È fatto divieto di trasformazione dei boschi presenti sul territorio regionale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 12.

Art. 27

(Sistemazioni idraulico forestali)

1. La Regione provvede alle sistemazioni idraulico-forestali ed alla conservazione e difesa del suolo, nonché alla conservazione e alla manutenzione delle opere esistenti, secondo la normativa vigente.
2. Le sistemazioni idraulico forestali si attuano mediante il consolidamento dei versanti, l'esecuzione di opere paramassi, il ripristino e la regolazione delle normali sezioni di deflusso, la riqualificazione ambientale, facendo anche ricorso a tecniche di ingegneria naturalistica.
3. Rientrano negli interventi di cui al comma 2, anche la costruzione di strade di servizio necessarie alla realizzazione delle opere medesime e l'acquisto di attrezzature per l'esecuzione di lavori in amministrazione diretta.
4. La Giunta regionale può individuare e delimitare bacini pilota nei quali attuare a scopo sperimentale studi, ricerche e interventi particolari, ai fini di determinare i criteri tecnico-economici più idonei per conseguire gli scopi di cui ai commi 1 e 2.
5. Per la conservazione dell'efficienza delle opere di sistemazione idraulico forestale, danneggiate da eventi calamitosi eccezionali, il Presidente della Giunta regionale su relazione del dipartimento competente in materia di agricoltura, foreste e forestazione,

¹⁰ L'art. 17 , comma 2, lett. b), della l.r. 27 dicembre 2016, n. 43 sopprime le parole ", come previsto dai regolamenti."

dispone direttamente il pronto intervento per il loro ripristino, qualora questo non possa essere rinviato nel tempo senza pericolo per la pubblica incolumità.

Art. 28

(Lavori di pronto intervento e modalità di esecuzione)

1. Si definiscono di pronto intervento i lavori di carattere straordinario, urgente e indifferibile diretti a:
 - a) prevenire e fronteggiare situazioni di dissesto a evoluzione rapida e pericolosa per l'equilibrio idrogeologico del territorio montano;
 - b) ripristinare la piena funzionalità della viabilità forestale e delle opere di sistemazione idraulico-forestale danneggiate o distrutte, nonché il regolare deflusso dei corsi d'acqua montani alterati da eventi calamitosi;
 - c) ripristinare la funzione di protezione idrogeologica del bosco mediante il rinsaldamento delle pendici e la ricostituzione dei popolamenti forestali gravemente danneggiati da avversità atmosferiche, incendi e attacchi parassitari;
 - d) verificare lo stato dell'ambiente con particolare riguardo all'accertamento dell'eventuale presenza di sostanze tossiche potenzialmente dannose per la salute umana prodotte in conseguenza degli incendi. A tale scopo la Regione attiva, al verificarsi di un incendio boschivo, gli enti strumentali competenti affinché vengano effettuate analisi della qualità dell'aria in prossimità dei territori interessati valutando in particolare i livelli di PM10 e PM25, Benzene, IPA e diossine.

CAPO VI

Funzione ambientale e naturalistica

Art. 29

(Alberi e specie arbustive sottoposte a tutela)

1. La Regione promuove l'individuazione e la tutela dei boschi vetusti, degli alberi monumentali e delle specie arbustive per come prescritto dai regolamenti, dal d.p.r. 357/1997 e dalla l.r. 47/2009.

Art. 30

(Raccolta e commercializzazione di funghi e tartufi)

1. La raccolta e la commercializzazione di funghi epigei e ipogei è disciplinata dalla legge regionale 26 novembre 2001, n. 30 (Normativa per la regolamentazione della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei ed ipogei freschi e conservati) e successive modifiche in integrazioni.
2. Nei boschi ricadenti nei territori dei Parchi nazionali la raccolta dei funghi epigei è regolamentata da quanto previsto nei relativi piani e nelle misure di salvaguardia.

Art. 31

(Raccolta dello strame, copertura morta o lettiera)

1. La raccolta dello strame, copertura morta o lettiera è, di norma, vietata in quanto si tratta di elementi peculiari della biocenosi. Può essere autorizzata secondo quanto prescritto dai regolamenti.

2. La raccolta del terriccio è sempre vietata.

Art. 32

(Forme di tutela nelle aree protette e nei Siti Natura 2000)

1. La Regione, in ottemperanza alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e a quanto previsto dalla direttiva Habitat n. 92/43/CEE e dalla direttiva Uccelli n. 2009/147/CE promuove e partecipa all'istituzione e alla gestione di aree protette regionali, interregionali, nazionali e internazionali.
2. Le misure di conservazione nei siti della Rete Natura 2000 sono predisposte all'interno dei piani di gestione e assestamento forestale.

CAPO VII

*Prevenzione e lotta ai processi
di degrado dei boschi*

Art. 33

*(Piano regionale di previsione, prevenzione e
lotta attiva contro gli incendi boschivi)*

1. La Regione si impegna a redigere il piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.
2. Ferme restando le competenze delle amministrazioni statali in materia, nell'esercizio delle funzioni concernenti la lotta attiva contro gli incendi boschivi, la Regione si avvale di quanto previsto dall'articolo 7 della l. 353/2000.
3. Alle aree boscate e ai pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco si applicano i vincoli, i divieti, le prescrizioni e le sanzioni previsti dall'articolo 10 della l. 353/2000 e dai commi successivi del presente articolo.
4. Nel rispetto dei divieti e delle prescrizioni stabiliti dall'articolo 10 della l. 353/2000 e dal presente articolo, i regolamenti indicano le attività vietate e le modalità di esercizio delle attività consentite nel periodo a rischio di incendi boschivi.
5. La Regione si impegna a creare un coordinamento tra gli enti ed istituzioni coinvolte nel processo di difesa e tutela del patrimonio boschivo e con le forze dell'ordine, teso alla creazione di una rete capillare di allertamento che consenta una comunicazione rapida e razionale del verificarsi degli incendi boschivi.

Art. 34

(Difesa fitosanitaria e danni da cause abiotiche)

1. La Regione promuove la difesa fitosanitaria, concorrendo anche con propri mezzi e risorse alla relativa spesa.
2. Nei boschi colpiti da patologie è fatto obbligo ai proprietari di rispettare quanto stabilito dai regolamenti, assumendo le conseguenti iniziative atte a limitare la diffusione delle malattie, ed attuando interventi di lotta ritenuti necessari, dandone comunicazione all'amministrazione regionale competente.
3. La Regione divulga le possibili azioni di prevenzione e promuove la lotta ai parassiti delle piante forestali e gli interventi colturali atti ad aumentare la stabilità dei popolamenti forestali, dei rimboschimenti e degli impianti di arboricoltura da

legno, anche in deroga alle prescrizioni vigenti.

4. *(abrogato)*.¹¹

CAPO VIII
*Funzione paesaggistica, turistica e
culturale*

Art. 35
*(Valorizzazione della funzione
paesaggistica, turistica e
culturale)*

1. Anche allo scopo di ricostruire un legame tra i cittadini e il bosco, la Regione incentiva gli interventi finalizzati alla valorizzazione turistica delle aree boscate e delle attività connesse alla didattica forestale ed educazione ambientale, nonché al turismo scientifico e sportivo.
2. La Regione attua e promuove iniziative idonee a migliorare la conoscenza, la valorizzazione, la conservazione e la tutela del bosco, della flora e della fauna.

Art. 36
(Tutela dell'ambiente rurale)

1. La Regione, attraverso il PFR, detta gli indirizzi e le direttive necessari per conservare e migliorare l'ambiente rurale, i prati e i pascoli, assicurando l'assetto equilibrato dell'ecosistema e del paesaggio.
2. Gli indirizzi stabiliti nel comma 1 sono applicati anche ai terreni abbandonati e incolti definiti al comma 18 dell'articolo 4.

CAPO IX
Regime sanzionatorio

Art. 37
(Sanzioni)

1. Le violazioni delle disposizioni della presente legge e dei regolamenti sono soggette al seguente regime sanzionatorio, fatta salva l'applicazione di sanzioni amministrative e pene previste da altre norme statali e regionali:
 - a) le violazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 14 comportano una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra due e dieci volte il valore delle piante tagliate o del danno causato;
 - b) per la produzione o vendita di materiale di propagazione forestale non autorizzata, in violazione dell'articolo 16, si applica una sanzione amministrativa da euro 750,00 a euro 3.500,00 in applicazione del d.lgs. 386/2003;
 - c) per l'impiego di materiale di propagazione forestale con certificazione non riconosciuta dalla Regione in violazione del primo comma dell'articolo 17, si applica una sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 2.500,00;

¹¹ **Comma abrogato dall'art. 3, comma 1, lett. h) della l.r. 16 ottobre 2014, n. 20; precedentemente così recitava:** «4. La difesa fitosanitaria in bosco è condotta ricorrendo prevalentemente a tecniche selvocolturali e di lotta biologica, secondo quanto disposto dai regolamenti.».

- d) in caso di violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 18 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 250,00 fino a 20 piante o parti di esse, mentre per quantitativi superiori la sanzione si raddoppia;
 - e) la violazione del divieto di trasformazione e mutamento di destinazione d'uso dei terreni sottoposti a sistemazione idraulico forestale e rimboschiti con finanziamento pubblico a totale carico dello Stato o della Regione, a norma dell'articolo 23 comma 3, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 ad euro 5.000,00 per ogni 100 metri quadrati o frazione inferiore;
 - f) la conversione o la sostituzione di specie forestali autoctone in violazione dell'articolo 23 comma 5 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 2.500,00 fino a 2000 metri quadrati di superficie ragguagliata, per superfici superiori la sanzione è raddoppiata;
 - g) la violazione del divieto di cui all'articolo 26 comma 1 comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 350,00 ad euro 3.500,00 per ogni 100 metri quadrati o frazione inferiore; la sanzione è raddoppiata qualora la violazione avvenga all'interno dei perimetri delle aree Rete Natura 2000;
 - h) per le violazioni dei divieti di cui all'articolo 31 si applica una sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 500,00 fino a 10 chilogrammi, per quantitativi superiori la sanzione si raddoppia e in caso di danno, una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal doppio al quadruplo del danno commesso;
 - i) per l'esecuzione di lavori o di attività forestali in assenza dell'autorizzazione prevista, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro a 3.000,00;
 - j) per l'esecuzione di lavori o di attività forestali senza l'invio della comunicazione prevista o prima del termine previsto per il loro inizio, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 a euro 2.000,00;
 - k) per il danneggiamento della flora spontanea protetta si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a euro 1.500,00. La sanzione è raddoppiata qualora la violazione avvenga all'interno dei perimetri delle aree Rete Natura 2000.
2. Per le violazioni delle disposizioni regolamentari non previste dal comma 1 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di euro 100,00 e massima di euro 500,00. I regolamenti specificano le singole fattispecie sanzionatorie commisurando l'importo della sanzione tra il minimo ed il massimo indicati nel presente comma e, se dalla violazione deriva un danno, si applica anche una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal doppio al quadruplo del valore del danno causato.

CAPO X

Disposizioni transitorie e finali

Art. 38

(Regolamenti)

1. Ogni riferimento della presente legge ai regolamenti Forestali, per semplicità indicati come regolamenti, nelle more di redazione, approvazione ed attuazione degli stessi, si intende alle Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale.

Art. 39
(S.I.F.CAL.)

1. Fino a quando non venga realizzato il S.I.F.CAL., la Regione Calabria si avvale del Centro cartografico regionale.

Art. 40
(Commissione consultiva)

1. Per gli aspetti non specificatamente stabiliti nella presente legge, e per tematiche di rilevante interesse ad esse afferenti, il dirigente generale del dipartimento competente in materia di agricoltura, foreste e forestazione, può istituire, con apposito decreto, una commissione consultiva, composta dallo stesso, che la presiede, o da un suo delegato, dal dirigente del settore forestazione, e da quattro membri esterni, individuati tra le personalità di chiara fama appartenenti alla comunità scientifica ed accademica calabrese, con il compito di esprimere pareri o elaborare linee di indirizzo.

Art. 41
(Utilizzo dei proventi)

1. (abrogato).¹²
2. (abrogato)¹³
3. I fondi derivanti dalle sanzioni amministrative per violazione delle norme previste dai regolamenti attuativi della presente legge, dai diritti di segreteria e, laddove richiesto, dai diritti d'istruttoria e dalla quota di accantonamento sui tagli boschivi confluiranno su appositi capitoli del bilancio regionale in favore del dipartimento competente in materia di agricoltura, foreste e forestazione e finalizzati alla gestione delle attività connesse all'applicazione della presente legge.

Art. 42
(Disposizioni finanziarie)

1. La promulgazione della presente legge quadro non comporta, alcun onere finanziario a carico del bilancio della Regione Calabria.

Art. 43
(Norma di chiusura)

1. Per tutte le questioni non specificamente trattate dalla presente legge si rinvia alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

Art. 44
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

¹² **Comma abrogato dall'art. 3, comma 1, lett. i) della l.r. 16 ottobre 2014, n. 20; precedentemente così recitava:** "1. Ai sensi dell'articolo 9 del d.p.r. n. 616/1977 la Regione Calabria è titolare delle funzioni di polizia amministrativa nelle materie ad essa trasferite e attribuite dallo Stato."

¹³ **Comma abrogato dall'art. 3, comma 1, lett. i) della l.r. 16 ottobre 2014, n. 20; precedentemente così recitava:** "2. Le competenze amministrative in materia di sanzioni, per le violazioni delle disposizioni contenute nella presente legge, sono attribuite al dipartimento competente in materia di agricoltura, foreste e forestazione, nel rispetto delle procedure generali e speciali previste dalla legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive integrazioni e modificazioni e dalle norme regionali vigenti."